SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

470º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 13
2ª - Giustizia . . . . . » 19
3ª - Affari esteri . . . . . » 37
4ª - Difesa . . . . . » 41
5ª - Bilancio . . . . . » 62
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 75
7ª - Istruzione . . . . . » 83
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 94
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 101
10ª - Industria . . . . . » 109
11ª - Lavoro . . . . . » 112
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 123
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 125
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 130

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . . *Pag.* 147

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 5

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 149
Per l'infanzia . . . . . » 155
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 188

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 189
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 196
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 197
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 198
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 201
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 202
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 203

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 204

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di Appello di Milano

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha deferito ieri alla Giunta l'affare concernente la possibile costituzione in giudizio del Senato nel conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Milano in ordine alla deliberazione del Senato, resa il 31 gennaio 2001, declaratoria dell'insindacabilità delle affermazioni rese da Marco Boato, all'epoca senatore, in margine al processo ad Adriano Sofri.

L'onorevole Boato era stato citato in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Milano dal magistrato dottor Guido Salvini per avere: in qualità di testimone nell'ambito del processo penale a carico di Adriano Sofri, rilasciato alcune dichiarazioni, il 23 febbraio 1990, con le quali accusava il Salvini – giudice istruttore nel procedimento penale – di avere, durante un colloquio informale con un detenuto, tentato di far confessare a quest'ultimo che l'onorevole Boato era il mandante dell'omicidio Calabresi; rilasciato, nel febbraio 1990, interviste televisive nel medesimo senso a telecronisti del TG1 e TG2; reso analoghe dichiarazioni nel corso di un dibattito organizzato presso la Casa della Cultura di Milano, all'indomani della pronunzia della sentenza della Corte di Assise nel processo per l'omicidio del dottor Calabresi; rilasciato un'intervista al giornalista Iannuzzi, pubblicata sul settimanale «Il Sabato» il 12 maggio 1990, nel corso della quale l'onorevole Boato ha ripetuto le accuse già pronunciate in varie sedi nei confronti del citato magistrato.

Adita dall'interessato, divenuto deputato, la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Boato con delibera

20 marzo 1997. Il tribunale di Milano aveva sollevato, contro tale delibera, conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera, ma la Corte costituzionale – con la sentenza n. 252 del 1999, depositata il 23 giugno 1999 – ha sancito il principio in base al quale spetta alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto assumere le deliberazioni inerenti all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. La Corte ha pertanto ritenuto competente a pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, alle opinioni espresse dall'onorevole Boato il Senato della Repubblica, del quale il parlamentare era componente nel momento in cui manifestò le medesime opinioni.

Con lettera del 24 giugno 1999, il Senato della Repubblica fu investito dell'esame della questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al medesimo procedimento civile pendente nei confronti del deputato Marco Boato. Il Senato, nella seduta del 31 gennaio 2001, su conforme parere della Giunta si determinò per l'insindacabilità, con una decisione che oggi la Corte d'appello di Milano impugna dinanzi alla Corte costituzionale. La Corte, con ordinanza n. 225 del 2004, ha dichiarato ammissibile il conflitto, disponendo la sua notificazione entro sessanta giorni dalla sua comunicazione alla Corte d'appello milanese. Poiché i termini (di venti giorni dalla notificazione) a carico del convenuto non si sospendono nel periodo feriale, la Presidenza del Senato ha ritenuto opportuno investire la Giunta, sin d'ora, della valutazione in ordine al se costituirsi in giudizio per resistere al conflitto.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MARITATI, MANZIONE, ZICCONE, CONSOLO e CHERCHI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Milano.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente in ordine alle cariche elettive assunte da senatori a seguito della tornata elettorale amministrativa del giugno 2004

Il PRESIDENTE comunica che nelle recenti elezioni amministrative, risultano eletti il senatore Coletti (a presidente della provincia di Chieti; nel 2001 era stato eletto con il maggioritario nel collegio 5 dell'Abruzzo) ed il senatore Provera (a presidente della provincia di Sondrio; nel 2001 era stato eletto con il maggioritario nel collegio 34 della Lombardia).

Ambedue i senatori hanno reso (Provera il 14 luglio, Coletti il 15 luglio) la dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, che va trasmessa entro trenta giorni per le cariche che ogni senatore venga a rivestire successivamente all'assunzione del mandato parlamentare.

In ordine a tali cariche, si pone il problema della conversione delle cause di ineleggibilità sopraggiunte in corso di mandato (tra le quali, come noto, rientra la carica di presidente di Provincia e di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabile al Senato in virtù dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533) come cause di incompatibilità.

In assenza di un dato testuale – che estenda al parlamentare in carica il divieto previsto espressamente dall'articolo 7 del D.P.R. n. 361 del 1957 solo come causa di ineleggibilità – vari argomenti sono stati spesi a sostegno della cosiddetta «conversione» ovvero «trasformazione» dell'ineleggibilità sopravvenuta in incompatibilità. La Presidenza in questa sede ne ricapitolerà brevemente i punti salienti, per poi rassegnare alcune considerazioni di ordine politico più generale.

L'articolo 66 della Costituzione parla di «cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità»: ciò è stato interpretato a sostegno della rilevanza del sopraggiungere di una causa di incompatibilità in corso di mandato, che non potrebbe quindi essere del tutto ininfluente ai fini del mandato stesso. La conseguenza, secondo tale tesi, sarebbe l'obbligo di opzione a carico del parlamentare interessato.

In tale senso si espressero le Giunte e le Assemblee delle Camere per tredici legislature: nella prima, con i casi dei deputati Pertusio, La Pira, Colombo, Angelucci e Fanelli; nella seconda con i casi dei senatori Tupini ed Aimoni; nella terza con i casi dei deputati Montanari e Pucci; nella nona con i casi del deputato Scotti e del senatore Signorello; nella decima con i casi del deputato Zanone e dei senatori Ferrara, Pizzo e Giacometti; nella tredicesima con i casi dei deputati Nardone, Corsini, Poli Bortone e del senatore Ucchielli.

Gli argomenti che le ripetute relazioni che le Giunte alle Assemblee hanno utilizzato, ottenendo il conforto di queste ultime nel senso dell'incompatibilità, erano i seguenti:

a) per i senatori di diritto che erano previsti nella III disposizione transitoria della Costituzione, l'articolo 25, comma 2, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, stabiliva che questo caso di ineleggibilità dovesse considerarsi caso di incompatibilità; ebbene, tale norma rappresenterebbe l'applicazione di un principio generale ad un caso specifico;

b) qualora si ritenesse compatibile il mandato parlamentare con l'ufficio di sindaco di comune con più di 20 mila abitanti, acquisito dopo l'elezione a parlamentare, la lettera e lo spirito delle norme sulle ineleggibilità sarebbero facilmente elusi; bisognerebbe infatti guardare non

alla lettera, ma allo spirito della legge, il quale sarebbe decisamente contrario alla compatibilità tra i due uffici;

c) il sindaco, quale ufficiale del Governo (confermato in tale veste dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è soggetto al controllo del prefetto e quindi dell'esecutivo, che, a sua volta, l'interessato deve controllare in quanto parlamentare: orbene – si dice – il parlamentare non può essere nello stesso tempo controllore dell'esecutivo e controllato da quest'ultimo. Questo argomento, per verità, prova troppo, perché esso, applicato con coerenza, renderebbe incompatibile con il mandato parlamentare anche l'ufficio di sindaco di comuni con meno di ventimila abitanti, cosa che, a quanto risulta, non è mai stata prospettata.

Nella presente legislatura, però, sono stati addotti con successo gli argomenti contrari; infatti, la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 2002 ha deliberato la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di Palermo assunta dal deputato Diego Cammarata, di sindaco di Latina assunta dal deputato Vincenzo Zaccheo e di sindaco di Termoli assunta dal deputato Remo Di Giandomenico. Trattandosi di una decisione di compatibilità, l'Assemblea non ne è stata investita.

La decisione di compatibilità assunta dalla Camera è stata così argomentata:

a) nessuna norma legislativa prevede tale incompatibilità e poiché le norme sulla incompatibilità sono limitative dei diritti, non è consentito costruire nuovi casi di incompatibilità in via di interpretazione analogica, oltre quelli espressamente previsti dalla legge;

b) la *ratio* della norma che prevede l'ineleggibilità dei sindaci è di evitare indebite influenze del candidato sul corpo elettorale, mentre quella dell'incompatibilità è di prevenire il caso di conflitti d'interesse nell'esercizio della carica rivestita; pertanto la *ratio* della ineleggibilità – se ricostruita in questo modo – non esiste più se l'ufficio di sindaco è assunto quando l'interessato è già deputato o senatore;

c) ubi lex non dixit noluit, tant'è vero che per affermare il principio della conversione l'articolo 63, comma 1, n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha dovuto prevedere espressamente l'incompatibilità all'ufficio di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale per «colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli» (similmente prevedeva l'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154).

Dopo la ricordata decisione innovativa della Giunta della Camera dei deputati, è plausibile ritenere che la Giunta del Senato dovrà affrontare la questione *ex novo*, non potendo la nuova giurisprudenza della Camera non comportare un'indubbia influenza sulla future decisioni del Senato, anche perché un'eventuale difformità di valutazioni – pur essendo legittima sotto il profilo strettamente costituzionale – tuttavia si potrebbe prestare ad evi-

denti censure di inopportunità, introducendo non irrilevanti disparità di trattamento tra i membri delle due Camere.

Comunque, la Giunta del Senato dispone di un suo margine di autonomia costituzionalmente garantito, per cui sono gli argomenti che sono stati enunciati – e non l'esistenza di abbondanti precedenti, e men che meno le posizioni soggettive degli interessati – a dover ispirare la risoluzione di quello che oggettivamente resta una problematica assai delicata, anche per le ricadute che comporta.

Nell'eventualità in cui la Giunta del Senato ritenesse di uniformarsi alla nuova giurisprudenza della Camera, infatti, la declaratoria di compatibilità nei casi Coletti e Provera rappresenterebbe un abbandono del principio stesso della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, non essendo probabilmente possibile delimitarla alla sola situazione dei sindaci e dei presidenti di provincia. È noto infatti che vi sono altre fattispecie per le quali il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dispone l'ineleggibilità in via originaria, che però non sono espressamente ricomprese tra le incompatibilità di cui alla legge 13 febbraio 1953, n. 60.

È il caso di «coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta», per i quali l'articolo 10 del citato decreto n. 361 dispone l'ineleggibilità, ma che non necessariamente coincidono con le cariche sociali o gestorie «in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione», per le quali l'articolo 2 della legge n. 60 prevede l'incompatibilità.

Per converso, l'articolo 10 del citato decreto n. 361 dispone l'ineleggibilità dei «rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato», mentre l'articolo 2 della legge n. 60 si limita a prevedere che «i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti (...) ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente». In questo caso, parrebbe invece che l'ambito delle incompatibilità possa in certe circostanze risultare più esteso di quello delle ineleggibilità.

Si tratta comunque di casi nei quali il Comitato per l'esame delle cariche dei senatori potrebbe ricavare indicazioni dalla decisione che dovesse essere assunta in Giunta sui casi Coletti e Provera, laddove essa (come appare preferibile) fosse espressione di un principio metodologico di ordine generale; le proposte del Comitato rimarrebbero invece impre-

giudicate se si ritenesse che l'adesione all'indirizzo seguito dalla Camera sia limitata alla specificità dei casi di cumulo con cariche amministrative locali.

Ai fini di un'adeguata preparazione, la Presidenza attenderà il decorso delle ferie estive per porre in votazione la questione, auspicando che per settembre tutti i commissari siano in condizione di esprimere un parere approfondito e di assumere determinazioni che – laddove fossero nel senso della compatibilità – sarebbero definitive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazioni del Presidente sul possibile utilizzo della strumentazione informatica al servizio della verbalizzazione delle operazioni di scrutinio nelle elezioni politiche

Il PRESIDENTE comunica che in occasione della tornata elettorale europea del giugno scorso, è stato sperimentato in circa 1.500 sezioni su tutto il territorio nazionale – coinvolgendo 49 capoluoghi di provincia – un progetto di utilizzo dello strumento informatico per le operazioni sezionali di scrutinio. Ciò ha comportato da un lato metodi di conteggio elettronico, dall'altro forme di verbalizzazione dei risultati e di loro trasmissione che si sono affiancate alle operazioni manuali. I dati informatizzati, in particolare, sono stati trasferiti *on-line*, inviandoli in tempo reale al sistema centrale di raccolta dei risultati: la trasmissione istantanea dei dati non è stata compiuta attraverso Internet, ma attraverso una linea riservata.

L'intero progetto, che ha comportato anche la predisposizione su tutto il territorio nazionale di più reti periferiche e nel quale sono stati investiti 10 milioni di euro, è stato presentato l'8 giugno scorso dal ministro per l'Innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca, e dal prefetto Luigi Riccio, responsabile della materia elettorale al ministero dell'Interno. In quella sede è stato annunciato che dopo le elezioni sarebbe stata investita una commissione interministeriale «per la verifica dei risultati della sperimentazione», che dovrà esprimersi entro il 30 settembre prossimo anche per valutare la fattibilità dell'estensione dell'esperimento a tutte le oltre 60 mila sezioni del Paese già dalle elezioni politiche del 2006.

Alla conclusione dei lavori della commissione interministeriale sulla sperimentazione di procedure informatizzate dovrebbe perciò far seguito un maggiore impulso in direzione di procedure omogenee di redazione elettronica dei verbali sezionali delle operazioni di scrutinio, di loro trasmissione agli uffici centrali nonché di redazione dei verbali in base ai quali vengono effettuate le proclamazioni degli eletti. Si tratta di questioni che tutte rivestono ampio interesse per la Giunta.

Come noto, in passato, la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio ha creato problemi che hanno avuto una ricaduta seria sul lavoro della Giunta: i Documenti III, nn. 1 e 2 – con cui in questa legislatura la Giunta ha proposto l'annullamento delle elezioni di due senatori, ricevendo il conforto dell'Assemblea – hanno fatto emergere gli errori materiali che,

in fase di redazione del verbale delle operazioni ovvero di trascrizione dei risultati nel verbale circoscrizionale, possono falsare il conteggio complessivo dei voti conseguiti da ciascun candidato e, conseguentemente, portare alla erronea proclamazione di un candidato diverso da quello che avrebbe titolo ad essere eletto senatore.

Proprio in ragione dei preoccupanti risvolti pratici che una contestazione delle elezioni produce, la possibilità di garantire una trascrizione ed una trasmissione accurata dei dati elettorali è di estremo interesse per questa Giunta: in caso di prosecuzione del progetto per le elezioni politiche, è necessario che il Ministero dell'interno tenga conto anche di queste non secondarie priorità delle sedi parlamentari.

In via d'urgenza, andrebbe realizzata quanto meno l'utile trasmissione elettronica dei dati dei verbali circoscrizionali agli uffici parlamentari incaricati della verifica dei poteri, mediante un'omogeneità di ambienti informatici; in proposito va segnalato al Viminale che il Senato e la Camera si sono da tempo dotati di appositi programmi elettronici per l'immissione e l'elaborazione dei dati elettorali pervenuti in esito alle consultazioni riguardanti ciascun ramo del Parlamento, per cui ne va garantita la compatibilità con quelli attualmente in via di sperimentazione.

La Presidenza propone perciò di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di avanzare agli organi competenti, d'intesa con la Camera dei deputati, la richiesta di apprestare idonea strumentazione informatica in funzione della verbalizzazione delle operazioni di scrutinio, in tempo per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche del 2006.

Si apre la discussione, nella quale intervengono i senatori Franco DANIELI, CONSOLO e PIROVANO.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta del Presidente si intende accolta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente in ordine alle categorie previste dal punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2320/2002

Il PRESIDENTE premette alcuni dati di comune esperienza ai varchi aeroportuali: il controllo mediante portale magnetico per la rilevazione dei metalli non esclude la possibilità di provvedere all'ispezione manuale dei passeggeri controllati, sia quando l'allarme si attiva sia a campione su coloro che non fanno scattare l'allarme. Ciò avviene ai sensi del punto 4.1 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2320/2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile; ma vi sono anche non meglio specificate normative secondarie che regolano la materia, e cioè: circolari e prescrizioni gerarchiche agli agenti di polizia; istruzioni delle competenti autorità aeroportuali ai loro dipendenti; disciplinari con le ditte a contratto investite del servizio di controllo.

Nella pratica quotidiana è evidente che le autorità italiane esercitano questa facoltà nei confronti di taluni soggetti istituzionali, senza per questo rendere noti i criteri di scelta impiegati ed anzi alimentando il sospetto di decisioni assunte caso per caso, senza una formalizzazione coerente con le disposizioni di sicurezza imposte a livello comunitario. Infatti, il punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2320/2002 prevede già che le competenti autorità possano stabilire quali categorie di persone devono essere sottoposte a «speciali procedure di controllo» e quali debbano essere addirittura «esentate» dal controllo del bagaglio a mano.

La metodologia che regola l'accesso agli aeromobili ed alle altre «aree sensibili» degli aeroporti, preesistente al regolamento comunitario, deve adeguarsi a questa previsione, che è contenuta in un testo non meno rispondente ad esigenze di sicurezza dei voli e dei passeggeri di quanto previsto in apposite normative di fonte nazionale. Su queste ultime, da almeno un trentennio è stata elevata, da parte di diversi parlamentari in molteplici circostanze, la doglianza di mancato rispetto del principio dell'inviolabilità personale sancito come prerogativa del parlamentare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Con lettera del 24 novembre 2000 il Presidente del Senato Mancino sottopose all'attenzione della Giunta la questione – sollevata dal senatore Massimo Dolazza – della legittimità o meno della «prassi invalsa negli aeroporti milanesi di sottoporre ad ispezione personale i parlamentari, pur se qualificatisi come tali, in occasione dell'imbarco». La questione fu esaminata dalla Giunta del Senato nelle sedute del 12 dicembre 2000 e del 1º febbraio 2001, ma essa non completò i suoi lavori, in ragione della fine della legislatura, per cui non fu resa alcuna indicazione alla Presidenza del Senato.

Non è intenzione della Presidenza della Giunta – almeno non in questa fase – approfondire quanta parte abbia, nella corretta risoluzione della questione, l'applicabilità dell'articolo 68 secondo comma della Costituzione. Si preferisce per il momento sottoporre tale questione alla Presidenza, come questione riferibile a considerazioni di *status* e di riguardo dovuto ai rappresentanti diretti della sovranità popolare non meno che ai componenti dell'Esecutivo che sicuramente sono – di fatto o di diritto – esenti.

Propone perciò di informare della questione la Presidenza del Senato, affinché richieda all'Esecutivo di prevedere in via generale e astratta l'inclusione, tra i soggetti di cui al punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2320/2002, di tutti i rappresentanti della Nazione ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, adeguando di conseguenza sia le prescrizioni gerarchiche agli agenti di polizia, sia le istruzioni delle competenti autorità aeroportuali ai loro dipendenti, sia i disciplinari con le ditte a contratto investite del servizio di controllo.

Dopo interventi dei senatori MARITATI e Franco DANIELI, non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta del Presidente si intende accolta.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

422ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER *(FI)* si sofferma sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 168, volto a contenere la spesa pubblica e ad attuare la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di condono edilizio.

Osserva che il provvedimento, che consta di 5 articoli, fa seguito agli impegni assunti dal Governo italiano presso l'Unione europea al fine di contenere il *deficit* tendenziale di finanza pubblica.

Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* osserva che i presupposti di necessità e urgenza di alcune delle disposizioni in esame ricorrono per il semplice motivo che il ministro Tremonti ha a lungo nascosto la verità sui conti della finanza pubblica sia ai cittadini sia anche ad alcuni membri del Governo, insistendo che non sarebbe stata necessaria una manovra finanziaria correttiva.

Per altre disposizioni, invece, a suo avviso non sussisterebbero i requisiti costituzionali, trattandosi di norme che potrebbero essere agevolmente esaminate con un disegno di legge ordinario.

In alcuni casi, le riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri determineranno addirittura l'impedimento delle missioni dei funzionari presso gli organismi dell'Unione europea, con conseguenti gravi danni alla funzionalità delle amministrazioni. A fronte di ciò, meraviglia l'aumento dello stanziamento per la protezione civile: dal momento che quello corrente, per fortuna, non è un anno di gravi calamità naturali, c'è da temere che si tratti delle spese di rappresentanza che la Presidenza del Consiglio sostiene per l'allestimento delle scenografie, sempre diverse, in occasione dei vertici con i Capi di Stato e di Governo stranieri.

Per tali motivi, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore MANCINO *(Mar-DL-U)*, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2978-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* chiede preliminarmente che sia messo a disposizione della Commissione un testo a fronte con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, anche al fine di consentire la predisposizione di eventuali emendamenti.

Il presidente PASTORE assicura che il testo sarà tempestivamente predisposto dagli uffici e messo a disposizione dei senatori.

Il relatore MALAN *(FI)* si sofferma sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che riguardano non soltanto il testo del decreto-legge n. 136, da convertire, ma anche il testo e il titolo del disegno di legge di conversione.

In particolare nel titolo si introduce il riferimento alla rideterminazione di deleghe legislative e ad altre disposizioni connesse.

All'articolo 1 del disegno di legge, la Camera dei deputati ha aggiunto un comma 2, che fa salvi gli effetti degli atti compiuti fino all'entrata in vigore della legge ai sensi delle norme per la nomina dei vertici delle Autorità portuali introdotte dallo stesso decreto-legge n. 136, all'ar-

ticolo 6. All'articolo 2 è stato soppresso il comma 7, che differiva al 30 ottobre 2004 il termine per gli accertamenti tecnici relativi alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.

Per quanto riguarda il testo del decreto-legge, all'articolo 1, il comma 3 viene riformulato, precisando che agli oneri finanziari si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, e si sopprime il comma 4.

All'articolo 2, viene soppresso il comma 1, che prevede l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, mentre al comma 3 le parole «del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle altre «della finanza pubblica».

All'articolo 3-*quinquies*, è stato modificato il riferimento legislativo per la copertura delle spese relative all'indennità da corrispondere al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali.

All'articolo 5, è stato aggiunto un comma in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, per l'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento delle dighe di ritenuta. L'articolo 5-*ter* è stato soppresso. All'articolo 6, il capoverso 1-*bis* citato viene riformulato prevedendo una procedura per la nomina dei presidenti delle Autorità portuali, che corrisponde a quella proposta dal senatore Bassanini in sede di esame del disegno di legge al Senato.

All'articolo 8-*quater* è stata apportata una correzione materiale al comma 7-*bis* citato al comma 2. E' stato inoltre inserito il comma 5, che prevede il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo.

L'articolo 8-*octies* è stato riformulato, nel senso che lo stanziamento previsto per il contributo alla Fondazione italiana per le montagne viene attribuito al Corpo nazionale soccorso alpino. Sono stati inoltre soppressi gli articoli da 8-*nonies* a 8-*quaterdecies.*

Il sottosegretario VENTUCCI riferisce sul confronto svoltosi alla Camera dei deputati circa la soluzione da adottare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge, in materia di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, concluso con un accordo politico fra i Gruppi parlamentari, in base al quale sono state soppresse alcune disposizioni introdotte dal Senato.

Il senatore BUDIN *(DS-U)* si sofferma sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a suo avviso incongrua e ambigua poiché consente di operare in modi diversi nella stessa materia. A suo giudizio, si pone un problema di compatibilità costituzionale: infatti si fanno salvi gli effetti di norme previste nel decreto-legge che la stessa Camera dei deputati ha ritenuto di non dover confermare in sede di conversione. Si tratta in sostanza di un aggiramento del principio di leale collaborazione fra Stato, Regioni ed enti locali in materia di nomina dei vertici delle Autorità portuali.

Auspica, pertanto, che la disposizione sia soppressa dal Senato, in modo da salvaguardare la validità complessiva delle disposizioni in esame.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* ritiene che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati non risolva e anzi aggravi la questione di costituzionalità sollevata dalla sua parte politica, anche sulla scorta della recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, l'altro ramo del Parlamento prende atto della impossibilità di una nomina dei presidenti delle Autorità portuali che prescinda dalla partecipazione effettiva delle Regioni e dunque introduce la procedura, da lui suggerita, in base alla quale le Regioni presentano una terna di candidati, tenendo conto, fra l'altro, delle indicazioni degli enti locali. Tuttavia, il testo fa salvi gli effetti degli atti compiuti in base alle contestate norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge, ribadendo quindi una norma evidentemente incostituzionale.

A suo giudizio, vi sono inoltre disposizioni disomogenee e di costituzionalità dubbia, che non presentano i requisiti di necessità e urgenza, rispetto alle quali sono state sollevate obiezioni dalle stesse amministrazioni interessate.

Si sofferma, infine, sull'ampio rinnovo di deleghe legislative che, a suo avviso, interviene nel momento in cui si assiste a un tentativo di rivincita da parte della burocrazia ministeriale che finirà per opporre rilevanti ostacoli al riordino della pubblica amministrazione. In proposito, esprime meraviglia per il fatto che il Governo, mentre riduce drasticamente le risorse a disposizione, nel contempo introduce norme che, malgrado la formale copertura finanziaria, finiranno per determinare inutili aggravi di spesa.

Il senatore GUERZONI *(DS-U)* invita il Governo a considerare le giuste osservazioni svolte dal senatore Budin a proposito della modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge, palesemente contraddittoria rispetto alle altre disposizioni del testo.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda la norma costituzionale che contempla la regolazione degli effetti prodotti dalle norme del decreto-legge. A suo giudizio, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge non è affatto inopportuna.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea che il testo approvato dalla Camera dei deputati deve considerarsi anche sotto il profilo del consenso politico determinatosi presso la Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, che ha inteso superare le controversie sulla questione giuridica insorta in materia di nomina dei vertici delle Autorità portuali.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* manifesta il dissenso della sua parte politica dalla soluzione adottata dalla Camera dei deputati per rego-

lare gli effetti degli atti già assunti in base all'articolo 6 del decreto-legge. A suo giudizio, le osservazioni appena svolte dal sottosegretario Ventucci circa la prevalenza del consenso politico rispetto al problema giuridico, non sono condivisibili.

Dopo che il senatore BASSANINI *(DS-U)* ha preannunciato la presentazione di emendamenti, il presidente PASTORE propone di prendere atto della impossibilità di concludere l'esame del disegno di legge in titolo, in quanto la discussione in Assemblea si svolgerà e si concluderà nella seduta pomeridiana, in considerazione della circostanza che il decreto-legge scadrà alla mezzanotte di oggi.

La Commissione prende atto.

(3051) ***Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive***

(1732) ***DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive***, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2080) ***DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive***

(2598) ***ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale***

– e petizione n. 503 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1732, 2080 e 2598, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3051 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3051, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1732, 2080 e 2598 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1732, 2080 e 2598, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore MALAN *(FI)* illustra il disegno di legge n. 3051 che reca misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.

Si sofferma in particolare sugli articoli 2 e 3, a norma dei quali nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nelle candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Analoga norma è prevista dagli articoli 4, 5 e 6 per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e per l'elezione del Consiglio provinciale.

Dà conto quindi delle disposizioni di cui all'articolo 7 che reca le sanzioni per le ipotesi in cui non siano osservati i suddetti criteri nella presentazione delle liste.

Infine, ricorda che, a norma dell'articolo 8, le disposizioni di cui al disegno di legge cessano di avere efficacia decorsi dieci anni dalla loro entrata in vigore.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di svolgere l'esame del disegno di legge n. 3051, presentato dal Governo, congiuntamente al seguito dell'esame congiunto degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per una ulteriore seduta domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 8,30, per rendere alcuni pareri urgenti su disegni di legge sottoposti al suo esame.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta di domani, mercoledì 28 luglio, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,30, in modo da consentire di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3051 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,07.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

371ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) ***COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico***

(2457) ***MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario***

(2629) ***COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio scorso.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* sottolinea preliminarmente che il suo intervento nella seduta odierna sarà finalizzato a formulare rilievi di ordine tecnico e ad individuare alcuni punti del testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati che necessitano, a suo avviso, senz'altro di un intervento modificativo. Le osservazioni che svolgerà si collocheranno pertanto in questa prospettiva, che però nulla toglie alla sua posizione di ferma contrarietà alle opzioni di fondo che ispirano nel suo

insieme il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario proposto dal Governo e dalla maggioranza.

Il senatore Fassone si sofferma quindi, innanzitutto, sulla previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, sottolineando come la delega ivi conferita al Governo non è seguita dalla specificazione dei relativi principi e criteri direttivi. Si tratta di un'omissione a cui è indispensabile porre rimedio in quanto la stessa rischia o di rendere impossibile l'esercizio della delega per quanto riguarda la previsione di forme di pubblicità per gli incarichi extragiudiziari ovvero di risolversi in un vizio di legittimità della delega che il Governo decidesse eventualmente di esercitare comunque.

Passando alla previsione che introduce i test psicoattitudinali nella procedura concorsuale per l'accesso in magistratura il senatore Fassone rileva che, nell'ottica perseguita dal disegno di legge, sarebbe assai più ragionevole che tali valutazioni nei confronti del magistrato venissero spostate in un momento successivo e cioè, più precisamente, nella fase del tirocinio. A questo riguardo richiama l'attenzione sulla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) che delinea un procedimento in cui tutti i soggetti che hanno modo di seguire il tirocinante devono esprimere un giudizio sullo stesso e, sulla base di questi giudizi, viene poi espressa la valutazione finale di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie. In questo contesto si potrebbe ipotizzare che i predetti giudizi siano estesi appunto anche all'aspetto dell'idoneità psicoattitudinale all'esercizio delle funzioni che, in questo caso, verrebbe valutata in un arco di tempo molto più lungo e in un modo molto più approfondito di quanto non sia possibile nell'ambito del concorso per uditore giudiziario.

In merito alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera l) per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, il senatore Fassone sottolinea che viene configurato un meccanismo facente perno su due procedure concorsuali una per titoli ed esami alla quale è riservato il quaranta percento dei posti vacanti e una per soli titoli alla quale è riservato il sessanta percento dei posti vacanti. Le disposizioni in questione sono peraltro formulate in modo tale che, tenendo conto del numero dei presumibili posti vacanti e del numero di coloro che potrebbero risultare idonei nel concorso per titoli ed esami, vi è la concreta possibilità che il numero dei posti da assegnare in quest'ultimo concorso sia inferiore al numero degli idonei nello stesso. Una parte di questi idonei quindi non si vedrebbe assegnato alcun posto e considerato che l'idoneità conseguita non è rilevante ai fini del diverso concorso per soli titoli gli stessi finirebbero per essere penalizzati rispetto a coloro che partecipano al concorso per soli titoli e ciò in evidente contraddizione con la logica sottesa al disegno di legge.

Un altro aspetto di rilevante problematicità su cui va richiamata l'attenzione è quello di cui al numero 1 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, dove si prevede che il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottati in contrasto con

il concerto o con il parere previsto dal successivo numero 3. Si tratta di una disposizione chiaramente anomala, che realizza una sorta di «declassamento» del Ministro della giustizia e che, soprattutto, inserisce la possibilità del ricorso alla giustizia amministrativa in una materia che invece la Costituzione riserva allo strumento del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Passando poi al disposto di cui al numero 2 della lettera p) del medesimo comma 1, appare chiaramente ingiustificabile l'eccezione ivi prevista per i magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità. Se tale disposizione nasce dal timore che il numero dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità non sia sufficiente ad assicurare la formazione delle commissioni di concorso qualora si preveda per gli stessi il vincolo della non immediata confermabilità, sarebbe allora preferibile modificare la composizione delle predette commissioni di concorso piuttosto che configurare una eccezione che non ha giustificazione alcuna e che costringerebbe i predetti magistrati ad essere continuativamente impegnati nella veste di componenti delle commissioni.

Passando al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alla organizzazione del tirocinio va segnalata la previsione di cui alla lettera d), dove si prevede che i ventiquattro mesi di tirocinio siano divisi in sei mesi presso la Scuola superiore della magistratura e in diciotto mesi presso gli uffici giudiziari dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione; la conseguenza è che, se l'ufficio di prima destinazione del magistrato dovesse essere un ufficio giudicante, nel tirocinio di questo magistrato non vi sarebbe alcuno spazio per le funzioni requirenti, un esito questo sul quale non possono non manifestarsi perplessità.

Relativamente al successivo comma 3 il senatore Fassone richiama l'attenzione sul numero 2 della lettera r) il quale prevede l'acquisizione delle valutazioni dei Consigli degli ordini degli avvocati in tutti i casi in cui i Consigli giudiziari devono esprimere pareri sull'attività dei magistrati. Si tratta di una previsione che è congegnata in modo tale da richiedere un'enorme attività acquisitiva da parte dei Consigli giudiziari che presumibilmente si rifletterà in un inopportuno appesantimento delle procedure, che potrebbe invece essere evitato se la disposizione si limitasse a prevedere un'informativa ai Consigli dell'ordine, stabilendo che gli stessi formulino le loro valutazioni solo qualora lo ritengano necessario.

Sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, la lettera u) di tale comma contiene un palese errore tecnico, in quanto consente la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal Consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r) numero 1 del medesimo comma 3. La lettera r) numero 1 – a differenza del testo licenziato dal Senato che attribuiva ai Consigli giudiziari l'approvazione delle tabelle degli uffici su proposta dei titolari degli stessi – contempla ora invece soltanto un parere dei Consigli giudiziari su tali tabelle. È evidente che prevedere la reclamabilità di un parere rappresenta un vero e proprio assurdo dal punto di vista giuridico.

Passando alla materia disciplinare il senatore Fassone ritiene innanzitutto che sia necessaria un'attenta riflessione su quella che è una delle innovazioni più profonde apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato in prima lettura dal Senato e cioè, in particolare, la previsione che il procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare. Tale disposizione e il sistema che ne risulta devono infatti essere valutati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 107 della Costituzione ai sensi del quale, come è noto, il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Se la norma costituzionale non esclude la possibilità che la facoltà di esercitare l'azione disciplinare sia attribuita anche a soggetti diversi dal Ministro, così come non esclude neppure che in taluni casi specificamente individuati un soggetto diverso dal Ministro possa avere l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, non è però possibile non chiedersi che razionalità abbia un sistema in cui al Ministro si attribuisce la facoltà di promuovere un procedimento che, comunque, deve essere obbligatoriamente promosso da un altro soggetto. Si tratta indubbiamente di un'incoerenza alla quale se ne aggiunge poi un'altra in quanto il presupposto logico dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare è la tipizzazione di tutte le fattispecie di illecito disciplinare, mentre il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur avendo soppresso le norme di chiusura contenute nei numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera c) dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato relativamente agli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni, ha mantenuto una norma di chiusura contenente una previsione non tipizzata nel numero 9 della lettera d) del comma 6.

Sempre con riferimento alla materia disciplinare il senatore Fassone sottolinea come la previsione contenuta nel numero 10 della lettera c) del comma 6 dell'articolo 2, si pone in contraddizione con la previsione, di carattere più generale, contenuta nel numero 3 della medesima lettera. Infatti il numero 10 prevede che costituisca illecito disciplinare l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge determinata da negligenza grave e inescusabile, mentre il precedente numero 3 prevede che costituisca illecito disciplinare l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali. Considerato che la libertà personale rientra senz'altro nella nozione di diritti personali non si riesce a comprendere perché in questo caso specifico si richieda che l'emissione del provvedimento al di fuori dei casi consentiti dalla legge debba essere determinata da negligenza grave e inescusabile e, invece, tale requisito non è previsto per il caso in cui sia adottato, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, un provvedimento che lede altri diritti personali.

Infine il senatore Fassone si sofferma sul disposto di cui al n. 2 della lettera e) del comma 7 dell'articolo 2 che prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, la facoltà per il Ministro della giustizia di proporre opposizione al Consiglio superiore della magistratura qualora il procuratore generale della Corte di cassazione richieda alla sezione disciplinare la declaratoria di non luogo a procedere. Si tratta, da un lato, di una di-

sposizione superflua alla luce della facoltà di formulare direttamente l'incolpazione attribuita dal Ministro della giustizia al successivo numero 7 e, dall'altro di una previsione pericolosa in quanto, se il Ministro della giustizia proponesse l'opposizione, i componenti del Consiglio superiore della magistratura che dovessero decidere su questa sarebbero poi incompatibili a far parte della sezione disciplinare e a decidere sul merito dell'incolpazione, con tutte le conseguenze negative quanto alla funzionalità della medesima sezione disciplinare che da ciò possono derivare.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)*, intervenendo in discussione generale, sottolinea come la lettura dell'altro ramo del Parlamento non può ritenersi aver certo contribuito a migliorare l'articolato in esame anche perché non è stato consentito lo svolgimento di quel dialogo costruttivo tra le forze politiche che invece sarebbe stato necessario in considerazione dell'importanza della riforma. Si tratta di un testo che ritiene censurabile sotto molti profili anche di ordine costituzionale come avrà modo di evidenziare nel corso dell'esame, auspicando peraltro che alle numerose ed evidenti criticità si possa porre rimedio in sede emendativa. Si sofferma quindi sulle modifiche a suo avviso più significative introdotte dalla Camera dei deputati per sottolineare l'importanza che su di esse si svolga una adeguata riflessione.

In primo luogo, dopo aver formulato perplessità sulla genericità della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 1, ritiene criticabile, riferendosi al comma 4 del medesimo articolo 1, l'aver specificato che l'obbligo di ritrasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe sussista ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri parlamentari, «esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione». Si tratta di una limitazione non condivisibile che è stata inoltre opportunamente stigmatizzata dal Consiglio superiore della magistratura nel relativo parere dallo stesso emanato.

Il senatore Battisti, riferendosi quindi all'articolo 2, pur riconoscendo l'importanza di aver chiarito il carattere unitario del concorso di accesso in magistratura, sottolinea come purtroppo si tratti anche dell'unico miglioramento che si può registrare sul tema in esito all'intervento dell'altro ramo del Parlamento. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono infatti per lo più censurabili come ad esempio quelle che interessano le modalità di nomina ed i criteri previsti in ordine alla composizione della Commissione di concorso di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), n. 3). È da ritenersi infatti insufficiente, alla luce del dettato costituzionale, il ruolo assegnato al riguardo al Consiglio superiore della magistratura che è chiamato a formulare una sorta di semplice parere rispetto ad una nomina affidata sostanzialmente al Ministro della giustizia. Dall'insieme delle previsioni in materia di titoli e requisiti che, ove posseduti, consentono di partecipare al concorso in magistratura risulta poi fortemente indebolito il ruolo delle scuole di specializzazione per le professioni legali; aspetto questo che ritiene non potrà non avere conseguenze sul si-

stema delle scuole di specializzazione medesime, potendone finanche mettere in dubbio la sopravvivenza. Quanto poi all'innovazione costituita dai *test* di idoneità psico-attitudinale, il senatore Battisti richiama l'attenzione sull'assenza di criteri per la nomina degli esperti che saranno chiamati ad elaborare i *test*. Rileva inoltre l'assenza di qualsiasi coinvolgimento al riguardo del Consiglio superiore della magistratura che ritiene invece indispensabile e la cui assenza, oltre che a rilevare sotto il profilo della conformità alla Carta costituzionale delle disposizioni in esame, fa presagire il rischio che i *test* possano essere utilizzati dal Governo come strumento per effettuare sondaggi sulle convinzioni politiche e personali dei candidati. Appare poi censurabile il sistema di progressione in carriera delineato dalla riforma non in quanto non si condivida l'importanza di effettuare verifiche periodiche di professionalità per i magistrati, ma perché si tratta di un sistema che non consentirà in alcun modo di realizzare l'obiettivo che si intende, a parole, perseguire, quello cioè di assicurare un percorso meritocratico che valorizzi lo sviluppo della professionalità.

Costituisce poi una norma a dir poco odiosa quella che riconosce allo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione col Ministro della giustizia la natura di titolo preferenziale per l'attribuzione, a domanda del magistrato, delle funzioni di legittimità.

Il senatore Battisti – proseguendo nel suo intervento – esprime invece apprezzamento per la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), che affida a un direttore tecnico avente la qualifica di dirigente generale l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Quanto alla disciplina della scuola superiore della magistratura, sottolinea l'importanza dell'attribuzione alla stessa dell'autonomia contabile. Gli appare poi criticabile, nell'ambito della riforma dei Consigli giudiziari, il sistema delineato relativo alle valutazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati perché potrebbe finire per attribuire alle stesse un ruolo eccessivo in sede di applicazione della disposizione. Riferendosi alle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, richiama l'attenzione sulla genericità ed estrema vaghezza di alcune fattispecie di illecito che vengono previste, come ad esempio il riferimento al «coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato». Esprime altresì perplessità per le innovazioni introdotte in materia norme procedurali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, in particolare sulla figura del magistrato delegato dal Ministro a partecipare alle udienze ed a svolgere attività istruttoria nell'ambito del relativo procedimento.

Il senatore Battisti conclude quindi il suo intervento ribadendo come l'articolato gli appaia per molti versi criticabile sia sotto il profilo della conformità delle scelte operate al dettato costituzionale, sia quanto alla opportunità ed efficacia delle medesime, formulando riserva di intervenire più diffusamente sul tema in sede emendativa.

Ha quindi la parola il senatore Massimo BRUTTI *(DS-U)* che sottolinea innanzitutto come risulti di tutta evidenza, allo stadio attuale dell'esame del disegno di legge, il livello di incertezza e farraginosità che ha contraddistinto l'azione della maggioranza dopo che, nel tempo, si sono susseguiti ben due diversi testi in prima lettura al Senato e un terzo alla Camera. Ai mutamenti continui di elaborazione delle norme si è accompagnata una netta chiusura ad un libero e aperto dibattito parlamentare che ha reso di fatto inemendabile il testo mediante una non giustificata contrazione dei tempi d'esame e l'apposizione finale del voto di fiducia nel corso della seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento. Nulla autorizza a sperare in un diverso atteggiamento del Governo in questo terzo esame da parte del Senato, attesa la rigidità della impostazione data all'intero disegno di riforma e la sua inconciliabilità con le posizioni sostenute dalla opposizione. Si è di fronte ad un atteggiamento condannabile soprattutto perché una riforma di tale portata, che si qualifica di rango costituzionale, avrebbe dovuto suggerire un diverso e più produttivo approccio.

A ben vedere, rilevate le paurose oscillazioni che hanno segnato la vita di questa riforma, la stessa continua però fin dal suo nascere ad essere espressione della precisa volontà politica di limitare l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e al contempo di estendere l'area di influenza e di condizionamento della politica nei confronti del medesimo, nella convinzione che la magistratura debba essere ricondotta nel suo ambito proprio dopo un lungo periodo di invadenza e straripamento rispetto agli altri poteri.

L'erroneo convincimento di un rapporto squilibrato a favore della magistratura nei confronti della politica conduce inevitabilmente l'attuale maggioranza a coltivare e tradurre in norme uno spirito punitivo che si concretizza attraverso una riorganizzazione dell'ordine giudiziario di tipo drasticamente gerarchico e un ridimensionamento del ruolo e delle funzioni del Consiglio superiore, al fine di ricondurre la magistratura ad una posizione di subalternità, come accadeva nell'ordinamento dello stato liberale e fascista. Ne sono esempi incontrovertibili le disposizioni sull'accesso in magistratura, quelle sulla formazione nonché quelle in materia disciplinare. E proprio in merito alla disposizione recata al numero 9) del comma 6, dell'articolo 2, l'oratore incentra i suoi rilievi fortemente critici per contestare, anche dal punto di vista costituzionale, l'inclusione nel catalogo delle fattispecie sanzionabili disciplinarmente dell'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi o costituzionali. Pur sorvolando sulla difficile comprensione della dizione «potestà riservata ad organi legislativi», non può, con preoccupazione, non essere sottolineata la finalità di assicurare la certezza del diritto attraverso l'esercizio del controllo disciplinare. A giudizio del senatore Massimo Brutti appare devastante tradurre in norma di legge la sottoposizione al controllo disciplinare dell'interpretazione della legge operata dal magistrato. E ancora, quale senso attribuire alla disgiunzione «ovvero» che

separa la l'adozione di provvedimenti abnormi dagli atti e provvedimenti tipici della potestà legislativa o amministrativa?

Quanto poi ai titolari dell'azione disciplinare, individuati nel Procuratore generale presso la Cassazione e nel Ministro della giustizia, non può non essere sottolineata la confusione delle norme. Da un lato, infatti, il primo ha l'obbligo di esercitarla, il secondo la facoltà di estenderla ad altri fatti e quindi di opporsi in caso di declaratoria di non luogo a procedere. Non risulta poi chiarito sia l'ambito nel quale i due soggetti abbiano titolo ad intervenire se, il Procuratore per gli illeciti tipizzati e se il Ministro per i restanti non meglio individuati, sia cosa si intenda dire con «il Consiglio superiore decide in camera di consiglio, sentite le parti» nel caso di opposizione del Ministro alla declaratoria di non luogo a procedere richiesta dal Procuratore generale. Chi sono le parti? Si intende che anche il Ministro sia parte? In sostanza, peraltro, anche da questa confusa previsione, emerge una censurabile volontà di neutralizzare l'indipendenza della magistratura.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Massimo Brutti, pone in rilievo quindi come risulti inaccettabile la previsione per effetto della quale l'esito dei procedimenti costituisce indice per la possibilità di progressione nella carriera.

In riferimento alla facoltà del Ministro della giustizia di ricorrere in sede amministrativa contro deliberazioni concernenti incarichi di magistrati, adottate in contrasto con il concerto dello stesso, l'oratore ne sottolinea i vizi di costituzionalità in quanto non è il Ministro competente per le nomine bensì il Consiglio superiore e non risultando quindi comprensibile quale possa essere la materia di impugnativa da parte dello stesso Ministro, dovendosi inoltre sottolineare l'asistematicità della previsione rispetto all'ordinamento vigente.

L'oratore svolge quindi severe critiche rispetto alle norme relative ai concorsi per l'accesso e alla progressione in carriera della magistratura dalle quali, per l'indebito ruolo assegnato alle Commissioni, esterne al Consiglio superiore, traspare con tutta evidenza la volontà di condizionamento della politica e di espropriazione dei poteri dello stesso Consiglio. Scandalose sono poi le norme che concedono privilegi ingiustificati ai magistrati che abbiamo prestato servizio alle dirette dipendenze del Ministro, mentre diverso rilievo avrebbe dovuto assumere, sul versante dell'autonomia e dell'indipendenza, la scuola superiore della magistratura.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Massimo Brutti riconferma il giudizio decisamente negativo sul provvedimento sul quale la sua parte politica si appresta a svolgere, senza intenti ostruzionistici, la più ferma battaglia. Questa, non potendo utilmente interloquire con una maggioranza indisponibile al confronto, avrà quale interlocutore principale gli operatori della giustizia e l'opinione pubblica e sarà volta a respingere il tentativo di

sottomettere la magistratura al potere politico e a riaffermare i principi costituzionali della sua indipendenza.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

372ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) ***COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico***

(2457) ***MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario***

(2629) ***COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Prende la parola il senatore CALVI *(DS-U)* il quale sottolinea come gli interventi svolti fino a questo momento da parte degli esponenti del suo Gruppo abbiano evidenziato come l'opposizione dello stesso al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario come trasmesso dalla Camera dei deputati si sia articolata su diversi livelli. Si è formulato innanzitutto un giudizio radicalmente negativo sull'impostazione della ri-

forma e sul complessivo progetto riformatore che da essa traspare e, poi, vi sono stati ulteriori interventi che hanno evidenziato le gravi contraddizioni e le inammissibili carenze tecniche che la contraddistinguono.

Per quanto lo riguarda, il senatore Calvi fa presente di voler richiamare l'attenzione soprattutto su un aspetto che egli ritiene di centrale importanza. Come già osservato, l'*iter* complessivo del disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario si è caratterizzato per i ripetuti, radicali stravolgimenti che il testo originario ha subito e proprio la radicalità delle diverse impostazioni che si sono di volta in volta succedute nell'ambito di tale *iter* dimostra che l'attuale Governo e l'attuale maggioranza non sono in realtà portatori di un modello di giustizia al quale ispirarsi nella loro azione riformatrice.

Si tratta di una profonda carenza non solo di carattere tecnico, ma ancor più di carattere politico e culturale. E certamente questo non è un rilievo che poteva essere fatto alla riforma che portò all'ordinamento giudiziario del 1941, riforma della quale certo non condivide la filosofia politica che ne era ispiratrice, ma dietro la quale vi era chiaramente il lavoro di grandi giuristi e un ben definito modello ideale di magistratura. Al contrario, i continui stravolgimenti ai quali si è prima accennato sono il sintomo evidente di una pseudo cultura politica che si perde e si esaurisce completamente nel contingente, priva di qualsiasi visione prospettica di lungo periodo. Muovendo da questo dato, è evidente che il tentativo intrapreso da questo Governo e da questa maggioranza nella presente legislatura non potevano che risolversi in un'occasione perduta e così è stato a giudicare dall'articolato in questo momento all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Sotto un diverso punto di vista, non può poi non sottolinearsi che proprio la Commissione giustizia del Senato avrebbe potuto essere la sede in cui elaborare un progetto di riforma valido e reale e che però ciò non è stato possibile per i condizionamenti esterni che hanno impedito alla Commissione di svolgere la propria attività come avrebbe potuto, a partire da quella consapevolezza della necessità di una diversa e più efficace organizzazione della magistratura italiana da tutti condivisa.

Ha la parola il senatore MARITATI *(DS-U)* il quale sottolinea che il disegno di legge, alla sua quarta versione, ha subito radicali trasformazioni al punto da essere qualcosa di sostanzialmente diverso rispetto al testo originario. La circostanza in sé non stupirebbe se, nonostante i non pochi rimaneggiamenti subiti, avesse assunto un profilo accettabile per l'ordine giudiziario e soprattutto per i destinatari del servizio giustizia. Nulla di tutto ciò, non essendovi una sola disposizione, in tutto il disegno che possa essere considerata o solo presentata, sia pure parzialmente utile a migliorare il servizio nei confronti dei cittadini utenti.

Al contrario, alle ataviche carenze e disfunzioni si aggiungerà il serio rischio per i cittadini italiani di doversi confrontare con una magistratura meno indipendente e perciò meno in grado di affrontare i delicato compito della funzione con la dovuta indipendenza, professionalità ed efficacia.

Ritiene di potersi astenere dal sottolineare alcune delle ragioni già egregiamente esplicitate dai senatori che lo hanno preceduto, in particolare dal senatore Fassone, che condivide integralmente, e di procedere ad una disamina di alcuni punti del disegno di legge, come modificato dalla Camera, che in modo più evidente meriterebbero di essere corretti e comunque riformulati. Innanzitutto, al numero 2 dell'articolo 1 risulta soppressa la delega all'istituzione dell'ufficio del giudice che certo avrebbe potuto offrire un contributo positivo per un più corretto ed efficace modo di esercitare la funzione giudiziaria da parte dei giudici italiani.

Non può certamente essere un caso che sia stato soppresso, atteso che le finalità complessive del disegno di legge non sono affatto orientate nella direzione di offrire con sollecitudine al Paese un'amministrazione della giustizia in grado di rispondere alle istanze dei cittadini in modo corretto ed in tempi accettabili.

Alla lettera g) dell'articolo 1 è stata poi inserita la specifica delega a «prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado». Ebbene, da molti anni, l'Associazione nazionale magistrati ha elaborato un codice di autoregolamentazione in materia, prevedendo in sostanza che i magistrati non debbano quasi mai assumere incarichi extragiudiziari, essendo fin troppo evidenti i rischi in ciò insiti nel disegno di legge licenziato dalla Camera invece si fa riferimento unicamente alla previsione della loro pubblicità, quasi che questo solo accorgimento, per quanto necessario, possa essere in grado di neutralizzare il potenziale negativo degli incarichi. La mancanza di un divieto assoluto o un rigido ridimensionamento degli incarichi ai magistrati in servizio costituisce un indubbio passa indietro, rispetto alla posizione assunta dalla magistratura associata che peraltro è stata in buona parte condivisa dal Consiglio superiore della magistratura negli ultimi anni.

Alla lettera t), n. 1 dell'articolo 2 si prevede che presso le quattro maggiori corti di appello, «la organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non avente carattere giurisdizionale siano affidata ad un direttore tecnico...». Non è in discussione la necessità di ristrutturare il settore propriamente amministrativo degli uffici giudiziari e di una loro qualificata direzione che sia in grado di razionalizzare i servizi ed ottimizzare l'uso delle risorse.

L'aspetto in questione che ha ripetutamente fermato o rallentato la riforma in tal senso, sta nel fatto che un dirigente amministrativo posto all'interno degli uffici giudiziari, in posizione del tutto autonoma e svicolata dai dirigenti magistrati, può costituire un obiettivo ostacolo al libero ed incondizionato dispiegarsi delle funzioni giudiziarie. È sufficiente pensare alla importanza di porre a disposizione o meno dei magistrati impegnati in delicate indagini o processi, i mezzi indispensabili al corretto e compiuto dispiegarsi delle funzioni, per comprendere quanto sia indispensabile riconoscere al magistrato, capo dell'ufficio, la possibilità di dire l'ultima parola su tutto ciò che direttamente o indirettamente possa incidere sull'effettivo svolgimento delle funzioni giudiziarie e sulla efficienza delle stesse. Al riguardo, più in particolare, la domanda da porsi è se l'e-

spressione «giurisdizionale» sia stata usata nella delega in senso tecnico processuale ovvero se con essa si intenda comprendere, sia pure in modo improprio, anche la fase delle indagini preliminari e comunque ogni attività posta in essere dai magistrati prima della fase del giudizio. Volendo restare ad un uso corretto del termine giurisdizionale, non c'è chi non veda la pericolosità di una gestione amministrativa di servizi che incida immediatamente sull'esercizio delle attività giudiziarie, anche se non inerenti la fase propriamente giurisdizionale. Per essere più espliciti, sarà sufficiente far mancare i mezzi necessari nei tempi dovuti ad un pubblico ministero o giudice per le indagini preliminari, per incidere negativamente anche sull'esito delle indagini e delle attività svolte dai magistrati. Ed ancora nello stesso articolo, si prevede che gli stessi direttori tecnici avranno tra l'altro il compito di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico di lavoro.

A tali considerazioni devono essere aggiunte le ulteriori relative al fatto che tali funzionari di diretta emanazione del Ministro della giustizia, possano intervenire in un così delicato settore, in modo del tutto autonomo e senza un necessario raccordo con gli uffici della magistratura dei distretti interessati.

In sostanza, si è in presenza di un decentramento ministeriale con funzioni assai ampie che rischiano in modo neppure tanto surrettizio di rendere possibile uno sconfinamento del potere governativo nell'area dell'indipendenza della magistratura.

Quanto poi alle norme sulla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, il senatore Maritati giudica questo uno dei punti più devastanti, dal punto di vista dell'assetto istituzionale, poiché lasciano trasparire una chiara volontà punitiva nei confronti dei magistrati.Dalla riforma esce tratteggiata infatti non la figura di un dirigente degli uffici di Procura, ma di un vero e proprio «ras» della funzione requirente. Ne risulta compromessa ogni forma di autonomia dei magistrati del pubblico ministero, trasformato alla stregua di un dipendente amministrativo del tutto privo di qualsiasi possibilità di pensare ed agire in modo conforme al ruolo ed alla funzione conferita dalla costituzione.

Passando poi ad analizzare il contenuto del comma 4, lettera h) dell'articolo 2, l'oratore svolge severi rilievi critici sul modo in cui è stata riproposta la figura del procuratore aggiunto che in conformità ad una logica perversa, è stata sostanzialmente sottratta al vaglio ed alla nomina del Consiglio superiore della magistratura ed affidata alla discrezionalità del capo dell'ufficio che potrà delegare e quindi revocare la delega all'aggiunto senza il rispetto di criteri predeterminati. Eppure, nello stesso articolo è previsto che il procuratore dovrà indicare i criteri ai quali dovrà conformarsi nell'affidare però solo alcune categorie di affari giudiziari ai sostituti del suo ufficio. Risulta incomprensibile chiedersi perché mai, dopo aver riconosciuta la valenza dei criteri cui un dirigente deve uniformarsi nel distribuire gli affari giudiziari, questa regola dovrebbe valere solo per taluni affari e non per tutti. Si tratta di una previsione che denota

ancora una volta la volontà di questa maggioranza di dare vita ad uffici di procura simili ad organismi di tipo fortemente gerarchizzato che non trovano analogie neppure nell'organizzazione militare. Escludere alcuni affari giudiziari dal sistema dell'assegnazione in forza di criteri obbiettivi e prestabiliti, vuol dire unicamente che si intende prevedere la possibilità di controllare politicamente la gestione delle indagini che riguardino particolari interessi.

Nella stessa lettera c) del medesimo comma 4 è previsto che i procuratori aggiunti, o i magistrati delegati al compimento di affari o di singoli atti, devono attenersi nell'adempimento della delega ai suddetti criteri, con facoltà per il procuratore capo di revocare la delega conferita in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri, che il procuratore della Repubblica trasmetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca dalla delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto, e che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali. A giudizio del senatore Maritati si tratta di una procedura veramente singolare e improntata al mero arbitrio del capo dell'ufficio. Ed infine la previsione più inquietante che prevede la obbligatorietà di inserire nel fascicolo personale del magistrato la revoca e le eventuali osservazioni e, pare di capire, nulla più. Insomma sarà sufficiente che un malcapitato sostituto o nominato aggiunto ponga in essere un atto o un comportamento non condiviso dal suo «capo» perché questi gli rovini la carriera.

L'oratore auspica quindi che almeno su questo punto la Commissione vorrà riflettere ed intervenire in quanto, se è vero che occorrono regole che siano in grado neutralizzare i possibili eccessi ed abusi da parte di magistrati inidonei, nel contempo occorrono regole che garantiscano i magistrati da abusi o prevaricazioni interne ad opera dei dirigenti dell'ufficio, al fine di assicurare una gestione unitaria ed armonica dell'ufficio di procura nel rispetto dei ruoli e delle competenze di tutti i soggetti.

L'ultima parte dello stesso comma prevede la possibilità per il procuratore di fissare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e perfino nella impostazione delle indagini. Il procuratore pertanto, detta regole, traccia linee e programma nei confronti di tutti, ma a quali regole dovrà egli attenersi non è detto nel disegno di legge. Non è fuori di luogo sospettare che una simile impostazione conduca a porre i capi degli uffici a loro volta sotto la responsabilità del Ministro, organo politicamente responsabile.

Anziché cercare surrettiziamente di limitare l'autonomia della magistratura, si dovrebbe, a suo avviso, intervenire per rafforzarla sul piano della professionalità e della responsabilità, non trascurando certamente la circostanza che il responsabile dell'ufficio possa intervenire, nel rispetto delle regole, per evitare danni gravi a terzi ed alla immagine della giustizia.

Del tutto sproporzionata appare poi la previsione dell'obbligo per il sostituto di ottenere il previo assenso del dirigente prima di emettere ogni e qualsiasi richiesta o provvedimento restrittivo della libertà personale o reale, e nel contempo di assai difficile praticabilità soprattutto per gli uffici di media o grande dimensione, così che, anche in questo caso, la rigida previsione rischia di essere rilevante solo per i casi particolari ed in indagini attinenti a particolari interessi. Sarebbe sufficiente prevedere che il sostituto prima dell'emissione del provvedimento cautelare sia tenuto ad informarne il dirigente dell'ufficio, il cui supporto, tra l'altro, nella gran parte dei casi è richiesto dagli stessi sostituti a fini di evidente copertura professionale.

Positivo è in via di principio concentrare e verificare la diffusione di notizie attinenti le attività concernenti le indagini in corso, ma risulta indubbiamente eccessivo impedire il contatto tra le fonti di informazioni ed i magistrati titolari delle indagini. Il tema è più conferente ad uno statuto deontologico con il quale definire comportamenti volti ad evitare eccessi di presenzialismi e di sovraesposizione dei singoli magistrati, ma non è accettabile escludere la possibilità e talvolta la opportunità che il magistrato, incaricato delle indagini, rilasci contenute ed utili dichiarazioni, senza perciò incorrere in sanzioni disciplinari. Richiederebbe poi una maggiore specificazione il concetto di «equilibrio e misura» richiesti per non incorrere nell'illecito disciplinare previsto per chi dovesse rilasciare dichiarazioni ed interviste.

Grave appare la eliminazione operata dalla Camera dell'inciso, al n. 11 comma 6 lettera c) che prevedeva, nel testo del Senato, l'esclusione della responsabilità disciplinare per l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'art 12 delle disposizioni delle leggi in generale, ma anche per quella di valutazione del fatto e delle prove. La modifica appare di particolare gravità perché non fa altro che reinserire il sindacato disciplinare nel merito dell'attività giurisdizionale; non solo infatti la attività di interpretazione della norma ma, al pari, anche la valutazione del fatto e delle prove attengono al merito della attività giurisdizionale.

Parimenti inaccettabile risulta la ipotesi di responsabilità del magistrato che, oltre ad iscriversi e a partecipare alle attività dei partiti politici – attività peraltro già vietata dalla legge – dovesse essere coinvolto in attività di « centri politici o affaristici»che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato. Trattasi di una previsione del tutto vaga e generica che comporterebbe inevitabili errori o abusi nella valutazione dell'ipotizzato illecito disciplinare. Eccessivamente lunghi risultano essere poi i tempi in cui l'azione ed il procedimento disciplinare dovrebbero essere svolti ed esaurirsi.

Proseguendo nella sua disanima del provvedimento, il senatore Maritati ritiene di dover giudicare positivamente la previsione che l'azione disciplinare sia obbligatoria e che dell'inizio della stessa il Procuratore generale presso la cassazione renda edotto il Ministro.

Meno condivisibile appare la possibilità conferita al Ministro di impugnare la richiesta del Procuratore Generale di declaratoria di archivia-

zione, dinanzi al Consiglio superiore della magistratura che resta l'organo competente a giudicare sulle incolpazioni al magistrato a carico del quale si procede. Ciò significherebbe chiedere al Consiglio superiore della magistratura in sostanza di anticipare un giudizio prima di averlo iniziato e concluso.

Altrettanto non condivisibile appare l'ipotesi di una partecipazione del tutto autonoma del Ministro nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati raggiunti da incolpazioni disciplinari, non risultando affatto chiaro in quale veste e con quali poteri dovrebbe divenire parte di un procedimento in cui sono già presenti e definite tutte le parti processuali che rappresentano gli interessi in gioco. A meno che non gli si voglia assegnare il ruolo di un secondo Pubblico ministero, la qual cosa si pone in insanabile contrasto con la sua funzione tipicamente politica e costituzionalmente prevista di attivare una verifica disciplinare e non anche di divenire parte del relativo procedimento disciplinare.

Quanto poi alla modifica dell'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario prevista al comma 33, si tratta di una norma che se realmente attuata introdurrebbe nel nostro ordinamento il *vulnus* più grave di tutta la riforma. Il Ministro, prima della relazione del primo Presidente della cassazione e dei presidenti delle Corti di appello, all'inizio dell'anno giudiziario dovrebbe dettare «le linee di politica giudiziaria per l'anno in corso».

Quale relazione dovrebbe intercorrere tra le dichiarazioni sulle linee guida dettate dal Ministro e le successive relazioni sull'amministrazione della giustizia rese dai Presidenti delle corti di appello? Quali i limiti delle dichiarazioni guida del Ministro e quali i soggetti che dovranno attenersi alla osservanza di dette linee? Atteso che l'attività giudiziaria è svolta dai magistrati, si dovrebbe ritenere che dopo una simile riforma la politica giudiziaria verrà segnata dal ministro e che i magistrati diventeranno meri esecutori della stessa, con la conseguenza che il ministro potrà farli processare disciplinarmente e seguire direttamente l'intero procedimento a loro carico?

Ed infatti, rendere comunicazioni «sulle linee di politica giudiziaria, rappresenta un atto politico di rilevante importanza non solo per la materia su cui intervengono ma anche per la sede Parlamentare in cui verrebbero rese. Orbene, chi dovrebbe essere il responsabile della realizzazione delle linee politiche dettate dal Ministro davanti al Parlamento? Certamente il Ministro sarà responsabile politicamente ma per tenere fede agli impegni assunti in sede parlamentare dovrà pure esercitare il suo potere ed il controllo necessario affinché il programma di politica giudiziaria alla fine dell'anno risulti realizzato e le linee rispettate. A questo punto la risposta diviene drammaticamente semplice: gli unici organi competenti ad esercitare attività e funzioni giudiziarie nel nostro paese sono i giudici ed i procuratori della Repubblica e pertanto se il ministro detta le linee della politica giudiziaria appare più che evidente che egli dovrebbe conseguentemente controllare, verificare che nel corso dell'anno giudiziario i magistrati operino in conformità delle linee da lui autonomamente tracciate ed esposte in

Parlamento. Di quali strumenti giuridici il Ministro intenderà servirsi per attuare questo singolare programma?

Considerando che in base alla normativa vigente, ordinaria e soprattutto costituzionale, non vi sono possibilità che il ministro eserciti controlli e poteri di alcuna natura sull'operato della magistratura, si potrebbe ritenere che l'articolo del disegno di legge in esame contiene un'ipotesi di intervento del Ministro del tutto formale quanto inutile perché privo di ogni strumento idoneo ad assicurare l'attuazione ed il rispetto delle linee di politica giudiziaria.

Ciò non toglie tuttavia che la previsione mostra tutta la gravità e pericolosità di un disegno che sempre di più manifesta l'intenzione di questa maggioranza, o di coloro che hanno ritenuto di inserire questa figura, di volere attuare un programma di «gelliana» memoria che tende a modificare l'assetto istituzionale e costituzionale del Paese in senso autoritario con un controllo dell'esecutivo sulla magistratura.

La modifica dell'articolo 86 infatti segue alla ristrutturazione degli uffici di Procura, ad una ridefinizione delle regole sulla responsabilità disciplinare, all'intervento del tutto invasivo del Ministro nel procedimento disciplinare: c'è quanto basta per assicurare un controllo subdolo quanto stringente della magistratura, selezionando e valutando il magistrato in ogni fase della sua carriera, ingabbiando ogni magistrato della pubblica accusa in una struttura di ufficio rigidamente controllata, con non poche occasioni di incorrere in violazioni disciplinari: dal dissenso con il capo dell'ufficio alla partecipazione ad attività esterne non meglio identificate e perfino alla valutazione dei fatti e delle prove in un modo non coincidente con il punto di vista del capo dell'ufficio o dello stesso ministro ora dotato di ben maggiori poteri di controllo e di diretto intervento nel procedimento disciplinare.

Interviene il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* il quale sottolinea, preliminarmente di condividere le osservazioni critiche emerse fino adesso nel corso del dibattito. L'articolato licenziato dalla Camera dei deputati è semplicemente «pazzesco» e ciò a cominciare dal fatto che, in conseguenza dell'accorpamento di diversi articoli originari in un unico articolo in conseguenza del ricorso allo strumento della questione di fiducia, esso è diventato del tutto illeggibile.

Più in particolare, il senatore Dalla Chiesa si sofferma poi sulla introduzione dello strumento dei *test* di idoneità psicoattitudinale per l'accesso in magistratura, sottolineando come l'esigenza sottesa a tale scelta sia indubbiamente un'esigenza reale, quella cioè di garantire buonsenso ed equilibrio nell'amministrazione della giustizia. Rispetto a questo fine, però, la strada seguita dal Governo e dalla maggioranza non solo non raggiunge l'obiettivo, ma rischia di determinare effetti controproducenti. I *test* psicoattitudinali cui si fa riferimento sono infatti uno strumento di selezione già usato da molto tempo ma l'esperienza ne ha dimostrato i pericoli e le insufficienze. Essi si fondano sul presupposto della prefigurazione di un tipo professionale che costituirebbe il modello ideale per

una struttura organizzativa che esercita determinate funzioni, ma tale assunto oltre a poter essere in sè opinabile, soprattutto non tiene conto del fatto che le strutture organizzative complesse richiedono per il loro efficace funzionamento tipi e capacità professionali diversi e soltanto la sinergia fra questi assicura la funzionalità della struttura. Se l'obiezione testé fatta già di per se deve considerarsi decisiva, ad essa ne va aggiunta un'altra ugualmente insuperabile rappresentata dal fatto che ovviamente il vaglio dei *test* attitudinali non fornisce nessuna garanzia sul fatto che la persona che viene assunta in magistratura non diventi uno squilibrato nei successivi dieci, venti o trent'anni, e rispetto a questa eventualità non è previsto nessuno strumento di controllo. Conclusivamente il mezzo individuato dalla maggioranza e dal Governo non raggiunge il fine perseguito e rischia per di più di penalizzare la magistratura e quindi l'efficienza degli uffici giudiziari, impedendo l'acquisizione di professionalità che sarebbero invece senz'altro utili.

Un altro aspetto su cui richiamare l'attenzione è la scelta della valutazione della professionalità dei magistrati incentrata essenzialmente su un sistema di tipo concorsuale. È sua convinzione che in un'organizzazione complessa come la magistratura gli esami non costituiscano una forma corretta e opportuna di valutazione. La saggezza, l'equilibrio, il senso delle istituzioni non si misurano mediante gli esami e – come dimostra l'esperienza di organizzazioni analoghe alla magistratura, ad esempio, la Scuola – la professionalità deve essere valutata anche tenendo conto delle caratteristiche specifiche della realtà con cui la stessa interagisce. D'altra parte basta considerare la figura di procuratore della Repubblica delineata nel comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame per avere la conferma di come la professionalità richiesta a questo soggetto non potrà certo essere misurata mediante un meccanismo concorsuale.

Incomprensibile, oltre che inaccettabile, è poi la disposizione contenuta nel numero 11 della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, laddove si prevede che ai fini della valutazione per il passaggio alle funzioni superiori si terrà conto anche degli esiti dei provvedimenti adottati. La pur comprensibile esigenza di considerare l'ipotesi del magistrato che adotta provvedimenti che vengono continuamente e regolarmente annullati dai giudici superiore non può in alcun modo giustificare una formulazione assurda come quella proposta che finisce paradossalmente per revocare in dubbio la stessa necessità dell'esigenza di più gradi di giudizio.

Con più specifico riferimento alle tematiche dell'organizzazione giudiziaria il progetto di riforma si muove in una direzione esattamente opposta a quella che sarebbe necessaria, moltiplicando i livelli gerarchici e le prescrizioni. Si tratta di una scelta che l'esperienza ha dimostrato fonte inevitabilmente di disfunzioni e che non per nulla è stata da molto tempo abbandonata da organizzazioni ancora più complesse di quelle qui considerate, che tendono a muoversi appunto nel senso della riduzione dei livelli gerarchici e delle prescrizioni operative.

Il Governo e la maggioranza hanno alla fine fatto propria l'idea del «*manager* giudiziario» con la previsione di carattere sperimentale relativa

ai distretti di corte d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Sarebbe stato auspicabile che proprio su temi di questo tipo, aventi un'incidenza diretta sull'efficacia del servizio giustizia, il Ministro avesse concentrato la propria attenzione, accettando semmai in relazione agli stessi il rischio di uno scontro con la magistratura.

Altro aspetto del testo approvato dalla Camera dei deputati su cui il giudizio deve essere radicalmente negativo è poi il chiaro tentativo di una politicizzazione della magistratura volta a limitarne sostanzialmente l'indipendenza e di cui è segno inequivocabile il ruolo straripante del Ministro della giustizia. In questo contesto, oltre che inaccettabile è addirittura incredibile la previsione come titolo preferenziale, per l'accesso a funzioni superiori o a incarichi direttivi, dello svolgimento di incarichi ministeriali o di diretta collaborazione con il Ministro. Al riguardo va sottoscritta in pieno l'espressione usata dal senatore Ayala e che cioè si tratti veramente di «servi che si cucinano il piatto di lenticchie». Si è riuscita ad immaginare una norma che consentirà di moltiplicare i magistrati che per il solo fatto di essere stati collaboratori del Ministro avranno diritto di passare avanti ad altri magistrati.

Per quanto riguarda la materia disciplinare, pur dovendosi riconoscere che vi è una non trascurabile minoranza di magistrati il cui comportamento non è contraddistinto dall'autocontrollo che sarebbe necessario e che indubbiamente vi è l'esigenza di fissare dei limiti, è però altrettanto indubbio che in taluni casi la formulazione delle fattispecie di illecito disciplinare avrebbe dovuto esser calibrata in modo assai più preciso, evitando previsioni ambigue e dalla portata incerta.

Conclude formulando quindi un giudizio complessivamente negativo sul disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dalla Camera dei deputati, evidenziando come i pochi miglioramenti introdotti non valgano a compensare altre modifiche che o hanno reso più problematico il testo o hanno addirittura finito per contrassegnarlo in modo ancora più negativo.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

195ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore CASTAGNETTI *(FI)* evidenziando come la Commissione, per quanto di competenza, sia chiamata a rendere parere alla Commissione Bilancio sulla conversione in legge del decreto 168 del 2004, che reca disposizioni urgenti per il contenimento della spesa pubblica e tende ad ottemperare alle indicazioni emerse in sede ECOFIN.

Dalla Tabella 1 risulta che le misure recate dal decreto legge incideranno per circa dieci milioni di euro sulle risorse autorizzate per la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo che, come noto, è materia all'attenzione della Commissione, sia per il prosieguo dei lavori del Comitato ristretto sulla revisione della disciplina per la cooperazione allo sviluppo, sia per l'esame dei decreti del Governo innovativi della normativa di rango subordinato.

Passa quindi ad indicare l'entità delle riduzioni di autorizzazione alla spesa contenute nella tabella 1. Le riduzioni sulle autorizzazioni di spesa per la Tabella C, su cui i lavori presso la Camera dei Deputati non hanno inciso, riguardano, tra l'altro, le Associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e i contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi su cui questa commissione si è più volte soffermata: si tratta di una decurtazione di spesa che ammonta globalmente a 500.000 euro.

Venendo alle riduzioni su leggi pluriennali di spesa, si è inciso sulle autorizzazioni relative ai Comitati degli italiani all'Estero e sui Comitati dei presidenti. Due voci sulle quali la contrazione dei fondi è significativa, attestandosi rispettivamente sulle percentuali del 50% e del 49%.

Per quanto riguarda, infine, la contrazione degli stanziamenti non aventi natura obbligatoria, il totale delle riduzioni ammontava a 47, 3 milioni di euro prima dell'intervento modificativo presso la Camera dei Deputati, ove, invece, esso è stato ridotto a 45,99 milioni. Gli stanziamenti che hanno subito una più rilevante riduzione sono quelli discrezionali non aventi natura obbligatoria, rivisti peraltro da alcuni interventi modificativi della Camera dei Deputati, con un'incidenza chiaramente basata maggiormente sui consumi intermedi piuttosto che sugli investimenti. La sommatoria delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa si attesta sul 18% della dotazione per l'anno 2004 ed è da quantificarsi in 47.7 milioni di euro totali.

In conclusione, con il decreto, che apporta una correzione di rotta ai conti pubblici, il Ministero degli Esteri non vede intaccate le proprie risorse più di altri grandi dicasteri quali, ad esempio, quello dell'Ambiente e delle Attività produttive.

In base a tali rilievi, propone quindi di rendere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La senatrice BONFIETTI *(DS-U)* dichiara la propria contrarietà sui contenuti del decreto-legge n. 168 con il quale, operando significative riduzioni alle autorizzazioni di spesa relative a molti ambiti sensibili per l'azione dei Ministeri, si finisce per indebolire la capacità di azione e di operato degli stessi Dicasteri e, in particolare, la stessa vita e funzione dei Comitati degli italiani all'estero. Affermando che tali decurtazioni sono solo parte di un generale intervento di contrazione delle risorse a disposizione dell'apparato e delle amministrazioni pubbliche, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ha la parola il senatore PELLICINI *(AN)* sottolineando che, pur non potendosi negare la rilevanza delle decurtazioni di fondi per le funzioni dei Comitati degli italiano all'estero, tale intervento era nei fatti indilazionabile e ineliminabile a causa degli stretti vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea recentemente ribaditi in sede ECOFIN. Dovendosi forse eccepire che Francia e Germania hanno potuto beneficiare in passato di una sorta di deroga al rispetto dei parametri citati, annuncia comunque il voto favorevole del proprio gruppo su un provvedimento che pur impopolare, è da ritenersi necessitato.

Il senatore ANDREOTTI *(Aut)* evidenzia come il rispetto dei parametri di Maastricht non vada interpretato come un vincolo stringente e penalizzante; andrebbero invece stigmatizzati i casi di deroga citati dal senatore Pellicini, dal momento che il rispetto del limite al rapporto tra deficit e PIL ha anche una indubbia efficacia di responsabilizzazione nei con-

fronti delle politiche di bilancio condotte dai Governi dei Paesi membri ed in particolar modo da quelli italiani.

Non essendovi altri iscritti a parlare il relatore presidente CASTAGNETTI *(FI)* pone ai voti la proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole alla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame per le parti di competenza.

IN SEDE REFERENTE

(3029) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore Calogero SODANO *(UDC)* sottolineando come l'Accordo euromediterraneo di associazione fra il Libano e l'Unione europea, firmato il 17 giugno 2002, si inserisca nel quadro della politica mediterranea dell'Unione europea inaugurata dalla Conferenza di Barcellona del 1995 e proseguita con la Conferenza ministeriale di Valencia del 2002, nel corso della quale è stato approvato un Piano d'azione finalizzato a dare impulso politico allo stesso processo di Barcellona.

In particolare, la Conferenza ha previsto un approfondimento delle relazioni politiche; la creazione di un quadro di cooperazione nell'ambito degli spazi di libertà, giustizia e *governance* soprattutto in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e alla questione dell'immigrazione; la creazione di una fondazione euromediterranea destinata a promuovere il dialogo tra le culture e le civiltà ed accrescere la visibilità del Processo di Barcellona; infrastrutture regionali di trasporti, di energia e delle telecomunicazioni e del collegamento alle reti transeuropee; attuazione di strategie nazionali per garantire lo sviluppo durevole e un livello elevato di protezione dell'ambiente; adozione di uno specifico programma di cooperazione in materia di giustizia e affari interni.

Sotto quest'ultimo aspetto, il profilo relativo alla libera circolazione delle persone appare oggetto di particolare attenzione, data la centralità per l'Unione europea delle problematiche relative al contrasto dell'immigrazione clandestina, del traffico di persone, della criminalità organizzata.

In Libano, a quanto risulta, vi è grande attesa per la ratifica di questo accordo, potendo esso svolgere un ruolo trainante anche con riferimento alle relazioni fra l'Unione europea e l'intera area con speciale riguardo alla Siria. Esso potrà contribuire a favorire un significativo progresso nell'assetto geopolitico della regione mediorientale, per la realizzazione degli obiettivi di pacifica cooperazione nell'area e di stabilizzazione politica.

Oltre a rilevanti concessioni in materia commerciale, l'Accordo mira a facilitare la completa liberalizzazione per le esportazioni di prodotti agricoli libanesi verso l'UE (ad eccezione di una decina di prodotti «sensibili» per l'agricoltura europea); significative riduzioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati e per i prodotti industriali europei. L'Accordo impegna inoltre il Libano ad adottare una normativa commerciale in linea con gli standard internazionali in materia di concorrenza (entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo), protezione della proprietà intellettuale, anti-dumping e anti-sovvenzioni e appalti pubblici.

Nel contesto dei rapporti tra l'Europa e gli altri Paesi del sud del mediterraneo, le procedure per la conclusione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e la Siria erano già ultimate nel dicembre 2003, momento in cui la contrarietà di alcuni Paesi dell'Europa del Nord al contenuto di alcune clausole ne ha bloccato l'ulteriore *iter*. L'Accordo di associazione fra l'Unione europea e l'Algeria è stato recentemente approvato dall'Assemblea del Senato. A suo parere, però, i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo appaiono ancora troppo deboli; il loro rafforzamento nel quadro del processo euromediterraneo di Barcellona, dovrà muoversi di pari passo con il processo di Agadir, relativo alla creazione di una zona di libero scambio fra Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia.

Anche per tali ragioni, appare opportuna una pronta ratifica dell'accordo in esame.

Interviene il senatore ANDREOTTI *(Aut)* evidenziando l'opportunità di un più diretto coinvolgimento della Libia nel quadro del partenariato euromediterraneo, in modo che la Repubblica libica possa presto abbandonare il ruolo di mero osservatore del processo di integrazione tra le due sponde del Mediterraneo, con il perfezionamento di un accordo di associazione pari a quello in ratifica.

Il senatore PELLICINI *(AN)* conviene con quanto rilevato dal senatore Andreotti ritenendo che il ruolo della Libia e l'attuale contesto dei suoi rapporti con i Paesi mediterranei dell'Unione possano rappresentare fattori di stabilità e di pacificazione nell'area, rientrando, tra l'altro, nel quadro della tradizionale politica estera, di sensibilità verso il mondo arabo oltre che nei confronti di Israele, condotta in passato dagli Esecutivi italiani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

D I F E S A (4ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE dà conto di una recente missiva del Presidente del Senato relativa allo svolgimento di missioni e sopralluoghi. Sulla base dei contenuti restrittivi di quest'ultima (imposti sia da esigenze di contenimento della spesa, sia dalla necessità di assicurare la presenza del numero legale in Assemblea in occasione di votazioni), propone alla Commissione di anticipare la missione in Egitto (presso il 10º Gruppo navale operante nell'area di Sharm el Sheik) e in Libano (presso il reparto di elicotteri ubicato a Nakura), già deliberata nelle sedute del 31 marzo e del 30 giugno e prevista per le giornate comprese tra il 20 ed il 24 settembre, in un arco di tempo compreso tra il 16 ed il 20 settembre, nonché di ridurre il numero complessivo della delegazione ad otto senatori.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(3042) ***Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente CONTESTABILE rende noto preliminarmente che sono pervenuti i pareri della Commissione Affari Costituzionali (non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti), Giustizia (favorevole), Affari Esteri (favorevole), Bilancio (non ostativo con osservazioni sul testo e parte favorevole parte contrario sugli emendamenti), Sanità (favorevole con osservazioni), Politiche dell'Unione Europea (favorevole).

In particolare, la Commissione Affari Costituzionali premesso che l'articolo 11 sembrerebbe volto a salvaguardare gli effetti e i rapporto giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 160 del 2004, soppresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e riproposte nel disegno di legge in titolo, ha espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a chiarire ed esplicitare che gli atti, le attività e le prestazioni di cui si prevede la convalida sono quelli adottati in base alle disposizioni del decreto-legge citato, consentendo così l'individuazione di un *dies a quo* che delimiti l'ambito di applicazione della suddetta convalida, e segnalando altresì l'opportunità di escludere l'operatività dell'articolo 11 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, che intervengono in materia penale, laddove venga in rilievo l'applicazione del principio del *favor rei*.

Dal canto suo la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 4.0.1, 4.0.2, 8.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.06, 8.0.7 sui quali ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente precisa quindi che, qualora nel corso della seduta si esaurisca l'esame del disegno di legge in titolo, la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21,15, non avrà luogo.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno e delle relative proposte emendative.

Il senatore BOCO *(Verdi-U)* preannuncia il voto favorevole agli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, volti ad espungere la partecipazione all'operazione *Enduring Freedom* dal novero delle altre missioni di pace, dichiarando altresì di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2 del senatore Bedin.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2, sottolineando che esso si prefigge di inquadrare l'intero impegno italiano in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF, nata in ambito multilaterale sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Interviene quindi il senatore GUBERT *(UDC)*, preannunciando, a titolo personale, il voto favorevole sull'emendamento 1.2.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2 ed 1.3.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* preannuncia, a nome della sua parte politica, il voto di astensione sull'articolo 1 nel suo complesso, sulla base della mancata approvazione dell'emendamento 1.2, volto ad assegnare l'intero contingente italiano alle dipendenze della missione ISAF.

Interviene anche il senatore BOCO *(Verdi-U)*, per esprimere l'avviso contrario sull'articolo 1 a nome del proprio Gruppo di appartenenza.

È quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 1, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

La Commissione procede successivamente all'esame dell'articolo 2, e dell'unico emendamento ad esso presentato.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente CONTESTABILE pone separatamente in votazione dapprima l'emendamento 2.1, che risulta respinto, e successivamente l'articolo 2 nel testo proposto dalla Camera dei Deputati, che risulta invece approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente CONTESTABILE constata che nessuno chiede di intervenire per svolgere dichiarazioni di voto. Pone quindi in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, quale licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che risulta approvato.

Si procede successivamente all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

Il senatore BOCO *(Verdi-U)* interviene brevemente per preannunciare il voto favorevole all'emendamento 4.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.1. Posto ai voti, risulta poi approvato l'articolo 4 nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* interviene brevemente per preannunciare il voto favorevole all'emendamento 4.0.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa all'esame degli articoli 5 e 6, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente CONTESTABILE pone separatamente ai voti gli articoli poc'anzi citati, che risultano approvati Commissione.

Si procede pertanto all'esame dell'articolo 7 e delle relative proposte emendative.

Il senatore BOCO *(Verdi-U)* preannuncia, a nome della sua parte politica, il voto favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

Sugli emendamenti poc'anzi citati interviene per dichiarazione di voto favorevole anche il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, dichiarando di aggiungere ad essi la propria firma.

Vengono quindi separatamente respinti dalla Commissione gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 7 nel suo complesso interviene il senatore BOCO *(Verdi-U)*, rimarcando la gravità della decisione, in esso contenuta, di applicare le disposizioni del codice penale militare di Guerra al personale militare italiano impegnato in Afghanistan.

Preannuncia altresì il voto contrario sull'articolo 7 del disegno di legge in titolo anche il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, sottolineando gli aspetti contraddittori dell'applicazione della legge penale militare di guerra ad una missione definita quale di pace ed umanitaria.

Interviene da ultimo il senatore GUBERT *(UDC)*, osservando che dall'articolo in questione sembrerebbe discendere una incomprensibile limitazione della potestà del Governo legittimo dell'Afghanistan nel giudicare i reati commessi sul territorio soggetto alla sua sovranità. In ragione di ciò dichiara, a titolo personale, il voto di astensione.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso presentati.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* dichiara, a nome della sua parte politica, il voto favorevole su tutti gli emendamenti a sua firma, evidenziando in particolare i contenuti dell'emendamento 8.0.4, volto ad introdurre adeguate garanzie sanitarie per il personale militare italiano contro la contaminazione chimica derivante dall'uso di particolari armi in eventi bellici.

Il senatore PASCARELLA *(DS-U)*, nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal Gruppo DS-L'Ulivo, osserva che assumono particolare rilevanza quelli tra essi che si prefiggono porre un'adeguata ed improcrastinabile soluzione ai gravi ed attuali problemi derivanti dall'operare in ambienti sottoposti a contaminazione da uranio impoverito ed altre sostanze chimiche pericolose. In ragione di ciò, auspica che anche alle recenti iniziative legislative adottate in merito dalla sua parte politica (ed attualmente all'esame della Commissione Difesa), vengano garantite delle adeguate corsie preferenziali onde poter giungere ad una sollecita approvazione, dotando così il Parlamento di efficaci strumenti informativi in ordine a tale, delicata questione.

Il senatore PERUZZOTTI *(LP)* pur ribadendo, a nome del Gruppo Lega Padana, il voto contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 8, osserva che alla base di tale determinazione vi sono per lo più ragioni di ordine pratico (ossia la necessità di pervenire all'approvazione del provvedimento in titolo prima della sospensione dei lavori parlamentari dovuta alla pausa estiva, evitando quindi un esame in terza lettura presso l'altro ramo del Parlamento). Ciò in quanto la tematica della tutela sanitaria del personale militare impiegato in missioni all'estero contro i rischi derivanti da inquinamento chimico appare quanto mai degna della massima considerazione da parte del Parlamento e del Governo, che dovrebbero quindi, a suo avviso, dare loro la dovuta rilevanza nelle opportune sedi.

Il sottosegretario BERSELLI interviene brevemente dichiarando, a nome del Governo, la disponibilità ad accogliere come raccomandazione i contenuti degli emendamenti 8.0.3, 8.0.4 ed 8.0.5 qualora trasfusi in un apposito ordine del giorno.

I senatori PASCARELLA *(DS-U)* e BEDIN *(Mar-DL-U)* ritirano quindi, rispettivamente, l'emendamento 8.0.3 e gli emendamenti 8.0.4 ed 8.0.5, presentando contestualmente l'ordine del giorno 0/2/3042/4ª.

L'ordine del giorno 0/2/3042/4ª viene quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

Vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1, 8.2. Conseguentemente, viene quindi approvato dalla Commissione l'articolo 8 nel suo complesso, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.6 e 8.0.7.

La Commissione procede successivamente all'esame dei restanti articoli del disegno di legge in titolo, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente CONTESTABILE pone separatamente ai voti gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge in titolo, che risultano approvati nel testo proposto dalla Camera dei Deputati.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore MANFREDI *(FI)* dichiara, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole sul provvedimento in titolo, sottolineando al contempo che, dalla realtà dei fatti, sembrerebbero emergere maggiori difficoltà nel portare a compimento i processi di pace proprio in ordine alle missioni sorte sotto l'egida delle Nazioni Unite. Auspica quindi che il Governo si adoperi in ogni modo possibile in seno a quell'alta autorità al fine di trovare quanto prima delle adeguate soluzioni a numerose crisi internazionali.

Intervengono quindi i senatori PERUZZOTTI *(LP)* e PALOMBO *(AN)* preannunciando, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore PASCARELLA *(DS-U)* la separazione in due distinti provvedimenti legislativi della missione in Iraq e delle altre operazioni militari internazionali è stata un atto quanto mai opportuno, che ha consentito un'analisi efficace e ponderata. Osserva quindi che la politica estera è un campo estremamente delicato, dove andrebbero compiuti tutti gli sforzi possibili onde pervenire alla più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Rileva infine che, soprattutto in ordine alle missioni deliberate dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre del 2001, l'ottimo operato delle Forze armate andrebbe affiancato ad ulteriori sforzi onde accelerare il processo dei stabilizzazione dell'area afgana, uno dei quali ben potrebbe essere l'allargamento della missione ISAF a tutto il territorio di quel Paese.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, il voto favorevole.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* pone l'accento sull'importanza, per l'Italia, di avere una efficace politica internazionale. In ragione di ciò, l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge in titolo non dovrebbe essere meramente di *routine*, stanti le delicate problematiche sottese alle missioni in Afghanistan ed in Kosovo.

Pone quindi l'accento sia sulla positiva valenza politica derivante dalla separazione in due distinti provvedimenti della missione in Iraq da un lato e delle restanti missioni di pace dall'altro, sia sull'opportunità di ricondurre in ambito multilaterale la politica internazionale statunitense.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Il senatore BOCO *(Verdi-U)* evidenzia la grave situazione connessa all'intervento occidentale in Afghanistan. Infatti, a suo avviso, a distanza di tre anni dall'inizio dell'operazione *Enduring Freedom*, la situazione non è affatto migliorata in quella disastrata regione: la presenza talebana rimane forte, così come la nefasta attività, spesso legata al traffico di sostanze stupefacenti, dei cosiddetti «signori della guerra». Inoltre, il terrorismo legato all'organizzazione *Al Quaeda*, fortemente radicato nell'area di confine con il Pakistan, non sembra essere stato ancora militarmente sconfitto.

Rileva quindi che, secondo delle indagini compiute da autorevoli organismi parlamentari americani, risultano essere tre i punti fondamentali di appoggio del terrorismo islamico, ossia l'Afghanistan (dove circa i tre quarti del territorio non sono di fatto controllati da alcuna autorità), il vicino Pakistan e l'Arabia Saudita. In particolare, appare assai delicata la situazione pakistana, ove il terrorismo sembrerebbe fortemente radicato. I suddetti organi parlamentari statunitensi hanno inoltre evidenziato come la strategia più efficace da adottare sia più quella delle pressioni diplomatiche che non dell'intervento militare diretto.

Per queste fondamentali ragioni, conclude l'oratore, il Gruppo Verdi-L'Ulivo non potrà esprimere il voto favorevole sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno, in quanto appare evidente la necessità di un cambiamento delle strategie di politica estera sin ora adottate.

Il sottosegretario BERSELLI osserva che in base alla disponibilità del Governo alla separazione, operata presso l'altro ramo del Parlamento, in due distinti provvedimenti legislativi dell'operazione militare in Iraq da un lato e delle restanti missioni internazionali dall'altro, vi era la presunzione di un voto favorevole sostanzialmente unitario sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. Tuttavia, sulla base delle dichiarazioni di voto poc'anzi rilasciate dagli intervenuti, ciò non sembra essersi verificato, denunciando una scarsa coerenza politica delle forze di opposizione in ordine al delicato ed importante tema della politica estera del Paese, punto nodale della credibilità di un qualsiasi Governo.

I senatori BEDIN *(Mar-DL-U)* e PASCARELLA *(DS-U)* interloquiscono per stigmatizzare le dichiarazioni inopportune ed inesatte poc'anzi rilasciate dal rappresentante del Governo. In particolare, il senatore Pascarella lamenta l'improprietà sul piano parlamentare del comportamento tenuto dal sottosegretario.

Sulle osservazioni formulate dal sottosegretario Berselli il senatore PALOMBO *(AN)* esprime invece piena condivisione.

Si passa infine al voto finale sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* chiede la verifica del numero legale.

Il presidente CONTESTABILE constata che la Commissione è in numero legale per deliberare. Pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, che risulta approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3042

0/3042/2/4ª

BEDIN, PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

La Commissione Difesa del Senato della Repubblica,

premesso che:

la straordinaria rilevanza assunta, anche presso l'opinione pubblica, dai dolorosi casi di morte e malattia di militari italiani, attribuiti al contatto con uranio impoverito ed altri agenti chimici;

è indubbia e sentita la necessità di predisporre un'efficace tutela sanitaria per il personale impiegato in operazioni internazionali, spesso in aree ad alto rischio di contaminazione chimica e biologica;

impegna il Governo a valutare le condizioni affinchè:

1) il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduca un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990;

2) al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, sia fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radiattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive;

3) il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuova ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni sull'ambiente e sulle popolazioni civili elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili;

4) la sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalle esposizioni a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvalga delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e possa predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con

esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA, e delle Università pubbliche;

5) al personale civile e militare che, a seguito di indagini risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, possano essere riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3042

Art. 1.

1.1

MARTONE, BOCO, BEDIN

Sopprimere il comma 1.

1.2

BEDIN, BOCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Behaviour" ad essa collegate è posto a disposizione dell'operazione internazionale "International Security Assistance Force – ISAF" previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Behaviour" fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3

MARTONE, BOCO

Sopprimere il comma 2.

Art. 2.

2.1
BEDIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata EUPOL *Proxima*, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'Accordo approvato dal Consiglio dell'Unione europea (2003/C 321/02), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 31 dicembre 2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto recepito dallo Stato italiano».

Art. 4.

4.1
MARTONE, BOCO

Sopprimere il comma 2.

4.0.1
NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Trattamento missioni all'estero)

1. A decorrere dal 1º dicembre 2004 l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.

3. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale emanato dal ministro della difesa d'intesa con il Ministro della economia e delle finanze, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

4. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA 1
(*Art. 4*-bis)

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

Grado	Area di operazioni		
	A	B	C
Ten. Generale	170	225	240
da Colonnello a Gen. Divisione	165	210	225
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello .	154	195	215
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . . .	127	165	180

(Valori espressi in euro).

4.0.2
BEDIN

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Trattamento delle missioni all'estero)

1. A decorrere dal 1º dicembre 2004, l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione ita-

liana ad operazioni militari internazionali, è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1, allegata alla presente legge.

2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.

3. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA 1
(*Art. 4*-bis)

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

Grado	Area di operazioni		
	A	B	C
Ten. Generale	170	225	240
da Colonnello a Gen. Divisione	165	210	225
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello .	154	195	215
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . . .	127	165	180

(Valori espressi in euro).

Art. 7.

7.1

MARTONE, BOCO, BEDIN

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.2

MARTONE, BOCO, BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «di guerra» *con le seguenti:* «di pace».

Art. 8.

8.1

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro della Difesa presenta entro il 28 febbraio del 2005 una relazione analitica sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma 1, comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e alle convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla Difesa».

8.2

FORCIERI, NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati.

1-*ter*. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell'Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

1-*quater*. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis.*

(Misure di prevenzione e sostegno)

1. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

2. Il Ministro della Difesa con uno o più decreti ministeriali dispone l'erogazione di contribuiti, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

3. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2

BEDIN

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Misure di prevenzione e sostegno)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist,* a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale di parte corrente dello Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.3

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Misure per la tutela della salute)

1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3 Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni sull'ambiente e sulle popolazioni civili elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

BEDIN

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Misure per la tutela della salute)

1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1, sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili

all'uranio impoverito o altri agenti patogeni, sull'ambiente e sulle popolazioni civili, elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.

4. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.5

BEDIN

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Tutela sanitaria del personale militare)

1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12.5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.6

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Commissioni Interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell'Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.7
BEDIN

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Commissioni interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA, per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

532ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)*, premettendo che il provvedimento dà attuazione agli impegni assunti in sede Ecofin il 5 luglio scorso, illustra gli aspetti più rilevanti del decreto-legge n. 168, ricordando che esso determina una correzione di 5,5 miliardi di euro sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene l'incremento dei valori convenzionali dei beni immobili, rileva di non condividere alcune critiche sollevate in quanto si tratta di oneri che incidono sull'area dell'elusione e dell'evasione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, tenuto conto che, generalmente, il valore effettivo degli immobili è notevolmente inferiore rispetto agli estimi catastali ed ai valori dichiarati all'erario. Per quanto attiene alle misure che incidono sugli enti locali, sottolinea come i rilievi inizialmente sollevati sono ridimensionati dalla portata delle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati che, peraltro, hanno dimostrato come il Governo non abbia mai avuto alcuna intenzione di tagliare le spese correnti degli enti locali. In relazione, poi, alle riduzioni di incentivi alle imprese, fa presente che la stessa relazione tecnica al provvedimento precisa che esse sono state rese possibili dagli importi derivanti dalle revoche degli incentivi concessi in anni passati e non più dovuti. Pertanto, le suddette

misure non comportano un pregiudizio concreto per il settore produttivo. Con riferimento alle questioni emerse sui quotidiani relative alla sopravvalutazione della stima di gettito derivante dall'incremento dell'imposta sostitutiva su alcune operazioni di credito a medio e lungo termine, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori, dopo aver acquisito gli opportuni chiarimenti dal Governo. Trattandosi di misure che conseguono il contenimento della spesa pubblica, precisa che, comunque, eventuali revisioni dei risparmi stimati non determinano problemi di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Conclude, riservandosi di intervenire nel seguito del dibattito sulle altre questioni contenute nel provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle norme contenute nel comma 6 dell'articolo 1-*bis* concernenti l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui mutui, pur riconoscendo che il tenore letterale della norma può dar adito a dubbi interpretativi, conferma che l'incremento dell'aliquota fino al 2 per cento debba essere riferito ai mutui sugli immobili, ad esclusione di quelli sulla prima casa, escludendo, in tal modo, tutte le altre operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Peraltro, a tali conclusioni si perviene considerando che ove la disposizione fosse applicata a tutte le operazioni di finanziamento testé indicate, il gettito derivante dall'incremento dell'aliquota sarebbe notevolmente maggiore rispetto a quello indicato nella relazione tecnica. Per quanto attiene, poi, all'incremento dei valori convenzionali dei beni immobili, fa presente che esso è di importo modestissimo, tenuto conto, peraltro, che i prezzi delle case sono recentemente aumentati mentre le rendite catastali non sono state corrispondentemente aggiornate. Tale misura rappresenta anche un segnale di riequilibrio della tassazione a favore degli investimenti mobiliari. Le misure concernenti gli enti locali rappresentano poi un invito a porre una maggiore attenzione alla spesa per beni e servizi essendo esclusi tutti i servizi a domanda individuale. I vincoli introdotti sono mirati a prevenire un rischio, allo stato meramente potenziale, che il *trend* della spesa effettiva, a consuntivo, sia eccedente rispetto agli impegni assunti in ambito europeo. In merito agli incentivi alle imprese, pur ammettendo che vi sarà una riduzione degli stanziamenti, sottolinea che è stato, tuttavia, introdotto un tetto in grado di conferire maggiore certezza alle risorse che saranno erogate.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal sottosegretario Vegas sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 1-*bis*, rileva che il testo della norma si presta, tuttavia, ad una interpretazione più ampia.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che si tratta di problemi interpretativi che possono essere risolti in via amministrativa. Ove invece si ritenesse opportuno modificare il tenore letterale della norma al fine di fu-

gare qualsiasi dubbio, la sede più opportuna potrebbe essere un successivo provvedimento legislativo, in quanto riscontra l'opportunità di procedere alla tempestiva conversione del decreto-legge nel testo in esame.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, rilevando preliminarmente come il tenore della norma testé citata non possa non intendersi riferita al complesso dei finanziamenti a medio e lungo termine ed interrogandosi sui motivi per i quali durante l'esame alla Camera dei deputati non sia stata formulata correttamente la suddetta disposizione, fa presente che, a prescindere dalle questioni puntuali affrontate nel provvedimento, si riscontra, nei lavori parlamentari, uno scarso rispetto per le esigenze di approfondimento delle cause che hanno portato all'adozione di tale provvedimento. Sottolinea, infatti, che l'attuale stato di emergenza finanziaria della finanza pubblica merita un doveroso confronto sul processo che, dall'inizio della legislatura fino ad oggi, ha portato a tale situazione. Soltanto questo modo di procedere costituisce il presupposto per giudicare l'adeguatezza del decreto-legge in esame. È ovvio che analoga impostazione metodologica andrebbe seguita anche per l'esame del DPEF al fine di valutare i termini finanziari della manovra per l'anno 2005. Se lo *slogan* impiegato dal Governo durante la presentazione del DPEF nel 2001 era centrato sul passaggio «dal declino allo sviluppo», nelle linee guide per il DPEF 2005-2008 lo *slogan* è diventato «dalla gestione di un'emergenza finanziaria ad una strategia di sviluppo». Occorre, quindi, chiedere al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene, come sia stato possibile passare da una situazione di declino, di cui sarebbe stato responsabile il precedente Governo, ad una di emergenza finanziaria, confermata dall'andamento tendenziale dei conti della pubblica amministrazione al 4,4 per cento del rapporto deficit-PIL, risultato, peraltro, conseguibile soltanto nel presupposto che trovino completa realizzazione misure che, al contrario, si stanno dimostrando inefficaci rispetto alle stime previste (condoni edilizi, concordato preventivo e incremento dei canoni demaniali). Per comprendere le cause dell'attuale situazione di emergenza dei conti pubblici, occorre, innanzitutto, confutare la tesi sostenuta dalla maggioranza e dal Governo in base alla quale l'attuale stato della finanza pubblica è determinato dal peggioramento della congiuntura economica. Infatti, come dimostrato dai principali istituti di ricerca (REF, CER e Prometeia), l'andamento del PIL non riesce a spiegare in modo esaustivo il deterioramento dei conti pubblici in corso. In altre parole, sebbene sussista una correlazione tra tale fenomeno e la stagnazione economica, non sussiste tuttavia un nesso di causalità. Una delle cause principali dell'attuale emergenza finanziaria è invece rappresentato dall'incremento della spesa corrente. Da ciò, infatti, sono conseguite – a giudizio dell'oratore – le dimissioni del precedente Ministro dell'economia e delle finanze, dato che, dopo tre anni di gestione della politica economica, il Paese si è ritrovato con uno sviluppo atteso che non si è realizzato e con un peggioramento grave della finanza pubblica. Si tratta di un quadro che suscita forti preoccupazioni perché si sta determinando quel contesto, che ha caratterizzato gli anni dal 1994 al

1996, di rallentamento grave dell'economia reale e di una finanza pubblica che riflette i risultati di anni di cattiva gestione.

D'altro canto, la critica che si può rivolgere alle scelte adottate con il provvedimento in esame è quella che tali misure non si inquadrano in una strategia più generale di politica economica. Al di là degli obiettivi enunciati dal Governo, le misure concrete che poi sono state adottate sono contraddittorie ed analoghe a quelle assunte in passato dai cosiddetti «governi balneari»: incremento dell'accisa sui tabacchi, incremento delle imposte di bollo e di registro. L'assenza di un quadro coerente tra la politica economica annunciata dal Governo e le scelte adottate costituisce, peraltro, una nota costante di questa legislatura. Se il principale obiettivo di politica economica del Governo è quello della riduzione della pressione fiscale, ogni misura di recente adottata va in controtendenza. Per quanto attiene, poi, allo sviluppo del Mezzogiorno, è noto che il presupposto fondamentale affinché ciò avvenga è che vi sia certezza di trattamento fiscale per chi intenda investire in tale area del Paese. Invece, a fronte di un credito di imposta automatico introdotto dal precedente Governo, l'attuale Esecutivo ha introdotto con successivi interventi un meccanismo di erogazione configurato come un limite massimo di spesa la cui erogazione è sottoposta ad una procedura complessa ed articolata che di fatto ha ridotto fortemente la funzione incentivante di tali agevolazioni, motivando, peraltro inopinatamente, tali modifiche a ragione dell'eccessivo ricorso a tale forma di incentivazione. Risulta, peraltro, contraddittorio, rispetto all'obiettivo di incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno, la riduzione dell'IRAP, prevalentemente a beneficio delle imprese operanti nel Settentrione, da coprire con ulteriori tagli di incentivi agli investimenti delle aree sottoutilizzate. Analoga contraddittorietà, si riscontra nei numerosi interventi che hanno interessato la Consip. In questo caso, si è prima provveduto a prevedere norme più restrittive, associando ad esse stime di risparmi, mentre, quando poi si è proceduto ad allentare i vincoli non si è provveduto a indicare idonee coperture.

Tale modalità di procedere genera un'assoluta confusione in merito agli effetti dei provvedimenti adottati, rendendo meno trasparente l'individuazione delle cause dell'attuale emergenza finanziaria. Auspica che i primi segnali di maggiore trasparenza che emergono dalla gestione del nuovo Ministro dell'economia e delle finanze tenda a consolidarsi in modo tale da consentire anche all'opposizione di avere un quadro più chiaro delle determinanti dell'attuale situazione dei conti pubblici, condizione, quest'ultima, essenziale per individuare misure alternative rispetto a quelle proposte dalla maggioranza.

All'intervento del senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)*, volto a chiedere chiarimenti sul termine per la presentazione degli emendamenti, replica il presidente AZZOLLINI, proponendo di fissare il suddetto termine alle ore 20 di oggi.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e l'urgenza di rendere alcuni pareri, propone di passare ai lavori della Sottocommissione.

La Commissione conviene con la proposta testé illustrata ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

533ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente è iniziata la discussione generale sul provvedimento in titolo, che proseguirà anche nella presente seduta.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* evidenzia che il disegno di legge in esame introduce, per la prima volta, per espressa ammissione dello stesso Governo, una effettiva manovra di correzione dei conti pubblici, dopo vari interventi parziali e contraddittori succedutisi negli ultimi anni. Rileva tuttavia che la suddetta manovra, oltre ad essere tardiva (nonostante numerosi interlocutori, ed in particolare la stessa opposizione, ne avessero da tempo denunciato la necessità), potrebbe anche essere insufficiente a ricondurre il rapporto *deficit*-PIL sotto la soglia del 3 per cento richiesta dai parametri di Maastricht. Ricorda infatti che, a fronte di un sensibile aumento della spesa, si è avuta una forte contrazione delle en-

trate, dato che numerose misure previste nella manovra finanziaria per il 2004, dalle quali dovevano, secondo il Governo, derivare entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, si sono rivelate insufficienti o addirittura fallimentari: cita al riguardo il condono edilizio, il concordato fiscale e perfino l'incremento dei canoni di concessione demaniale, di cui è stata recentemente disposta la posposizione. Concorda, quindi, con le valutazioni del senatore Morando circa il fatto che gli interventi recati dal provvedimento in esame avranno efficacia, sostanzialmente, solo per il 2004, mentre, nel 2005, si porranno di nuovo gli stessi problemi, visto che il rapporto tendenziale *deficit*-PIL per quell'anno, secondo talune stime, potrebbe avvicinarsi addirittura al 5 per cento.

Entrando nel merito delle misure previste dal disegno di legge n. 3061 in esame, osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati (all'articolo 1-*bis*, commi 1 e 2) ha ridotto sensibilmente il taglio operato nella versione originaria ai fondi del Ministero della difesa, la cui differenza è stata coperta riducendo le risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che erano però destinate al finanziamento degli incentivi al mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, contenuti in particolare nell'atto Senato n. 848-*bis*, che risultano ormai definitivamente compromessi. Ritiene quindi particolarmente grave la scelta del Governo di annullare interventi di così grande rilevanza sociale, per aumentare le spese militari, sottolineando che questo dimostra chiaramente come il Governo stesso non abbia mai voluto dare corso ad una vera riforma in tale settore, considerato anche che l'*iter* del citato disegno di legge n. 848-*bis* si trascina ormai da due anni proprio a causa dei reiterati tagli alle risorse.

Richiama, poi, la norma che introduce l'aumento dell'imposta sostitutiva sui mutui per la seconda casa (articolo 1-*bis,* comma 6), rilevando che i chiarimenti forniti prima dal Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati onorevole Giorgetti, e, poi, dal sottosegretario Vegas, circa l'effettiva portata della norma, non appaiono sufficienti. Sebbene, infatti, essi abbiano precisato che l'incremento dell'imposta sostitutiva riguarda solo i mutui per le seconde case, tuttavia il tenore letterale della disposizione riguarda una platea molto più ampia, con la conseguenza che nel primo caso il gettito fiscale aggiuntivo indicato nella relazione tecnica sarebbe sottostimato (secondo alcune indicazioni, di almeno 500 milioni di euro), mentre nel secondo caso, pur ottenendosi un gettito addirittura più elevato della cifra quantificata nella relazione tecnica, si avrebbero effetti sociali negativi assai più ampi e pervasivi.

Richiama poi l'articolo 1, comma 11, che nella versione modificata dalla Camera dei deputati premia le regioni e gli enti locali «virtuosi» (ovvero che hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2003 e fino al 30 giugno 2004), escludendo dalla riduzione del 10 per cento le spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 168. Ritiene, in proposito, che tale criterio non discrimini a sufficienza tra i diversi enti, in quanto nel periodo di riferimento vi possono essere diversi livelli di impegno sul totale delle spese

annuali, con il rischio di trattare in modo equivalente situazioni del tutto difformi. In ogni caso, si tratta a suo giudizio di una norma che penalizza tutti gli enti territoriali, obbligandoli a ridurre drasticamente i servizi sociali e quindi peggiora la qualità della vita dei cittadini.

Esprime, infine, valutazioni negative anche sull'articolo 2, relativamente alle norme che aumentano le imposte a carico delle imprese assicuratrici (comma 1) e delle istituzioni creditizie (commi da 2 a 5). Pur trattandosi, infatti, di misure teoricamente volte a colpire settori caratterizzati da situazioni di oligopolio, in realtà è prevedibile che banche ed assicurazioni scaricheranno gli aumenti fiscali direttamente sugli utenti, con particolare danno per le fasce più deboli della popolazione.

Il senatore PIZZINATO *(DS-U)* sottolinea che il provvedimento in esame, come ricordato anche dal senatore Morando nel suo intervento, introduce misure correttive ad una situazione di emergenza dei conti pubblici, frutto della politica di finanza creativa perseguita in questi anni dal ministro Tremonti. Rileva tuttavia che né nella relazione tecnica, né nell'intervento del sottosegretario Vegas il Governo ha indicato chiaramente l'entità del disavanzo da correggere, per cui non si può valutare se le suddette misure riusciranno a riportare il rapporto *deficit*-PIL sotto il limite del 3 per cento e, soprattutto, se saranno in grado di favorire la svolta necessaria per superare la fase di declino, risanare i conti pubblici e rilanciare l'economia. Ricorda che alcuni dei precedenti interventi hanno paragonato le misure straordinarie del provvedimento in esame ad altre simili adottate da taluni governi del passato, tra cui le misure assai drastiche assunte dal governo Amato negli anni 1992-1993. Tuttavia, rileva che allora anche la situazione gravissima e confusa non impedì al Governo in carica di fornire tutte le informazioni e gli elementi necessari per valutare quelle misure ed avviare un confronto franco e costruttivo tra tutte le forze politiche e sociali del Paese, da cui scaturirono poi importanti riforme, come quella previdenziale, che consentirono di superare quelle difficoltà. Esprime, quindi, il proprio rammarico per il fatto che nella fase attuale il Governo non abbia mostrato la stessa trasparenza ed avviato lo stesso confronto, negando al Parlamento le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo.

Sottolinea, poi, relativamente alle specifiche misure contemplate nel disegno di legge in esame, la gravità dei tagli agli incentivi per l'occupazione e per le aree sottoutilizzate. Cita, al riguardo, il recente studio su «Conti economici territoriali e mercato del lavoro» prodotto dal Servizio studi del Senato (dossier n. 608), che mostra come, nel 2002, l'economia e l'occupazione in molte regioni del Sud crescesse addirittura ad un ritmo superiore rispetto al Centro-Nord, mentre in seguito la tendenza si è invertita. Tuttavia, di fronte ad una situazione di grave crisi delle aree più deboli del Paese, rinnegando tutte le positive esperienze del passato, e sebbene il ministro Siniscalco in persona abbia invece rilevato la necessità di potenziare gli strumenti di sostegno, il Governo adotta iniziative che sembrano andare esattamente nella direzione opposta, tagliando i fondi dei

crediti d'imposta per l'occupazione, della legge n. 488 del 1992, della programmazione negoziata, nonché tutti gli stanziamenti per le aree sottoutilizzate. Al di là della dimensione dei tagli, ritiene preoccupante soprattutto il segnale negativo che queste decisioni trasmettono al Paese, sia agli imprenditori che ai lavoratori.

Richiama, poi, la decurtazione drastica dei residui degli stanziamenti dei vari ministeri, con particolare riferimento a quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dei beni e delle attività culturali, che si tradurranno in un ulteriore freno allo sviluppo del Paese, sia pregiudicando la realizzazione delle grandi opere che l'erogazione dei servizi culturali, soprattutto da parte delle regioni e degli enti locali.

Si associa, inoltre, alle considerazioni del senatore Ripamonti circa gli effetti negativi del taglio delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate a finanziare l'indennità di disoccupazione, che impedisce di completare la riforma del settore e va ad incidere pesantemente sulle fasce più deboli della popolazione. Sottolineando, infine, la gravità delle scelte complessive del Governo, che frenano lo sviluppo del Paese e danneggiano gli strati sociali e le aree territoriali più svantaggiate, auspica che nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che verrà presentato nei prossimi giorni in Parlamento, possa trovare spazio una diversa e più coerente politica economica.

Il senatore MICHELINI *(Aut)* osserva che la manovra delineata dal citato disegno di legge n. 3061 ammonta a circa 5,5 miliardi di euro, vale a dire, lo 0,4-0,5 per cento del PIL. Come indicato dal Governo, tale manovra deve tradurre in pratica gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dinnanzi all'Ecofin, al fine di ricondurre il rapporto *deficit*-PIL sotto il 3 per cento previsto dai parametri di Maastricht. Tuttavia, evidenzia anch'egli che in nessun documento ufficiale presentato dal Governo viene indicato l'ammontare effettivo del disavanzo da correggere, tanto che organi di stampa e varie istituzioni danno stime diverse, intorno al 3,5 per cento e, secondo taluni, anche oltre. Al riguardo, rileva che la manovra non sembra comunque idonea a produrre i risultati sperati, in quanto reca vari interventi, sia di riduzione delle spese che di aumento delle entrate, in cui prevalgono di gran lunga le misure di carattere straordinario rispetto a quelle strutturali, come se il Governo non avesse il coraggio di incidere in maniera significativa sui conti pubblici.

Passando poi alla valutazione degli specifici interventi recati dal decreto-legge in conversione, si associa alle considerazioni del senatore Pizzinato, rilevando altresì che il provvedimento utilizza quasi per intero le risorse dei fondi speciali delle Tabelle A e B, sterilizzando di fatto tutta l'attività legislativa futura, con grave danno sia per il Parlamento che per lo stesso Governo. Cita ancora l'imposta sostitutiva sui mutui edilizi e l'aumento del moltiplicatore delle rendite catastali, osservando che tali misure scoraggiano notevolmente l'attività economica e lo sviluppo. In merito ai tagli sugli impegni di spesa degli enti territoriali, osserva che essi, scoraggiando il perfezionamento degli impegni medesimi, potrebbero

configurare una responsabilità patrimoniale degli enti territoriali per le obbligazioni già assunte nonché una loro perdita di credibilità. Del resto, ritiene che i suddetti tagli possano incidere sulla finanza allargata, ma non in modo integrale sul bilancio dello Stato.

Chiede, infine, chiarimenti sul rapporto tra gli interventi di correzione dei conti pubblici recati dal provvedimento in esame e quelli previsti dalla procedura del cosiddetto «decreto tagliaspese», ritenendo che in futuro non possa escludersi l'adozione di tale procedura, considerato che comunque, a suo avviso, le riduzioni di spesa operate dal disegno di legge n. 3061 in titolo avrebbero potuto ottenersi ugualmente e con maggiore agilità anche ricorrendo al «tagliaspese», che pure è un semplice provvedimento amministrativo.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, dopo aver ricordato l'aspra polemica tra il Governo e la Commissione europea in merito al pericoloso avvicinamento dell'Italia alla soglia del 3 per cento del rapporto tra *deficit* e PIL, fa presente che con il decreto in esame emerge finalmente la verità sulla situazione dei conti pubblici del Paese. Le cause che hanno portato alla necessità di una manovra correttiva sono rappresentate dalla sottovalutazione degli andamenti negativi della finanza pubblica che hanno caratterizzato l'intero arco dell'attuale legislatura e, per di più, nonostante l'obiettivo del Governo sia quello di scendere al di sotto della suddetta soglia del 3 per cento con una manovra di 7,5 miliardi di euro (in termini di saldo netto da finanziare), tuttavia lo sforamento dei conti pubblici richiederebbe una correzione complessiva di almeno 9 miliardi di euro (se si tiene conto del decreto-legge in materia di spesa farmaceutica esaminato dal Senato nella scorsa settimana). Dopo aver sottolineato la gravità dell'attuale situazione dei conti pubblici del Paese, aggravata, peraltro, dall'insuccesso di alcune misure contenute nella scorsa legge finanziaria, si sofferma sui problemi del Mezzogiorno, sull'assenza di una politica economica coerentemente finalizzata allo sviluppo e sui fallimenti delle scelte operate dal Governo.

Per quanto attiene al problema del Mezzogiorno, lamenta l'assenza di una politica di coesione (che l'attuale provvedimento tende ulteriormente a destrutturare) in grado di ridurre il differenziale tra i tassi di crescita delle diverse aree del Paese. Ne consegue, pertanto, uno sviluppo duale che non consente all'economia del Sud di competere con gli altri paesi europei. Infatti, quando il Governo annuncia di eliminare tutti i contributi a fondo perduto per sostituirli con prestiti agevolati, l'obiettivo è quello di destinare le risorse rese disponibili da tale operazione a riduzione dell'IRAP a quasi esclusivo vantaggio delle imprese operanti nel Nord, con il risultato paradossale di sottrarre risorse attualmente stanziate per il Sud per favorire la realtà produttiva del Nord.

Evidenzia, quindi, la contraddittoria linea di politica economica per lo sviluppo dell'Esecutivo, menzionando al riguardo gli effetti negativi derivanti dal taglio dei beni e servizi a scapito dei comuni che, nel frattempo, hanno approvato ed assestato i propri bilanci, l'annuncio di una

prossima riduzione della pressione fiscale accompagnata, al momento, da un incremento dell'imposizione indiretta (che, come noto, ha un forte impatto sull'economia), l'imposta sostitutiva sui mutui, la tassa di registro, l'imposta sulle assicurazioni e le accise, i ripetuti interventi caotici sulla Consip che, pur avendo mostrato risultati positivi nei primi periodi dopo la sua istituzione, sono allo stato volti a centralizzare gli acquisti colonizzando i mercati locali e favorendo un controllo clientelare dell'economia.

Infine, riscontrando il fallimento delle scelte operate dal Governo, rileva che i ceti medio-bassi vengono sempre più colpiti, mentre viene premiata l'«infedeltà fiscale». Aumentano, altresì, le spese della pubblica amministrazione e la spesa sanitaria è fuori controllo. Posto che, per far fronte a tale situazione, il Governo ha deciso di tagliare gli investimenti, ne consegue inevitabilmente che la ripresa economica diventa sempre più difficile.

Dopo aver attribuito al nuovo Ministro dell'economia e delle finanze il merito per aver portato a compimento un'operazione di maggiore trasparenza sulla situazione dei conti pubblici, conclude lamentando come non sia stata, tuttavia, ancora modificata la linea di politica economica e la mancata assunzione di misure efficaci per rilanciare la competitività.

Il senatore MARINO *(Misto-Com)* sottolinea che la manovra correttiva in esame non solo non risolve i problemi strutturali connessi alla gestione della finanza pubblica ma, dopo il declassamento del debito del Paese, mette altresì a dura prova la credibilità faticosamente conquistata dopo l'avvenuto risanamento finanziario del Paese conseguito per accedere nell'Uem.

Ritiene opportuno segnalare che l'Esecutivo dovrebbe, dopo tre anni di demagogia sulla salute dei conti pubblici, modificare la propria linea di governo, rinunciando alla pretesa riduzione delle imposte, basata su un sistema fiscale costruito su tre aliquote regressive sul reddito, misura gravida di conseguenze negative soprattutto per il Mezzogiorno. D'altro canto lo sviluppo del Sud rappresenta un'opportunità anche per il Nord oltre che per l'Europa, posto che l'allargamento, creando il più grande mercato del mondo, offre inedite opportunità per l'economia meridionale. La politica economica del Governo dovrebbe, invece, orientarsi verso interventi mirati a garantire un maggiore sviluppo del Mezzogiorno recuperando il *deficit* infrastrutturale di tale area del Paese.

Dall'inizio della legislatura i provvedimenti adottati dal Governo (per tutti la «Tremonti-*bis*») hanno ulteriormente ampliato il divario di crescita tra le aree economiche del Paese e non sono stati adottati provvedimenti volti a favorire la competitività, bensì misure regressive quali la soppressione dell'imposta di successione, i condoni, le sanatorie, ipotecando, peraltro, le entrate fiscali dei prossimi esercizi. In luogo di tali politiche, occorre recuperare le entrate cui lo Stato ha rinunciato negli ultimi anni, attraverso un più deciso contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, fenomeni tuttora presenti in vaste aree del Paese. Ulteriori misure da adottare dovrebbero essere mirate all'aumento delle aliquote sui *capital gain*, al-

l'inasprimento del prelievo sul lotto e sulle lotterie per destinare maggiori risorse alla ricerca e, dunque, al recupero di competitività. Conclude, infine, rilevando l'opportunità di affrontare in modo deciso la questione salariale ed il problema dell'economia sommersa.

Il senatore FERRARA *(FI)*, intervenendo in replica alle critiche sollevate da alcuni esponenti dell'opposizione non condivide la tesi che l'attuale situazione dei conti pubblici del Paese sia stata determinata da errori di gestione dell'attuale Esecutivo, bensì da difficoltà oggettive di cui il Governo non è in alcun modo responsabile. Al contrario, tutte le scelte finora operate possono essere inquadrate nell'alveo dell'equità e del rigore. Era attesa una crescita economica che, purtroppo, non si è manifestata in quanto non è stato completato, dal precedente Esecutivo, il processo di liberalizzazione dei mercati. Il Paese sta sperimentando una crisi economica non paragonabile con quella registrata in altri periodi ed anche il confronto con le altre economie europee, quale quella del Regno Unito, della Germania e della Francia, non può essere addotto per criticare l'operato del Governo.

Rispetto alle misure contenute nel provvedimento, rileva che il taglio agli incentivi per le imprese è di importo così ridotto da non compromettere lo sviluppo, bensì sufficiente a consentire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Dopo aver sottolineato l'indifferibile esigenza di proseguire il lavoro già svolto secondo una linea di continuità al fine di conseguire un incremento di efficienza degli *assets* nazionali, conclude rilevando che per riprendere la strada dello sviluppo è essenziale il contributo, nel rispetto dei diversi ruoli, di tutti i soggetti economici e politici.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* sottolinea che la manovra in esame non fornisce risposte efficaci per risolvere la grave situazione dei conti pubblici del Paese, mentre e penalizza gli anelli più deboli del sistema economico. Ad un'economia sfiancata da un declino economico e produttivo che non si arresta, essa non indica come e dove investire.

Condivide, poi, parzialmente la tesi del senatore Ferrara in merito alla straordinarietà delle difficoltà economiche che il Paese sta affrontando, ma ritiene che l'attuale situazione critica, per quanto tragga origini dal passato, debba essere rifondata su scelte future. Rileva, a tal fine, che la politica seguita dall'Esecutivo sui temi principali dello sviluppo non è stata univoca e coerente. Per quanto attiene al Mezzogiorno – obiettivo considerato da tutti come strategico – si è proceduto attraverso molteplici interventi prima volti a stanziare maggiori risorse e poi a tagli di risorse. A fronte di un preoccupante stato di indebitamento delle imprese operanti nel Mezzogiorno, ne rintraccia le cause nella velleità del Governo, che ha fallito gli obiettivi delle riforme. Ravvisa, poi, difficoltà oggettive nell'armonizzazione dell'obiettivo del rigore dei conti pubblici con quello dello sviluppo ed esprime preoccupazione per i sacrifici economici che debbono essere sostenuti dai cittadini finora ignari dell'emergenza in corso. Pur ri-

conoscendo al Governo coraggio nell'adottare drastiche misure per far fronte all'attuale situazione dei conti pubblici, individua la responsabilità dell'Esecutivo nella scelta errata di rinviare la soluzione dei problemi. Pone poi particolare enfasi sul fatto che al di là della dimensione dei tagli operati con il decreto in esame, l'effetto più negativo che esso può produrre è quello di deprimere le aspettative degli operatori economici. Così è avvenuto per la sospensione dei crediti di imposta e per le progressive riduzioni degli incentivi alle imprese.

Auspica che possa finalmente aver luogo un rilancio dello sviluppo, concludendo che, tuttavia, gli strumenti finora adottati non prefigurano tale scenario.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e propone di procedere alle repliche del relatore consentendo al Governo di replicare nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)*, intervenendo in sede di replica, precisa innanzitutto che la manovra è assolutamente indispensabile per ricondurre l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni al di sotto della soglia del 3 per cento. Rispetto a tale prioritario obiettivo risultano prive di fondamento le critiche connesse al tema dello sviluppo. Ricordando i rilievi avanzati dal senatore Morando in merito agli errori di gestione imputati al Governo dall'inizio della legislatura, sostiene che l'effetto di peggioramento dei conti pubblici conseguente alla bassa crescita economica del Paese rappresenti l'elemento fondamentale per valutare l'attuale situazione. Attribuisce, invece, alla responsabilità dell'attuale opposizione l'opportunità perduta di risanare i conti pubblici offerta nella precedente legislatura dall'abbattimento dei tassi di interesse.

Rispetto ai numerosi interventi critici sulla politica per il Mezzogiorno, fa presente che il buon andamento del dato occupazionale registrato negli anni più recenti è stato l'effetto combinato dei provvedimenti volti all'emersione del lavoro sommerso e degli interventi agevolativi a favore dei nuovi investimenti. Ne desume che il rallentamento in corso dell'economia nel Mezzogiorno non è dovuto al taglio delle agevolazioni alle imprese, bensì al fatto che alcune misure hanno ormai spiegato tutti i loro effetti.

In relazione alla questione degli acquisti centralizzati attraverso la Consip, dopo aver ripercorso gli obiettivi perseguiti dai numerosi interventi succedutisi negli ultimi anni, rileva che le modifiche da ultimo introdotte consentono di conseguire stabilmente i risparmi attesi. Pur tuttavia, dichiara di non comprendere le ragioni di un regime giuridico differenziato, per l'acquisto di beni e servizi effettuati dai comuni rispetto a quelli effettuati dalle ASL.

Ai rilievi in merito all'inasprimento del prelievo fiscale, replica facendo osservare che è stata estremamente ridotta la platea dei soggetti incisi. Sulla questione del condono edilizio, ritenendo realizzabili le stime di entrata inizialmente previste dal Governo, fa presente che le norme ora previste risultano conformi rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Gli interventi selezionati hanno, peraltro, il pregio di produrre effetti strutturali di maggiore entrata che resteranno acquisiti dal bilancio dello Stato anche dopo il 2004.

Dopo aver richiamato il senso dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo in merito alla corretta interpretazione delle norme concernenti l'incremento dell'imposta sostitutiva sui mutui, replica alle critiche sollevate dal senatore Marino in merito alla soppressione delle imposte di successione rilevando la palese strumentalizzazione da parte dell'opposizione, per fini politici, stante il fatto che già prima della sua completa abolizione i grandi patrimoni, di fatto, riuscivano ad elidere l'imposta.

Alle osservazioni del senatore Dettori in merito al venir meno di un clima di fiducia da parte degli operatori economici, risponde che tale situazione è stata anche determinata dall'esasperata polemica innescata dall'opposizione che non ha mai riconosciuto alcuni meriti oggettivi dell'attuale Governo preferendo invece un costante scontro frontale.

Con riferimento alle critiche relative alla politica creditizia, replica richiamandosi alle osservazioni svolte dal Governatore Fazio in merito alla stretta correlazione tra più elevati livelli di rischio sui crediti concessi dalle banche nel Sud ed i più alti tassi di interesse sui prestiti. Riconosce che su questo tema potrebbero essere adottate opportune misure per evitare che imprenditori onesti del meridione vengano penalizzati dal comportamento di pochi altri.

Dopo aver richiamato nel dettaglio le ragioni delle scelte operate con il provvedimento in esame, già illustrate nell'esposizione preliminare, rivolge un appello al Governo affinché provveda a fornire un chiarimento opportuno sulla portata della norma concernente l'imposta sostitutiva sugli immobili, dichiarando infine il proprio orientamento favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore, ribadendo l'opportunità di intervenire, nella sede più opportuna, a livello normativo per definire, senza spazi di ambiguità, i destinatari della norma concernente la suddetta imposta sostitutiva.

Propone altresì di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta riprendendo i lavori dalla replica del Governo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

226ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CANTONI *(FI)* svolge la relazione illustrativa soffermandosi, in premessa, sui profili che presenta il quadro economico generale. Dopo aver rilevato in termini positivi le prospettive di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il prossimo anno, dovute in particolare all'incremento delle spese per consumi, degli investimenti e delle esportazioni, evidenzia inoltre come il tasso di sviluppo dell'Italia e dell'Europa sia inferiore rispetto alla media mondiale. A suo parere, comunque, pur in tale contesto di miglioramento, emerge la necessità di misure correttive degli andamenti della finanza pubblica, soprattutto rispetto all'ammontare del *deficit*.

Riferisce quindi sulle prospettive di riduzione della pressione fiscale al lordo ovvero al netto degli interventi *una tantum* e sul rallentamento dell'inflazione, nel presupposto che il comportamento degli operatori sia coerente con l'evoluzione complessiva dei costi; sottolinea poi l'importante tendenza alla diminuzione del tasso di disoccupazione, con una crescita della quota di lavoratori extracomunitari e all'aumento delle retribuzioni.

Il relatore passa quindi ad analizzare i contenuti del provvedimento, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. Sotto-

linea come l'effetto sui conti pubblici sia dovuto principalmente alla riduzione degli stanziamenti attribuiti alle strutture ministeriali, con specifica attenzione per i costi connessi alle consulenze, alle missioni all'estero degli enti diversi dallo Stato e alle spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni. Ulteriori misure riguardano le risorse destinate agli incentivi alle imprese e gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate, la finanza regionale e l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.

Passando poi agli aspetti di specifica competenza della Commissione, illustra anzitutto l'articolo 1-*bis* del provvedimento, introdotto dalla Camera dei deputati. In particolare, il comma 6 dispone l'aumento dell'imposta sostitutiva su alcune operazioni di credito a medio e lungo termine per la compravendita immobiliare prevista dalla normativa recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, con specifico riferimento alle operazioni che non siano riferibili all'acquisto della prima casa di abitazione. Il comma 9 dispone poi, ancora in tema di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, limitatamente all'esercizio in corso, un incremento dell'acconto dovuto. Il comma 10 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo, aggiornando le tariffe e introducendo la modalità di pagamento per via telematica.

Ulteriori misure, recate dall'articolo 2, riguardano il settore delle assicurazioni, in relazione alle quali viene stabilito l'aumento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio delle società ed enti che esercitano attività assicurativa, nonché il settore bancario, in virtù della modifica del criterio di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le banche e le altre società ed enti finanziari e della soppressione dell'aliquota agevolata per l'imposta sul reddito delle società (IRES) relativa alle fondazioni bancarie. Viene altresì modificata la normativa in materia di determinazione dell'accisa sui tabacchi lavorati e, in particolare, di criteri di calcolo dell'imposta di consumo delle sigarette, parametrata sul prezzo di quelle appartenenti alla classe di prezzo di richiesta.

Passa quindi a descrivere l'articolo 4 del provvedimento, il quale introduce misure volte ad agevolare la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare con apporto di beni pubblici e dispone modifiche alla normativa in tema di cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici e di successiva concessione in locazione dei medesimi.

Infine, il relatore si sofferma sul comma 2-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5, il quale differisce al 30 ottobre 2004 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale finalizzato alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, onde assicurare maggiori entrate; tale rinvio si giustifica in base all'esigenza di completare gli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, sulle caratteristiche economiche delle concessioni d'uso e delle attività esercitate sul demanio marittimo.

Conclude, autorizzando la Presidenza a rendere disponibile il testo scritto della propria relazione.

Il senatore TURCI *(DS-U)* chiede al rappresentante del Governo di chiarire, preliminarmente alla discussione, il quadro finanziario generale nel quale è maturata la decisione di emanare un provvedimento d'urgenza recante disposizioni correttive dell'andamento dei conti pubblici nel 2004, la cui necessità era stata negata dallo stesso Esecutivo fin a poche settimane fa.

Il presidente PEDRIZZI, assicurato che il rappresentate del Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti in sede di replica, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI *(DS-U)*, esprimendo una valutazione fortemente critica del contesto che ha originato il provvedimento d'urgenza. Dopo un triennio di illusione finanziaria, di artifici contabili e di misure *una tantum*, il Governo ha dovuto prendere atto della sostanziale crisi della finanza pubblica – negata tanto nella sua sussistenza quanto nelle sue dimensioni – presentando al Parlamento un decreto-legge dal carattere disomogeneo ed estemporaneo, recante misure contingenti di riduzione delle spese e di aumento di entrate. Una classica «manovra-tampone» che appare in netta controtendenza con gli obiettivi politici del centrodestra e che presenta una riedizione di balzelli e imposte da sempre contrastata dal Governo di centrodestra. A suo giudizio, la crisi dei conti pubblici, che pure hanno risentito del ciclo economico negativo, risiede nell'incapacità dell'Esecutivo di continuare la politica di rigore sul fronte finanziario e di sostegno allo sviluppo, che invece il centrosinistra era stato in grado di praticare nella precedente legislatura. Indice di tale incapacità è la progressiva erosione dell'avanzo primario rispetto al PIL, passato dal 5 per cento al 2 per cento, pur in un contesto di tassi di interesse decrescenti: all'orizzonte c'è lo spettro di una crescita dei tassi che per l'Italia potrebbe avere effetti amplificati, se dovessero essere confermati i giudizi negativi in termini di *rating* dei titoli pubblici.

Anche sul fronte dello sviluppo economico la ricetta del centrodestra «mostra la corda», soprattutto per l'incapacità di orientare una costante politica industriale verso il sostegno delle piccole e medie imprese.

Nel merito del decreto-legge, l'oratore esprime poi un giudizio sostanzialmente negativo sulle misure fiscali in materia di immobili: da un lato rileva che l'inasprimento tributario ha innegabili effetti negativi, dall'altro mette in evidenza la carenza di una politica strutturale e organica in materia di tassazione degli immobili. Occorrerebbe invece, prosegue l'oratore, riordinare le rendite catastali e attribuire finalmente piena autonomia ai Comuni in materia catastale.

Per quanto concerne la finanza degli enti locali, il Governo presenta misure, ancorché attenuate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che negano in radice l'autonomia finanziaria degli enti decentrati, con un sostanziale blocco della capacità degli stessi di effettuare investimenti. Conclude evidenziando gli effetti negativi della politica di riduzione delle risorse degli enti locali in tema di edilizia residenziale pubblica, soprat-

tutto nelle regioni nelle quali la richiesta di manodopera, anche di origine extracomunitaria, è ostacolata dalla cronica carenza di alloggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

227ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in discussione generale il senatore D'AMICO *(Mar-DL-U)*, il quale rileva anzitutto come il provvedimento costituisca l'ultimo atto di una politica economica i cui presupposti e fondamenti giudica totalmente errati. Infatti, reputa che la scarsa crescita economica del Paese non possa essere spiegata in termini di congiuntura internazionale sfavorevole, dal momento che nell'ultimo biennio l'economia mondiale ha conosciuto una notevole crescita; al contrario, i motivi dello scarso sviluppo dell'economia italiana vanno individuati nella errata politica economica dell'Esecutivo.

Il fattore fondamentale della crisi italiana va ravvisato nella insufficiente competitività dell'offerta, in termini di costi dei beni e servizi prodotti nel Paese: ne costituisce riprova la circostanza per cui, successivamente alla manovra posta in essere con la legge Tremonti-*bis,* si è determinato un aumento delle importazioni dall'estero di beni durevoli.

L'oratore passa quindi a commentare talune misure che si sono rivelate controproducenti rispetto al rilancio della competitività. Fa in primo

luogo osservare come l'adozione di interventi di liberalizzazione sotto il profilo della normativa fiscale non valgano ad incentivare la crescita economica, poiché essi accrescono l'incertezza sull'efficacia del sistema di regolamentazione e, di conseguenza, determinano un calo della propensione all'investimento. D'altro canto, se in linea teorica è possibile affermare che una diminuzione dell'imposizione fiscale è suscettibile di indurre un aumento dell'offerta di lavoro, occorre altresì ricordare che l'annuncio di tale proposito per il futuro ha, al contrario, l'effetto di indurre una contrazione dell'offerta di lavoro medesima, poiché le scelte espansive vengono rinviate ad un futuro prossimo caratterizzato da una minore pressione fiscale. Un discorso parzialmente diverso potrebbe essere effettuato con riferimento alle misure di riduzione tributaria che investono i redditi da capitale delle imprese, laddove l'annuncio di una futura riduzione è idoneo a produrre effetti positivi e immediati sugli investimenti; tuttavia, tale effetto non può esplicarsi in assenza di una precisa indicazione temporale, che consenta alle aziende una programmazione economica che tenga conto della riduzione delle imposte.

In definitiva, ribadisce l'opinione per cui la complessiva impostazione delle linee di politica economica sino ad ora seguite dal Governo sia inidonea a sostenere la crescita del sistema produttivo e afferma che il provvedimento in esame appare determinare un ulteriore aggravio della situazione, tenendo conto altresì che la sua portata complessiva – su base annua – ammonta a circa 30.000 miliardi di lire.

L'oratore si sofferma quindi ad analizzare singole disposizioni del decreto-legge. Rileva come l'incremento della pressione fiscale sulle fondazioni bancarie determini effetti negativi indiretti sulla spesa sociale poiché i costi dei servizi sociali erogati dalle Pubbliche amministrazioni cresceranno in corrispondenza del minor apporto fornito dalle fondazioni medesime.

Con riferimento all'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gravante sulle banche, fa presente, in generale, che tale imposta – che presenta aspetti positivi e negativi – considera oneri deducibili quelli connessi all'acquisto di materie prime o semilavorati, ma non gli interessi passivi da corrispondere sui debiti contratti dall'impresa; per quanto concerne specificamente l'attività bancaria, evidenzia come gli interessi passivi corrisposti dalle banche sui depositi debbano analogamente essere considerati alla stregua di oneri deducibili, poiché tali depositi sono il presupposto per lo svolgimento dell'attività bancaria. Sottolinea pertanto criticamente come l'Esecutivo non solo non abbia ritenuto di modificare tale disciplina, ma aggravi ulteriormente il carico fiscale sugli istituti di credito. Non può sfuggire, infine, che tali misure saranno poi traslate sui risparmiatori.

Interviene quindi in discussione generale il senatore SALERNO *(AN)*, il quale fa osservare come le critiche avanzate dal senatore D'Amico rispetto alla politica economica posta in essere dal Governo vadano totalmente respinte. A tale proposito, rileva come l'IRAP sia un'imposta intro-

dotta proprio dal Governo di centrosinistra e come essa abbia costituito un fattore di significativo ostacolo allo sviluppo e alla crescita delle aziende, in quanto incide particolarmente proprio su quei soggetti imprenditoriali che fanno ricorso al capitale di debito o che contano un consistente numero di dipendenti. In tema di finanza pubblica, ricorda che al termine della legislatura guidata dal centrosinistra è emerso un enorme disavanzo nei conti pubblici.

Evidenzia peraltro come l'attuale Esecutivo non abbia mai incrementato le imposte dirette, ma abbia avviato una consistente riduzione del carico fiscale complessivo partendo dalle aliquote più basse.

Fa notare peraltro come il provvedimento in esame non determini aggravi impositivi a carico del sistema produttivo e delle famiglie: gli interventi riguardano essenzialmente il settore bancario e quello assicurativo, i quali hanno conosciuto nel recente passato una forte crescita e non risentiranno eccessivamente degli interventi che li interessano. Esprime inoltre l'auspicio che non si verifichino effetti traslativi a carico degli utenti dei relativi servizi. Analogamente, ritiene condivisibile la scelta di modificare il regime tributario delle fondazioni bancarie le quali, appartenendo al sistema degli enti *non profit*, hanno goduto di un regime fiscale agevolato. In tema di fiscalità locale, reputa inoltre opportuno il sistema premiale applicato agli enti che avranno rispettato il patto di stabilità interno.

In conclusione, dopo aver ribadito che la manovra di contenimento della spesa pubblica non intacca i fattori alla base della crescita economica del Paese, auspica che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento.

Interviene quindi il senatore TURCI *(DS-U)*, il quale sollecita il rappresentante del Governo a chiarire quali sono le voci di entrata e di spesa del bilancio che hanno fatto registrare gli scostamenti più rilevanti rispetto a previsioni confermate ancora una volta con la Relazione di cassa del maggio scorso e che hanno poi determinato il deterioramento dei conti pubblici. Occorre capire il contesto che ha indotto il Governo a presentare un provvedimento d'urgenza che interviene in corso di esercizio riducendo gli stanziamenti in settori nevralgici della Pubblica amministrazione e imponendo nuove entrate.

Ritiene importante conoscere l'andamento dei condoni fiscali ovvero quello del condono edilizio e sapere se la maggiore quota di spesa corrente vada ascritta al settore della Pubblica amministrazione centrale ovvero degli enti locali. Tali domande risultano ancora più pressanti se si considera la circostanza che il Documento di programmazione economico-finanziaria – di cui vanno profilandosi i contenuti – prospetta misure correttive nell'ordine di 25 miliardi di euro per il 2005.

Passando a commentare il decreto-legge, l'oratore chiede di conoscere gli effetti sulle imprese che operano nelle aree depresse della riduzione degli stanziamenti di cui alla legge n. 488 del 1992 ovvero riferiti alla programmazione negoziata. Dal proprio punto di vista, non vi è dubbio che sia necessario ridiscutere l'impianto complessivo degli incentivi

alle imprese che operano nelle aree depresse, anche orientandosi verso una tassazione differenziata per le imprese operanti nel Sud (con gli strumenti concordati anche in sede comunitaria), ma appare chiaro che la strada della riduzione indiscriminata delle risorse in corso di esercizio mina alla base qualsiasi progetto d'investimento.

Per quanto riguarda la finanza locale, ricorda come la stragrande maggioranza di enti decentrati abbia rispettato le prescrizioni del patto di stabilità interno e mette in evidenza l'equivocità della disposizione che riduce del 10 per cento le risorse degli enti locali.

Altro tema che presenta aspetti di forte criticità, e che chiama in causa direttamente le scelte già compiute dalla maggioranza di Governo nel recente passato, è rappresentato dalla reintroduzione del meccanismo dei prezzi e parametri fissati dalla Consip per l'acquisto di beni e servizi dal parte della Pubblica amministrazione.

Il capitolo entrate mostra indiscutibilmente un aumento della imposizione su settori come le assicurazioni e le banche, che inevitabilmente ricadrà sul reddito disponibile di assicurati e risparmiatori.

Un commento a parte meritano poi le disposizioni concernenti le imposte sui finanziamenti a medio e lungo termine. Le varie dichiarazioni e prese di posizione che limitano la portata della disposizioni in parola ai finanziamenti concessi per l'acquisto di beni immobili a carattere residenziale si scontrano con l'evidente dettato normativo di cui al comma 9 dell'articolo 1-*bis*. Nel sollecitare un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, osserva che appare inevitabile ipotizzare un nuovo intervento normativo ovvero, al contrario, una riduzione delle stime di entrata del decreto-legge. Conclude affermando che l'analisi del decreto-legge e le anticipazioni sui contenuti della manovra di bilancio per il 2005 segnano una radicale inversione di tendenza nella politica economico-finanziaria del Governo.

Il senatore BONAVITA *(DS-U)* mette in evidenza come la riduzione degli stanziamenti delle voci di bilancio collegate a tutte le leggi di incentivazione degli investimenti ovvero di nuove assunzioni per le imprese che operano nelle aree depresse inciderà pesantemente sui programmi di investimento delle aziende in parola. Anche le riduzioni dei trasferimenti agli enti locali incideranno notevolmente sull'erogazione dei servizi sociali e quindi sulla qualità della vita dei ceti meno abbienti. In generale, rileva la diffusa percezione di insicurezza e di impoverimento che ormai colpisce vasti strati sociali, anche nelle zone più produttive del Paese, sottolineando come tale condizione sia accentuata dall'improvviso cambio di rotta del Governo. A quanti invocano la necessità di un intervento correttivo, ricorda come tale stato di emergenza sia stato creato dagli errori della politica fin qui portata avanti dal Governo. Anche per l'esercizio finanziario prossimo l'ipotesi di una riduzione generalizzata delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non potrà certamente avere effetti positivi sul lato della domanda, poiché le riduzioni allo stato sociale e alla

spesa corrente imposte per finanziare tale taglio delle aliquote inciderà pesantemente sulle fasce più deboli.

Interviene quindi il senatore COSTA *(FI)*, a giudizio del quale le attuali condizioni di finanza pubblica rendono certamente necessario ed urgente apportare misure di correzione; d'altro canto, una politica di rigore e contenimento della spesa corrente, unitamente ad una riduzione della pressione fiscale complessiva e al sostegno degli investimenti, rappresentano il percorso che la Banca d'Italia, a più riprese, ha indicato per rilanciare l'economia nazionale. Ritiene necessari gli interventi sul fronte degli enti locali, la proroga del condono edilizio nonché la rimodulazione delle risorse a valere sulle norme di incentivazione alle imprese che operano nelle aree depresse: si tratta però di questioni che andranno quanto prima affrontate al di fuori della contingenza e, per quanto riguarda il Mezzogiorno, con interventi che riequilibrino le misure adottate con il decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

319ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla camera dei deputati
(Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, il quale sottolinea anzitutto che il decreto-legge reca disposizioni dirette a realizzare una manovra finanziaria correttiva, che determinerà una riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari a circa 5,5 miliardi di euro.

L'intervento, pur prevedendo un incremento delle entrate tributarie, si basa in gran parte su un consistente contenimento della spesa pubblica, ottenuto anzitutto attraverso la riduzione degli incentivi alle imprese e alle aree sottoutilizzate (articolo 1, commi 1-3), nonché degli stanziamenti di spesa alle amministrazioni dello Stato (articolo 1, commi 6 e 7) e delle altre amministrazioni pubbliche non statali (articolo 1, commi 8-11).

Nel resto dell'articolato, oltre alle disposizioni di carattere fiscale (articolo 2), il decreto-legge contempla altresì norme sulla finanza regionale (articolo 3), misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare nonché la cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici (articolo 4) e disposizioni in materia di condono edilizio al fine di adeguare la disciplina all'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004.

Passando a considerare gli aspetti che maggiormente investono le competenze della Commissione, il Presidente relatore segnala anzitutto che l'articolo 1, comma 6, nel ridurre gli stanziamenti di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2004 per ciascun dicastero, secondo quanto stabilito nella Tabella n. 1 allegata al decreto-legge, riduce anche le risorse a disposizione del Ministero per i beni culturali e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Con riferimento ai Beni culturali, le riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla Tabella C, relativa agli stanziamenti autorizzati da disposizioni di legge la cui quantificazione annua è rimessa alla legge finanziaria, comprimono i contributi all'Accademia nazionale dei Lincei, nonché l'erogazione in favore di enti ed altri organismi. Pur riguardando interventi estremamente rilevanti, egli sottolinea che si tratta tuttavia di una riduzione contenuta, pari al 4 per cento della dotazione inizialmente definita in sede di manovra finanziaria.

Quanto alle riduzioni degli stanziamenti autorizzati da leggi pluriennali di spesa, prosegue, esse colpiscono invece in misura consistente il settore dei Beni culturali, per un ammontare pari a quasi 110 milioni di euro. Gran parte delle decurtazioni riguardano due voci: il Fondo unico per gli investimenti, che viene ridotto di un ammontare pari a quasi 81 milioni di euro; e il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ridotto di circa 18, 5 milioni di euro.

In proposito egli segnala che la riduzione del FUS è stata aggiunta in sede di conversione per controbilanciare i mancati tagli, previsti invece nella versione originaria del decreto-legge, alla legge n. 291 del 2003, recante interventi nei settori dello sport, delle attività culturali, dell'università e della ricerca, che – ricorda il Presidente relatore – la Commissione ha approvato in sede deliberante lo scorso mese di settembre.

Le altre riduzioni riguardano le Fondazioni lirico-sinfoniche e il Teatro di Roma, il Teatro dell'opera di Genova, nonché le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

Quanto poi ai tagli degli stanziamenti non aventi natura obbligatoria rispetto alla dotazione iniziale recata dalla legge finanziaria, essi sono pari ad oltre 23 milioni di euro.

Alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa, pari complessivamente al 15 per cento rispetto a quanto previsto dalla manovra finanziaria, egli prosegue, vanno peraltro aggiunte le decurtazioni dei Fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e spettanti ai Beni culturali. In particolare sono esaurite le disponibilità residue del Fondo speciale di parte corrente e sono considerevolmente ridotte quelle del Fondo speciale di conto capitale.

Passando a considerare le riduzioni delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Presidente relatore esprime compiacimento per la mancata previsione di tagli con riferimento alla Tabella C e alle leggi di spesa a carattere pluriennale. In proposito, egli ricorda peraltro che, nella versione originaria, il decreto-legge prevedeva decurtazioni degli stanziamenti in favore dell'Università di Urbino

nonché per interventi nei settori dello sport, delle attività culturali, dell'università e della ricerca.

Sono state invece confermate le riduzioni per le spese aventi carattere non obbligatorio, pari ad oltre trenta milioni di euro, nonché l'esaurimento delle disponibilità recate nella quota del Fondo speciale di parte corrente spettante al Dicastero. Rileva poi con estremo favore la mancata riduzione della quota residua del Fondo speciale di conto capitale.

Il Presidente relatore segnala inoltre che l'articolo 1, comma 7, opera una decurtazione del 50 per cento dei residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale accertati alla data del 31 dicembre 2003 e relativi a ciascun Ministero.

Rileva altresì che non si applica alle università, agli enti di ricerca e agli organismi equiparati la disposizione, recata dall'articolo 1, comma 9, secondo la quale le spese effettuate dalle amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione non debbano superare nel 2004 la spesa media annua sostenuta nel biennio 2001-2002, ridotta del 15 per cento.

Dalle considerazioni svolte il Presidente relatore ritiene che emerga con chiarezza la scelta, senz'altro strategica per il futuro del nostro Paese, di evitare di sottrarre rilevanti risorse al settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esprime invece rammarico per i consistenti tagli ai Beni culturali, anche se per un giudizio complessivo sulla politica del Governo nei confronti del settore non va dimenticato l'importante contributo, pari a 90 milioni di euro, destinato di recente alle attività dello spettacolo del decreto-legge n. 72 del 2004.

La necessità di continuare ad investire nel settore della cultura, che rappresenta una delle principali risorse per lo sviluppo, anche economico, del Paese, è infatti – egli prosegue – condivisa dalle forze politiche di maggioranza, come mostra del resto l'accoglimento da parte del Governo, ancorché come raccomandazione, di tre ordini del giorno in tal senso, presentati nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento.

In considerazione dell'indiscutibile necessità di operare un rigoroso contenimento della spesa pubblica, anche al fine di rispettare gli impegni assunti in sede europea e pur ribadendo le perplessità in merito ai consistenti tagli operati al settore dei beni culturali, egli raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale – nel dar atto al Presidente di aver svolto la relazione introduttiva con estrema onestà intellettuale – esprime viva preoccupazione per l'entità delle decurtazioni effettuate in particolare ai danni dei Beni culturali.

Pur essendo consapevole delle difficoltà economiche in cui versa il Paese, che richiederebbero peraltro adeguate soluzioni e non mere dichiarazioni propagandistiche, egli stigmatizza le scelte compiute nel decreto-legge, soprattutto ai danni del settore della cultura, che rappresenta, soprattutto per il Meridione, un indispensabile volano di sviluppo.

Coglie altresì l'occasione per criticare i rilevanti tagli operati nei confronti della legge quadro in materia di incendi boschivi (n. 353 del 2000), che hanno implicazioni negative anche sul settore dei beni culturali e ambientali.

Giudica altresì negativamente la circostanza che, proprio nel momento in cui il mondo dello spettacolo versa in gravi difficoltà, come testimonia la scelta da parte della Commissione istruzione di avviare una specifica indagine conoscitiva, il Governo decida invece di sottrarre risorse al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonché alle fondazioni liriche.

Pur trattandosi di una riduzione inferiore rispetto alle ancor più preoccupanti previsioni della vigilia, essa risulta tuttavia grave e testimonia la mancata inclusione del settore culturale fra le priorità del Paese.

Con riferimento alla scelta di operare tagli ridotti ai danni del Ministero per l'istruzione, università e ricerca, egli esprime un compiacimento, che tuttavia definisce amaro, atteso che essa si inserisce in un quadro di precedenti riduzioni di risorse operate nelle leggi finanziarie adottate dal Governo di Centro-destra.

Nel sottolineare che i settori della scuola, dell'università e dei beni culturali dovrebbero essere oggetto di attenzione da parte di tutte le forze politiche e non solo dell'opposizione, preannuncia sin d'ora il voto contrario alla proposta di parere non ostativo del Presidente relatore. Ribadisce conclusivamente la propria preoccupazione per una situazione che giudica allarmante di fronte a scelte politiche che giudica dannose per la tenuta e l'identità complessiva del Paese.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* ritiene che il decreto-legge, caratterizzato da scelte preoccupanti per il Paese, rappresenti la conferma, al di là dei contrasti all'interno della maggioranza, che è ormai prossima la fine di una stagione politica. Si tratta infatti di una manovra che determina un ulteriore impoverimento del Paese, alla quale va sommato l'intervento, pari a circa 30 miliardi di euro, che caratterizzerà la prossima legge finanziaria. Una manovra complessiva di tale portata è persino superiore rispetto a quella che consentì all'Italia di entrare a far parte dell'Unione monetaria europea, oltre a risultare – a differenza di quest'ultima – priva di un obiettivo strategico. Ad avviso della senatrice essa impone un consistente sacrificio economico al Paese, per affrontare una vera e propria emergenza finanziaria, che consegue agli errori di previsione commessi dal Governo in merito all'andamento del ciclo economico in sede di manovra di bilancio per il 2004.

Il decreto-legge, oltre a ridurre gli incentivi al settore imprenditoriale, ha altresì un rilevante impatto negativo sulla pubblica amministrazione e sugli enti locali, imponendo tagli che si traducono in minori risorse da investire nell'erogazione dei servizi ai cittadini, con evidenti gravi conseguenze anche per le istituzioni scolastiche. In proposito stigmatizza altresì il ripristino dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere

agli acquisti di beni e servizi tramite convenzioni con la Consip (articolo 4, comma 1).

Proprio nel momento in cui il Governo dichiara, con un'enfasi a suo avviso di pura facciata, l'intenzione di dar vita al federalismo, il decreto-legge riduce ulteriormente l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, che rappresenta una condizione indispensabile per una effettiva autonomia politica.

Né va dimenticato che le discutibili scelte recate dal decreto-legge si associano al preoccupante ritardo con il quale il Governo si appresta a presentare in Parlamento il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2005-2008.

Entrando poi nel merito delle riduzioni al settore di beni culturali, ella stigmatizza in particolare i tagli al Fondo unico per gli investimenti, al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonchè alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Le scelte recate nel provvedimento, ella prosegue, pur rappresentando motivo di tristezza, costituiscono peraltro, al contempo, uno stimolo al fine di predisporre il programma per il prossimo Governo di Centro-sinistra, che non potrà non prevedere fra gli assi portanti il settore dei beni culturali.

Quest'ultimo rappresenta infatti una risorsa strategica per lo sviluppo dell'Italia, come testimonia del resto l'interesse di alcuni Paesi, come la Cina, nei confronti del patrimonio culturale italiano.

Quanto al settore dell'istruzione, ancorchè non si prevedano consistenti decurtazioni al bilancio del Dicastero, ella ribadisce le conseguenze negative sull'attività delle istituzioni scolastiche, soprattutto nel Mezzogiorno, che derivano dal complessivo impoverimento del tessuto sociale nel quale operano, conseguente ai consistenti tagli nei confronti dei bilanci degli enti locali.

Relativamente al settore della ricerca, ella esprime il proprio favore per l'assenza di specifiche decurtazioni, che – a suo avviso – si spiegano con l'ammontare già assai scarso degli investimenti nel settore.

Ella conclude rilevando che le scelte finanziarie compiute sono destinate a determinare un grave disagio e una conseguente reazione di cui le forze politiche, peraltro non solo di maggioranza, dovranno tener conto nel prossimo futuro.

Il senatore MODICA *(DS-U)* rileva che il decreto-legge in esame, da un lato, testimonia l'assoluta erroneità delle valutazioni svolte lo scorso anno sulle condizioni della finanza statale e, dall'altro, annuncia tagli ancora più consistenti ad opera della prossima manovra di bilancio, incidendo così pesantemente sul Paese.

Per quanto specificamente attiene alle competenze della Commissione, egli riconosce che il Governo abbia operato un ragionevole tentativo di salvaguardare dai tagli i settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta tuttavia, a suo giudizio, di un'amara soddisfazione atteso che i settori sono comunque colpiti alla stregua dell'intero Paese.

Passando ad un'analisi più di dettaglio, egli stigmatizza anzitutto il comma 4 dell'articolo 1 che estende il ricorso obbligatorio alle convenzioni della Consip per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni. Al riguardo, egli ritiene infatti che la norma non tenga conto della complessità degli acquisti da parte di amministrazioni pubbliche non ministeriali, come ad esempio le università e i suoi singoli dipartimenti. In particolare, giudica eccessivamente gravosa la procedura che obbliga ciascun responsabile di centro di spesa a corredare gli atti di acquisto di rispettiva competenza con atti notori in cui si attesti il rispetto degli obblighi Consip. Ciò, nonostante le significative differenze che caratterizzano i prodotti sul mercato e la conseguente difficoltà di considerare gli acquisti in modo omogeneo. Anziché realizzare gli effetti sperati in termini di risparmio, l'estensione dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip avrà pertanto a suo avviso l'effetto di moltiplicare i passaggi burocratici, con conseguente fuga dalle responsabilità.

Quanto al comma 9 del medesimo articolo 1, egli conviene con la valutazione positiva circa la mancata riduzione delle spese per studi e consulenze presso università ed enti di ricerca, che senza dubbio salvaguarda l'ampia area di precariato che ruota intorno al settore. Il successivo comma 10 non esclude tuttavia le università dalla riduzione *a posteriori* del 15 per cento delle spese per missioni all'estero e convegni. Al riguardo, esprime netto dissenso, tanto più che spesso tali spese sono a carico di fondi europei, ovvero di imprese.

Anche il comma 12 dell'articolo 1 suscita a suo avviso forti perplessità, determinando una situazione di monopolio nella formazione del pubblico dipendente a favore della Scuola superiore e del Formez. Al riguardo, osserva che si tratta di norma che nulla ha a che vedere con il contenimento della spesa e che, nel merito, contrasta fortemente con l'esigenza di formazione a tutto campo dei pubblici dipendenti.

Dopo aver brevemente accennato all'inopportunità dell'aumento delle imposte di registro sulla compravendita degli immobili, che giudica inutilmente vessatoria, egli si sofferma infine sui tagli operati alle Tabelle allegate alla scorsa legge finanziaria. In proposito, pur convenendo che alla Camera dei deputati sia stato ridotto il danno a carico dell'istruzione, dell'università e della ricerca, osserva che restano pur sempre tagli consistenti, cui se ne aggiungono altri di importo ancor più significativo su settori strategici quali l'ambiente e i beni culturali. Conclude deplorando pertanto il generale impoverimento della politica culturale del Paese.

Concluso il dibattito, il presidente relatore ASCIUTTI raccomanda l'approvazione dello schema di parere non ostativo così formulato:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutata positivamente la scelta, senz'altro strategica per il futuro del nostro Paese, di evitare di sottrarre rilevanti risorse al settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

registrati invece con rammarico i consistenti tagli ai Beni culturali,

in considerazione dell'indiscutibile necessità di operare un rigoroso contenimento della spesa pubblica, anche al fine di rispettare gli impegni assunti in sede europea

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo richiamando tuttavia l'esigenza di non arretrare negli investimenti in favore della cultura, che rappresenta una delle principali risorse per lo sviluppo, anche economico, del Paese».

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del Presidente relatore, che testimonia peraltro le difficoltà anche della maggioranza di fronte alla manovra aggiuntiva del Governo. Coglie altresì l'occasione per rilevare criticamente che la Presidenza del Consiglio dei ministri esce curiosamente indenne dalla manovra.

Anche la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere non ostativo del Presidente relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3008) ***Riordino del Consiglio universitario nazionale***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA *(AN)*, il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo risponde ad un'esigenza avvertita dal mondo universitario e condivisa anche in sede parlamentare, come testimonia il dibattito sulle norme legislative con cui il Consiglio universitario nazionale (CUN) è stato prorogato negli ultimi anni.

Ne auspica pertanto una sollecita approvazione, anche al fine di assicurare credibilità e prestigio al Consiglio, inevitabilmente indebolito dallo *status* di organismo prorogato con riferimento all'effettiva capacità di rappresentanza del mondo universitario.

Dopo aver ricordato le diverse proroghe, che da ultimo hanno sancito la permanenza in carica dell'attuale Consiglio sino al 30 aprile 2005, egli osserva peraltro che la scelta di prorogare l'organo è dovuta, almeno in parte, proprio alle criticità della sua disciplina, come ad esempio la mancanza di meccanismi in grado di assicurare una continuità dell'attività istituzionale, alle quali il disegno di legge in titolo intende ovviare.

La sollecita approvazione del provvedimento s'impone pertanto non solo nell'ottica di ridare credibilità al CUN e di porre rimedio alle principali lacune della vigente normativa, ma – più in generale – anche al fine

di rendere il CUN un organo pienamente rappresentativo dell'intero mondo universitario e capace di contribuire all'effettiva autonomia dello stesso.

Non va al riguardo dimenticato – prosegue il relatore – che il provvedimento rappresenta un tassello, peraltro di estremo rilievo, di un riordino complessivo del sistema universitario, per la definizione del quale risulteranno assai preziose le indicazioni che emergeranno nel documento conclusivo sull'affare assegnato in materia universitaria su cui è relatore il senatore Tessitore.

Entrando nel merito del provvedimento, il relatore rileva che esso intende modificare l'attuale assetto del CUN delineato in gran parte dalla legge n. 127 del 1997, la quale a sua volta intendeva ridefinirne il ruolo in correlazione al processo autonomistico avviato con la legge n. 168 del 1989.

Con riferimento alle principali novità, segnala anzitutto che all'articolo 1 si stabilisce opportunamente che il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, innovando rispetto all'attuale ambigua formulazione secondo cui esso rappresenta le istituzioni autonome universitarie. Viene così implicitamente marcata la differenziazione con la Conferenza dei rettori (CRUI), cui è invece demandato, in via esclusiva, il compito di rappresentanza degli atenei.

Quanto alla sua composizione, confermata dal punto di vista numerico, viene anzitutto ribadita la presenza maggioritaria del corpo docente, eletto in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari stabilite dal Ministero. In proposito le principali novità consistono nella specificazione che dette aree sono determinate in numero non superiore a quattordici e che per ciascuna di esse sono eletti un professore ordinario, un associato e un ricercatore.

È poi confermato il numero dei rappresentanti degli studenti, pari ad otto, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) all'interno dei propri componenti. In proposito, il relatore segnala l'errato riferimento all'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997, atteso che esso – ancorché effettivamente autorizzasse l'emanazione di un regolamento diretto ad istituire il CNSU nella sua versione originaria – è stato tuttavia successivamente modificato e da ultimo sostituito, ad opera della legge n. 229 del 2003, con una disciplina affatto differente. Il relatore suggerisce pertanto di sostituire tale riferimento con quello, corretto, al decreto del Presidente della Repubblica n. 491 del 1997, che effettivamente ha istituito il CNSU.

Fra le principali novità egli segnala inoltre la previsione di ridurre da quattro a tre il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di contemplare un rappresentante della Conferenza permanente dei direttori amministrativi designato tra i propri componenti, dando così voce anche alle componenti organizzative e gestionali delle università.

Al riguardo, il relatore ricorda che si tratta di un'esigenza avvertita anche nella passata Legislatura, come testimonia la circostanza che nella

formulazione originaria del disegno di legge n. 1034, poi divenuto legge n. 127 del 1997, si prevedeva una rappresentanza in seno al CUN della Conferenza dei direttori amministrativi, successivamente soppressa in fase emendativa.

È altresì confermata, prosegue il relatore, la presenza di tre membri in rappresentanza della CRUI, mentre è innovativa la previsione che essi non siano eletti, bensì solo designati tra i propri componenti. Con riferimento sia a tali rappresentanti, che a quello della Conferenza dei direttori amministrativi, segnala peraltro l'opportunità di specificare a chi debba effettivamente spettare tale potere di designazione.

Quanto agli effetti della mancata elezione, egli rileva che l'articolo 1, comma 2, innova l'attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell'organo, stabilendo invece che la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti dei docenti determina l'invalidità della costituzione dell'organo.

Quanto poi alla cessazione del mandato prima della scadenza ordinaria, il relatore sottolinea la novità recata dal comma 7 dell'articolo 1, secondo cui qualora il singolo componente perda o modifichi lo stato di docenza ovvero non faccia più parte della categoria rappresentata si deve provvedere alla sua immediata sostituzione.

Il comma 3 dell'articolo 1, prosegue il relatore, oltre a confermare che il presidente è eletto fra i professori ordinari, secondo quanto già contemplato dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 21 del 1998, attribuisce ad esso il compito di nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

Al comma 5, viene demandata allo stesso CUN la definizione di norme dirette a dettare la disciplina del proprio funzionamento, con la precisazione tuttavia che fino alla loro adozione continuerà ad applicarsi la normativa vigente. In proposito il relatore ritiene opportuno specificare che tali norme dovranno essere adottate nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e – per evitare possibili dubbi interpretativi – chiarire se anche per gli aspetti organizzativi continueranno ad applicarsi le norme secondarie attualmente in vigore, con riferimento agli aspetti non contemplati direttamente dall'atto in titolo. Fra questi ne cita taluni estremamente delicati, come ad esempio le analitiche modalità di nomina del presidente, attualmente fissate dall'articolo 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 21.

Fra le altre novità di rilievo segnala altresì il comma 4, diretto ad assicurare un effettivo raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti (ovvero di loro delegati) del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), del CNSU, nonché del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Analogamente, si prevede che il presidente del CUN, o un suo delegato, possa partecipare alle adunanze dei predetti organi, anche in questo caso senza diritto di voto.

Quanto poi all'articolo 1, comma 6, esso conferma che i membri del CUN rimangono in carica per quattro anni ed innova la vigente disciplina

consentendo l'eleggibilità per un secondo mandato del candidato, purchè non in rappresentanza della stessa fascia o categoria per la quale era stato precedentemente eletto. In proposito, il relatore sollecita un approfondimento per verificare l'opportunità di estendere la medesima disciplina anche ai candidati precedentemente designati.

L'articolo 1, commi 9, 10 e 11, conferisce poi veste legislativa a norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando solo in parte quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 278 del 1997. La novità principale è costituita dalla previsione che, nonostante la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tengano elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale, al fine di soddisfare l'esigenza di continuità istituzionale.

In proposito, il relatore giudica tuttavia non del tutto chiara la norma contemplata dall'articolo 1, comma 10, secondo cui le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette almeno quattro mesi prima (e non sei come prevede invece l'attuale disciplina) rispetto alla scadenza «di ciascun quadriennio». In considerazione della previsione, che è peraltro esplicitamente prevista solo per i rappresentanti dei docenti universitari, della diversificazione nella durata dei componenti, ritiene dunque preferibile sostituire il riferimento alla quadriennalità delle elezioni con quello alla biennalità.

In secondo luogo, manifesta perplessità per la scelta di circoscrivere la diversificazione nella durata del mandato esclusivamente ai rappresentanti della categoria dei docenti, la metà dei quali rimane in carica in sede di prima applicazione per sei anni.

Passando a considerare le novità rispetto alle funzioni attribuite al CUN dall'articolo 17, comma 102, della legge n. 127, giudica anzitutto significativa la scelta di reintrodurre, nelle more del riordino delle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, la competenza precedentemente soppressa dalla legge n. 210 del 1998 ad esprimere un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali.

Dà indi conto delle altre competenze consultive, fra cui rileva la specificazione, attualmente non prevista, che la richiesta di parere da parte del Ministro in ordine agli obiettivi della programmazione universitaria sia successiva all'acquisizione dei previsti pareri da parte degli altri organi.

Infine, con riferimento al comma 5 – secondo il quale il CUN può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri enti pubblici di ricerca in ordine a specifiche questioni di particolare complessità – registra con favore che esso favorisce un effettivo, quanto opportuno, coordinamento dell'attività del CUN con il sistema universitario e della ricerca del nostro Paese, che consente di affrontare le questioni più rilevanti secondo un approccio strategico.

Il relatore si sofferma poi sulle novità introdotte con riferimento alla composizione della Corte di disciplina. Oltre a mutare denominazione in Collegio di disciplina, essa è infatti ora costituita da soli cinque consiglieri

effettivi e da altrettanti membri supplenti (di cui, in entrambi i casi, tre professori ordinari, uno associato ed un ricercatore). Rispetto all'attuale composizione, segnala una riduzione complessiva dei componenti, nonché – al contempo – una maggiore rappresentatività dei professori ordinari, a scapito degli associati e dei ricercatori, di cui chiede conto al Governo.

Quanto alle modalità di costituzione del Collegio, mentre l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del CUN, quello passivo è correttamente riservato ai rappresentanti dei docenti, nell'ottica del rispetto del principio dell'autogoverno della categoria nell'esercizio di funzioni disciplinari.

Fra le principali novità, segnala che il presidente del Collegio è eletto nel corso della prima seduta, a differenza della vigente disciplina secondo cui tale carica è ricoperta dal presidente del CUN.

Rileva altresì l'introduzione di alcuni condivisibili principi a cui deve essere informata l'attività dell'organo disciplinare, quali quello del contraddittorio nonché la sospensione dei termini di prescrizione del procedimento disciplinare nel periodo necessario per la costituzione del CUN o del Collegio medesimo.

Con riferimento all'articolo 4, recante le norme transitorie e finali, segnala invece l'esigenza di sopprimere, al comma 1, il riferimento all'articolo 17, comma 104, lettera *a)*, della legge n. 127 del 1997, superato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della presente legge, del resto correttamente richiamato.

Conclude citando l'articolo 5, che prevede l'abrogazione delle norme legislative che attualmente disciplinano il CUN.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

370ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per le comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, e che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato, il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in materia di procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e sull'attuazione degli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo

Il presidente GRILLO dopo aver illustrato brevemente le finalità della procedura informativa in titolo, dà la parola al ministro delle comunicazioni, onorevole Gasparri.

Il ministro GASPARRI, dopo aver consegnato una nota tecnica sulle procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva, ne riassume i contenuti con particolare riguardo alla dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella RAI S.p.A. La prima tappa di tale

procedura è costituita dalla fusione per incorporazione della RAI S.p.A. nella RAI Holding S.p.A., con la nascita della nuova RAI-Radiotelevisione S.p.A. Il termine previsto per il compimento di questa fase sarebbe stato di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero il 6 luglio 2004. Pur non essendo tale termine, già decorso, perentorio, ritiene tuttavia necessario pervenire in tempi rapidi alla fusione tra le predette società e formula l'auspicio che il Ministero dell'economia, proprietario unico di RAI Holding S.p.A., ponga, quanto prima in essere gli atti prodromici al perfezionamento dell'atto di fusione. Il progetto di fusione, che comprende anche la bozza di statuto della nuova società, è stato già approvato dal Consiglio di amministrazione della RAI e deve essere ora approvato anche dal Consiglio di amministrazione di RAI Holding, per essere finalmente sottoposto alle assemblee delle due società. Il nuovo statuto della RAI sarà improntato alla disciplina introdotta dalla legge n. 112, anche per quanto riguarda la composizione, i poteri e la modalità di nomina degli organi societari. Prosegue poi il richiamo delle fasi necessarie alla realizzazione del progetto di fusione che rappresenta la più delicata fase dell'intero processo di privatizzazione. In essa riveste un ruolo fondamentale, in quanto azionista, il Ministero dell'economia. Sottolinea quindi la necessità di raccordare la disciplina generale delle privatizzazioni, seguita in altri casi di alienazione di partecipazioni statali, con la normativa speciale dettata dalla legge n. 112: la RAI S.p.A., in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rientra infatti fra le società di pubblico interesse sottoposte ad ulteriori norme di carattere speciale, con particolare riferimento alle limitazioni al possesso azionario ed al voto di lista in relazione alla disciplina del Consiglio di amministrazione. Illustra poi succintamente le diverse fasi del processo di privatizzazione che devono conformarsi alla disciplina speciale prevista dalla legge n. 112 del 2004, in particolare per quanto riguarda i poteri attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, il quale delibera la descrizione e la struttura dell'offerta stessa, nonché la determinazione del prezzo delle azioni. A tale proposito fa presente la possibilità di collocare un quantitativo di azioni gratuite ai dipendenti della RAI che acquistino un certo numero di titoli. Ricorda infine che la legge n. 112 del 2004 riserva una quota di azioni in favore degli abbonati RAI in regola con il pagamento del canone televisivo con il limite dell'inalienabilità per un periodo di diciotto mesi.

Il presidente GRILLO dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* dopo aver ringraziato il Ministro per aver accolto l'invito della Commissione a riferire su questo tema, fa presente che la legge n. 112 del 2004 ha previsto un termine che nei fatti non è stato possibile rispettare. Sottolinea quindi che tale scadenza, indicata dallo stesso Governo, risulta rilevante anche per la definizione della questione irrisolta del completamento del Consiglio di amministrazione della RAI, argomento sul quale chiede di conoscere quale sia la posizione del

ministro Gasparri circa la legittimità dello stesso a restare in carica nonostante le dimissioni del suo presidente definito «di garanzia». Chiede inoltre quale sia lo stato di attuazione della normativa, recata dalla legge n. 112 all'articolo 18, relativamente all'introduzione della contabilità separata. Chiede infine di sapere quali siano i poteri attribuiti al Direttore generale dal nuovo statuto e quale sia il rapporto tra tale figura ed il Consiglio di amministrazione della nuova società.

Il senatore PESSINA *(FI)* chiede di conoscere quali siano i motivi del blocco e i tempi previsti per la fusione per incorporazione, tra la RAI S.p.A. e RAI Holding, fase necessaria per avviare il processo di privatizzazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Chiede inoltre di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in merito alla risoluzione approvata recentemente dalla Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, relativa all'attività e alla durata del Consiglio di amministrazione della RAI, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 112 e delle dimissioni della presidente Annunziata. Chiede infine quali possano essere, a giudizio del Ministro, i profili di interesse per gli investitori nel capitale della RAI-Radiotelevisione S.p.A.

Il senatore MONTINO *(DS-U)*, rilevata la ristrettezza dei tempi per la privatizzazione, paventa il pericolo di una procedura di privatizzazione lenta e farraginosa. Ritiene inoltre ingiustificato il blocco della procedura di fusione per incorporazione e chiede di conoscere dal Ministro i possibili scenari, successivi alla data del 30 settembre, individuata dalla Commissione di vigilanza per i servizi radiotelevisivi quale termine ultimo entro il quale il Consiglio di amministrazione della RAI in carica dovrà rassegnare le dimissioni.

Il senatore FALOMI *(Misto)* esprime preliminarmente le proprie perplessità sulla legittimità costituzionale del processo di privatizzazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo previsto dalla legge n. 112. Ragioni di cortesia istituzionale avrebbero inoltre consigliato le dimissioni del vecchio Consiglio di amministrazione per consentire ad un nuovo Consiglio, certamente più legittimato, di operare secondo la nuova normativa. Giudica poi grave mantenere in vita l'attuale Consiglio di amministrazione senza la figura di un Presidente di garanzia, osservando che lo stesso Consiglio di amministrazione non è integrabile sulla base della normativa vigente. Ritiene inoltre necessario porre particolare cautela affinché i contenuti di garanzia dello statuto della società nascente dalla fusione tra la RAI S.p.A. e la RAI Holding non vengano svuotati. Manifesta infine perplessità riguardo alle modalità di gestione del processo di privatizzazione e alla creazione della Public Company.

Il senatore SCALERA *(Mar-DL-U)* chiede se esista una clausola di garanzia che impedisca ad altri gruppi societari operanti nel settore radiotelevisivo di acquisire quote significative dell'azionariato della RAI.

Il presidente GRILLO, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito delle comunicazioni al 30 luglio prossimo in una seduta che sarà appositamente convocata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta di domani, mercoledì 28 luglio 2004, già convocata alle ore 14,30 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

371ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO *(FI)*, relatore, illustra le finalità del provvedimento in titolo, volto al contenimento della spesa pubblica ai fini del rispetto del limite del 3 per cento del rapporto tra disavanzo e PIL, stabilito dal trattato di Maastricht. In particolare esamina le riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sugli stanziamenti relativi all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, pari al 4 per cento dell'importo previsto in bilancio per l'anno 2004. Per quanto riguarda poi la riduzione delle autorizzazioni relative a leggi pluriennali di spesa fa presente che il fondo per la nautica da diporto dello stesso Ministero è stato dimezzato, da un milione a cinquecentomila euro. Sono stati altresì ridotti gli stanziamenti non aventi natura obbligatoria relativi a trasferimenti di parte corrente alle imprese che gestiscono servizi pubblici di rilevanza nazionale: in particolare quello delle Ferrovie dello Stato – per 75 milioni di euro – e quello del-

l'Ente Poste per lo svolgimento del servizio universale per 75 milioni di euro. Per quanto riguarda poi i Ministeri di competenza della Commissione, osserva che le autorizzazioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste da disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria – tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2004 – sono state ridotte, in totale, a 3.160.000 euro ed hanno interessato il piano nazionale della pesca, la contribuzione ad enti ed organismi diversi e all'Ente nazionale per l'aviazione civile. Sono stati inoltre ridotti gli stanziamenti non aventi natura obbligatoria del predetto Ministero, per un importo di 141.990.000 euro. Per quanto riguarda invece il Ministero delle comunicazioni, rileva che la riduzione delle autorizzazioni relative a leggi pluriennali di spesa che interessano la radiodiffusione televisiva locale è stata di 18.590.000 euro, pari al 18 per cento dell'importo stanziato per l'anno 2004. Gli stanziamenti non aventi natura obbligatoria sono stati ridotti di 8.400.000 euro. Nel merito delle scelte tecniche del provvedimento, constatata l'urgenza dell'intervento, ritiene che un rilevante condizionamento sia stato determinato dalla impostazione della politica economica del precedente Ministro dell'economia. Ritiene inoltre necessario, superata l'attuale fase di emergenza, approfondire la riflessione sul tema della stagnazione dell'economia italiana e, più in generale, di quella europea, nonché della ricerca della via migliore per il rilancio dell'economia nazionale. Alla luce di tali considerazioni propone quindi di esprimere un parere favorevole senza osservazioni e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VERALDI *(Mar-DL-U)*, esprimendo un giudizio negativo sul provvedimento, osserva preliminarmente che la manovra correttiva del Governo è, in gran parte, realizzata a spese dei settori produttivi e delle aree del Paese economicamente più deboli e vulnerabili. Per le imprese, in particolare, la manovra risulta gravosa poiché i tagli degli incentivi al sistema produttivo, destinato a colpire soprattutto gli investimenti nel Mezzogiorno, si sommano ad un pesante aumento del costo del credito. La riduzione degli incentivi a carico del fondo per l'innovazione tecnologica è di ben 1,25 miliardi di euro. A fronte di ciò, il Governo ha deliberatamente bloccato anche i canali di incentivo di livello nazionale, ridimensionando gli strumenti per le agevolazioni a disposizione delle imprese meridionali. In linea con questa tendenza è anche il taglio del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dalla legge finanziaria per il 2003, in cui sono confluite tutte le risorse per il Mezzogiorno, rese disponibili dalle specifiche leggi d'incentivo. In particolare, è su tale Fondo che incidono i citati tagli sul *bonus* per le assunzioni al Mezzogiorno e sul finanziamento degli Accordi Stato-Regione, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro. Il decreto-legge in esame prevede infine riduzioni delle autorizzazioni di spesa sulle quali appare opportuna una ulteriore riflessione per gli effetti negativi che potranno avere nei settori di riferimento, che interessano gli stanziamenti per i trasferimenti correnti a Poste italiane e alle Ferrovie dello Stato – per un importo complessivo di 150 milioni

di euro – a titolo di corrispettivo dei relativi contratti di programma e all'ENAC, per un importo complessivo di 2,54 milioni di euro.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* constata la situazione di difficoltà finanziaria in cui il Governo del centro-destra ha condotto i conti pubblici del Paese. Il disagio della situazione dei conti è ulteriormente aggravato dall'enorme carico del debito pubblico, che condiziona fortemente le poste del bilancio dello Stato. Dichiara pertanto di condividere la contrarietà espressa dal senatore Veraldi sul fatto che i tagli riguardino principalmente le aree svantaggiate del Paese e per le quali sarebbe stata necessaria una maggiore equità. Fa presente infine che l'aumento delle imposte previsto dal decreto in esame avrà un effetto depressivo sui consumi, che aggraverà la situazione di stagnazione economica in cui il Paese versa ormai da tempo.

Il senatore VISERTA COSTANTINI *(DS-U)* ritiene che il Governo non sia in grado di porre rimedio all'andamento negativo dei conti pubblici e alla crisi dell'economia. Si assiste, di fatto, al fallimento della finanza creativa del ministro Tremonti e all'incapacità del Governo di controllare la spesa. L'intervento che il Governo intende realizzare con la cosiddetta «manovrina», per un importo di circa 7,5 miliardi, prefigura solo un «accenno» di quelli che saranno i tagli ben più consistenti, – di circa 24 miliardi di euro – che saranno apportati dalla finanziaria per il prossimo anno. Per quanto riguarda infine le materie di interesse specifico della Commissione, rileva che i settori più colpiti sono quelli delle Poste e, soprattutto, dei lavori pubblici, con il rischio conseguente di innescare un volano negativo per l'economia nazionale.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)* dichiara preliminarmente la netta opposizione del Gruppo dei Verdi al provvedimento in esame, frutto della scarsa capacità del Governo a gestire i conti dello Stato, e ricorda che i proventi, stimati in 3,5 miliardi di euro, attesi dal condono edilizio non sono entrati nelle casse dell'Erario. A poco vale la proroga dei termini per tale condono voluta dal Governo, in attesa della emanazione da parte delle Regioni della disciplina di competenza, se non si provvede a rivedere la stima di tali entrate. Censura poi l'ulteriore taglio dei finanziamenti agli enti locali e segnala che il taglio al servizio universale delle Poste rende ancor più difficile la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale. Ritiene infine che sia necessario chiarire la questione delle opere strategiche, poiché le previsioni della legge obiettivo non saranno certamente rispettate. Dai dati dell'Associazione nazionale dei costruttori risulta infatti che dei 39 miliardi di euro per i progetti approvati dal CIPE, ne mancano ben 22. Bisognerà pertanto individuare velocemente una lista di priorità selezionando le opere più importanti per le quali saranno impiegati i fondi disponibili.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto contrario del senatore SCALERA *(Mar-DL-U)* a nome del Gruppo della Margherita, la Commissione approva il parere favorevole senza osservazioni proposto dal Relatore.

La seduta termina alle ore 21,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

253ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

indi del Vice Presidente
PICCIONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore OGNIBENE *(FI)* riferisce alla Commissione ricordando che il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004, giunge all'esame della Commissione a seguito dell'approvazione, con modificazioni, da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta – osserva il relatore – di un provvedimento di grande rilevanza, che il Governo ha inteso adottare per attuare gli impegni precedentemente assunti in sede Ecofin, recante misure di contenimento della spesa pubblica. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, tali misure risultano ora corrispondenti ad un minor indebitamento netto delle amministrazioni per un importo pari ad oltre 5600 milioni di euro, e ad un importo di circa 6648 milioni di euro in termini di minor saldo netto da finanziare.

Di particolare rilievo appaiono, a suo avviso, le misure contenute nei commi da 1 a 3 dell'articolo 1, che reca riduzioni delle misure di incentivo alle imprese ed alle aree sottoutilizzate, anche con riguardo ai finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata. Tali mi-

sure dovrebbero consentire il miglioramento dell'indebitamento netto e del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per un ammontare di circa 1.250 milioni di euro. Sono inoltre previste riduzioni di stanziamenti di spesa dei vari Ministeri al fine di conseguire un minore indebitamento netto e un minor saldo netto da finanziare, sempre al fine di contenere l'evoluzione delle grandezze della finanza pubblica.

Per quanto concerne i profili di più diretta competenza della 9ª Commissione, rileva che, nell'originaria formulazione del decreto-legge, il MIPAF subiva una riduzione complessiva negli stanziamenti di spesa pari a circa 158 milioni di euro, di cui 155,49 riferiti a autorizzazioni di spesa e 2,9 relativi agli stanziamenti discrezionali, non aventi natura obbligatoria. A tale riduzione si aggiungevano ulteriori riduzioni per circa 10 milioni di euro allo stanziamento in favore dell'AGEA. In particolare, sottolinea che fra le riduzioni dei capitoli di spesa del MIPAF – evidenziate nella Tabella 1 allegata al decreto-legge (prevista dall'articolo 1, comma 6) – (pari ai 158 milioni citati) era prevista una riduzione di 50 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale, cui andava aggiunta un'ulteriore riduzione di 50 milioni di euro a carico del medesimo Fondo per interventi compensativi operati dalle Regioni, riduzione operata nel paragrafo relativo al Ministero dell'economia. Inoltre, osserva che la citata Tabella 1 evidenzia anche, al paragrafo 12, riduzioni relative al Fondo per gli investimenti (di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002) per un ammontare pari a circa 103,5 milioni di euro. Ulteriori contenimenti di spesa – prosegue il relatore – sono altresì previsti per la ricerca, l'informazione, la sperimentazione ed il controllo nel settore della pesca e per la ricerca in agricoltura per valori, rispettivamente, pari a 1,21 milioni di euro e a 500.000 euro; a 230.000 euro ammonta infine la riduzione per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il relatore Ognibene sottolinea peraltro che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 1-*bis*, previsto nel cosiddetto maxi emendamento presentato durante l'esame della Camera dei deputati, è stato possibile (con il comma 4 del medesimo articolo 1-*bis)* ripristinare lo stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale, per la finalità degli incentivi assicurativi (stanziamento iscritto nello stato di previsione del MIPAF, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004): il reintegro è stato finalizzato agli interventi di natura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo n. 102 citato.

Al riguardo, ricorda che il Fondo di solidarietà nazionale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di carattere preventivo, per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali od eventi eccezionali, anche attraverso l'adozione di misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture. Il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà, ora previsto a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento appare pertanto di particolare rilevanza per gli operatori del settore.

Dà quindi sinteticamente conto del complesso delle misure adottate con il decreto-legge in esame, di più stretta attinenza al comparto primario.

Segnala inoltre che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, i residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato (accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione), sono ridotti del 50 per cento, con una riduzione – per quanto concerne in particolare il MIPAF – pari a circa 104,5 milioni di euro.

Precisa altresì che non si rilevano invece riduzioni per quanto concerne gli accantonamenti dei fondi speciali del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Si sofferma infine sul comma 6 dell'articolo 2, contenente disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati volto, tra l'altro, a produrre riflessi positivi sulle entrate erariali in quanto favorisce un più rapido adeguamento verso l'alto dei prezzi di vendita delle sigarette.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)* ritiene che il decreto-legge in esame, che costituisce una manovra di correzione di conti pubblici «in corso d'opera», evidenzi il carattere strutturale del peggioramento della situazione della finanza pubblica a seguito delle politiche adottate dall'attuale Governo. Osserva infatti come l'incremento delle uscite correnti, con una prospettiva di rialzo a breve termine dei tassi di interesse, si accompagni ad un evidente *trend* di calo delle entrate, sostenute nel corso del 2003 ricorrendo ripetutamente a misure *una tantum*. In tal modo, osserva la senatrice De Petris, si è determinato un costante peggioramento dell'avanzo primario, indispensabile per ridurre lo *stock* del debito.

Esprime poi forti perplessità sulle misure recate dal decreto-legge, che incidono in modo rilevante sulle risorse destinate alle aree svantaggiate, in quanto ritiene che tali provvedimenti produrranno un forte impatto negativo sulla situazione economica meridionale, contraendo fortemente le risorse per gli investimenti in un momento decisivo per cogliere gli impatti positivi della ripresa internazionale. Nel sottolineare altresì i rilevanti tagli subiti dagli enti territoriali, ritiene che il comparto agroalimentare subisca in tale contesto un trattamento eccessivamente penalizzante, tanto più in quanto si tratta di un settore per il quale la precedente manovra finanziaria aveva previsto misure, a suo avviso, insufficienti.

Dopo essersi puntualmente soffermata sulle riduzioni previste dal decreto-legge, rileva come tali misure rendano estremamente difficile impostare delle efficaci politiche pubbliche di sostegno, tanto più in considerazione della delicatezza dell'attuale momento per il settore agroalimentare. Rileva infatti che i dati congiunturali sul commercio estero evidenziano

nell'ultimo semestre un pesante peggioramento della bilancia agroalimentare, nonostante un quadro complessivo di ripresa delle esportazioni italiane negli altri comparti economici. Inoltre, il drastico taglio delle risorse per gli investimenti e per la programmazione negoziata avviene alla vigilia di un anno cruciale per l'agricoltura italiana, in quanto il Governo sembra determinato ad imboccare la strada del disaccoppiamento totale degli aiuti in tutti i settori in applicazione della riforma di medio termine della PAC.

A suo avviso, l'agricoltura nazionale si appresta pertanto ad affrontare una fase di forte incertezza, ed in particolar modo nelle località collinari e montane delle regioni meridionali, in assenza di strumenti di sostegno adeguati per tentare di sostenere filiere particolarmente fragili.

Il senatore BONGIORNO *(AN)* ritiene non condivisibili alcune delle osservazioni formulate dalla senatrice De Petris, in quanto, a suo avviso, è estremamente riduttivo e fuorviante sostenere che i provvedimenti assunti dall'attuale Esecutivo nel corso delle ultime manovre di finanza pubblica consistano esclusivamente in misure di carattere *una tantum*. Ricorda infatti che la politica economica del Governo è stata impostata in modo «progressivo», in quanto il rapporto tra misure *una tantum* e interventi strutturali, solo inizialmente a favore delle prime, è destinato successivamente ad invertirsi a favore di questi ultimi nel corso delle prossime manovre.

Si sofferma quindi sulle misure recate dal decreto-legge in esame, che impongono tagli dolorosi ma, a suo avviso, indispensabili, in considerazione della complessa situazione economica in cui si trova il Paese, così come numerosi altri Stati membri dell'Unione europea.

Dichiara altresì di non condividere i rilievi formulati circa le responsabilità relative all'entità del debito pubblico, che non può in nessun modo, a suo avviso, essere imputato in via esclusiva al nuovo Governo, in quanto si tratta di un problema cronicamente risalente nella situazione economica italiana. Nel sottolineare la necessità di dedicare il massimo impegno all'introduzione di misure volte non solo a realizzare una riduzione dei costi, ma altresì a promuovere un effettivo sviluppo economico-produttivo, ritiene che le misure contenute nel decreto-legge in esame non produrranno sensibili effetti negativi sulle misure varate con la finanziaria dell'anno 2004.

Ritiene inoltre che, prima di formulare giudizi sull'operato del Governo, occorra attendere la presentazione dei provvedimenti più propriamente attinenti alla nuova manovra di finanza pubblica, quali il prossimo DPEF, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di bilancio.

Il senatore VICINI *(DS-U)*, nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Ognibene, dichiara però di condividere pienamente i rilievi e le preoccupazioni espressi dalla senatrice De Petris.

Il settore agroalimentare – osserva l'oratore – avrebbe dovuto rappresentare un fattore trainante nelle prospettive di sviluppo economico del

Paese ed avrebbe, a suo avviso, meritato maggior considerazione nella individuazione delle riduzioni di spesa previste nel decreto-legge in esame. Ritiene infatti che i tagli contenuti nel provvedimento in esame siano eccessivamente onerosi, tanto più in quanto destinati ad incidere su situazioni e realtà territoriali e produttive, che già versano in situazione di forte difficoltà.

Con riferimento al problema dell'entità del debito pubblico, nel convenire come le relative responsabilità siano diffuse e risalenti nel tempo, osserva tuttavia come tale situazione non sia stata risolta dall'attuale Esecutivo, nonostante la promessa, in numerose occasioni, di porvi prontamente rimedio.

Richiama inoltre fortemente l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla gravità dei tagli previsti in ordine al Fondo per la montagna, che sottraggono risorse stanziate a seguito delle forti richieste provenienti dalle Comunità montane. Ritiene inoltre scarsamente coerente la notevole riduzione delle risorse destinate agli enti locali, tanto più in un momento storico, in cui è quanto mai viva la tendenza a favorire un reale processo devolutivo. In tal modo – osserva l'oratore – si corre inoltre il rischio di costringere gli enti locali ad interpretare in modo eccessivamente estensivo i principi di autonomia impositiva e federalismo fiscale, per controbilanciare i tagli subiti.

Nel dichiarare di comprendere la situazione generale in cui l'attuale Esecutivo si trova a dover operare, ritiene tuttavia necessario che il Governo mostri maggior prudenza nell'indicazione degli obiettivi da perseguire, adottando misure più efficaci e trasparenti.

Il senatore MURINEDDU *(DS-U)* ritiene che l'orientamento dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione sarebbe stato più favorevole se, accanto alle forti riduzioni di spesa, il Governo avesse attuato adeguate politiche di filiera volte a sostenere lo sviluppo e la produzione. A suo avviso vi sono numerosi aspetti sui quali l'Esecutivo, nonostante le ottimistiche previsioni più volte manifestate, tarda ancora ad intervenire in modo soddisfacente, come in relazione al problema della tracciabilità, dell'adozione di politiche rurali, della promozione e regolamentazione dei distretti agroalimentari, senza citare altre questioni, più volte sottolineate dagli stessi operatori del settore, come gli aiuti pubblici alla ricerca scientifica, l'istituzione di un organismo nazionale per la sicurezza alimentare e, non ultimo, il delicato problema della regolamentazione delle biotecnologie. Dopo essersi soffermato sul problema della mancata utilizzazione delle risorse energetiche, sul quale, a suo avviso, non sono stati ancora posti in essere interventi risolutivi, osserva altresì che la politica di forti tagli adottata con il provvedimento in esame, seppure non sembrerebbe determinare conseguenze irreparabili per l'anno in corso, contribuisce a suo avviso a determinare una situazione di incertezza, con particolare riferimento alle misure che verranno adottate negli anni a venire.

Ribadisce infine le proprie convinte perplessità sulle riduzioni stabilite dal decreto-legge in esame, in quanto tali riduzioni non sono accom-

pagnate dall'adozione di contestuali politiche di promozione e sviluppo del settore agricolo.

Il senatore PIATTI *(DS-U)*, nel condividere le osservazioni formulate dai senatori dei Gruppi di opposizione, esprime forti perplessità sull'attendibilità delle proiezioni costantemente positive fornite dal Governo per il settore, a suo avviso smentite dal tenore dei provvedimenti varati. Tale scenario di continuità, sia nella valutazione che nelle politiche adottate, proseguito nonostante la nomina di un nuovo Ministro dell'economia, nasconde, a suo avviso, forti contraddizioni e diversità di vedute all'interno delle stesse forze di maggioranza.

Nel sottolineare le forti preoccupazioni espresse dagli operatori del comparto primario in ordine ai rilevanti tagli contenuti nel decreto-legge in esame, ritiene di non condividere l'orientamento dell'attuale Governo sia sulle politiche di rilancio della competitività, sia sul ruolo della concertazione. In particolare, ritiene che, in materia di competitività, la scelta di affrontare l'attuale crisi soltanto con una riduzione dei costi si stia rivelando scarsamente efficace, come dimostra l'attuale stato delle imprese nazionali, nonostante il varo di numerosi provvedimenti volti a introdurre maggiore flessibilità e minori costi per le imprese, a scapito della tutela sociale dei lavoratori. Occorre infatti ricordare – osserva l'oratore – che l'eccessiva «precarizzazione» nei posti di lavoro determina necessariamente un peggioramento nelle aspettative di medio e lungo termine, che si traduce in un rallentamento della domanda di beni di consumo.

Con riguardo alla concertazione, ritiene che l'attuale esecutivo dovrebbe adottare una politica di maggior coinvolgimento delle parti sociali in quanto tale scelta consentirebbe di adottare misure condivise.

Dopo essersi quindi soffermato sugli ulteriori problemi che nell'attuale situazione di crisi potrebbero essere determinati da una politica di riforma delle pensioni eccessivamente «aggressiva», richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prontamente non solo politiche di riduzione dei costi ma vere e proprie misure di promozione della competitività, puntando sui fattori della qualità e dell'innovazione.

Il senatore AGONI *(LP)*, pur condividendo la valutazione sul ritardo che l'agricoltura italiana, nonostante le sue forti potenzialità, presenta in relazione alla situazione di altri Stati membri dell'Unione europea, fa osservare come il comparto primario attraversi già da tempo una generale situazione di incertezza che non ha consentito di risolvere tutti gli aspetti critici in tempi brevi.

Con riguardo al decreto-legge in esame, ritiene condivisibile la scelta di trasformare gli aiuti alle imprese abbandonando lo strumento del contributo erogato a fondo perduto, per sostituirlo con prestiti da restituire, sia pure in forma agevolata, in quanto, a suo avviso, l'adozione di politiche di contenimento della spesa pubblica costituisce una misura ormai non più rinviabile.

Si sofferma inoltre sulle considerazioni espresse dal senatore Murineddu sulla mancata adozione di adeguati interventi di stimolo della ricerca pubblica, sottolineando come nell'attuale situazione tali misure, per quanto condivisibili, non avrebbero potuto considerarsi risolutive, in quanto in grado di produrre ricadute positive esclusivamente nel medio e nel lungo periodo. Sarebbe stato, a suo avviso, necessario adottare politiche di promozione della ricerca nel corso delle legislature precedenti, per far sì che si potessero ottenere effetti positivi nell'attuale periodo.

Dopo che il presidente PICCIONI ha ricordato che l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rende necessario procedere rapidamente alla conclusione dei lavori, il senatore AGONI *(LP)* lamenta la ristrettezza dei tempi a disposizione per lo svolgimento della discussione generale, riservandosi di approfondire ulteriormente in altre sedi le tematiche emerse dal dibattito odierno.

Il presidente PICCIONI dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore OGNIBENE *(FI)*, intervenendo in sede di replica, nel rilevare come alcune delle considerazioni emerse nel corso del dibattito meriteranno ulteriori approfondimenti, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario DOZZO rileva che le riduzioni stabilite dal decreto-legge in esame sono state dettate dalla ferma volontà del Governo di rispettare i rigidi parametri imposti dal Patto di stabilità europeo.

Si sofferma quindi sulle considerazioni svolte dagli esponenti dei Gruppi di opposizione, ed in particolare sull'intervento del senatore Piatti, che ha tracciato un ampio *excursus* delle politiche adottate dall'Esecutivo, formulando osservazioni, a suo avviso, non condivisibili. In particolare, con riguardo agli effetti della cosiddetta «precarizzazione» del lavoro, ricorda che la scelta di dotare le imprese di strumenti di impiego maggiormente flessibili si colloca nel solco dei provvedimenti già varati dalla precedente maggioranza.

Dichiara inoltre di non condividere le osservazioni formulate dal senatore Murineddu circa la mancata adozione, da parte del Governo, di politiche di filiera volte a realizzare un «asse strategico» tra tutte le categorie produttive interessate in quanto, a suo avviso, l'attuale Esecutivo ha saputo operare in modo tempestivo ed efficace, riscuotendo il consenso delle categorie interessate.

Si sofferma quindi sulle preoccupazioni espresse circa le condizioni future della finanza pubblica, richiamandosi alle considerazioni precedentemente svolte dal senatore Bongiorno in quanto, a suo avviso, le responsabilità dell'aggravio del debito pubblico possono essere solo in piccola parte attribuibili all'attuale Esecutivo.

Con riguardo alla lamentata mancata adozione di misure per la tracciabililità, rivendica la recente introduzione di misure in tal senso nel

corso dell'esame presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 157 del 2004, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Nel prospettare, per il futuro, l'opportunità di rivedere le politiche in materia di assunzioni e di condizioni nei contratti di lavoro, ribadisce infine che il Governo, con il provvedimento in esame, ha inteso principalmente rispettare i parametri europei – sia pur fissati in un momento storico nel quale la situazione economica era profondamente differente – auspicando l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente PICCIONI avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole, del tenore da lui proposto.

Dopo che il presidente Piccioni ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il vice ministro per le attività produttive Urso.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3034) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore***, approvato dalla Camera dei deputati

(183) ***VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities***

– e petizione n. 145 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il senatore CHIUSOLI *(DS-U)* ritiene che sarebbe utile ascoltare, in merito ai disegni di legge in esame, l'avviso dei rappresentanti delle imprese. Precisa che tali eventuali audizioni non avrebbero alcun intento dilatorio, dato che vi è una generale condivisione dell'impostazione di fondo del testo pervenuto dalla Camera.

Il vice ministro URSO ricorda che già in prima lettura sono state svolte delle audizioni, ma precisa di non avere obiezioni sulla proposta di ulteriori approfondimenti, auspicando comunque che il disegno di legge possa essere approvato in via definitiva prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il senatore TRAVAGLIA *(FI)* è dell'avviso che, ove si decida di procedere ad audizioni, esse dovrebbero riguardare essenzialmente i rappresentanti delle imprese.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* osserva che approfondimenti dovrebbero essere compiuti anche con riferimento al ruolo degli enti e ad una tendenza, che si rileva dalla lettura del disegno di legge approvato dalla Camera, a riportare alcune competenze all'interno del Ministero.

Il presidente PONTONE *(AN)* prende atto del generale orientamento della Commissione favorevole a procedere ad alcune audizioni di approfondimento e propone di ascoltare i rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il vice ministro URSO, il quale sottolinea come l'obiettivo del disegno di legge presentato dal Governo sia quello di promuovere un efficace supporto alle imprese italiane soprattutto di piccole e medie dimensioni che devono operare in un mercato globale in cui non è più sufficiente esportare la produzione, ma è indispensabile intervenire in modo organico nei mercati esteri attraverso forme innovative. Per questo, è necessario razionalizzare il sistema organizzativo della promozione all'estero dell'impresa italiana, coinvolgendo in modo organico gli enti e gli istituti già esistenti. Ciò dovrà avvenire attraverso la costituzione di sportelli unici da collocare prioritariamente nei paesi di maggior interesse economico e commerciale, tenendo conto in modo particolare delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata. Obiettivo finale è quello di giungere ad una unificazione anche fisica delle varie strutture per costituire un punto di riferimento della promozione italiana all'estero. Le modifiche introdotte alla Camera hanno ampliato il numero dei soggetti che parteciperanno agli sportelli, coinvolgendo, ad esempio, anche le banche che soprattutto nei paesi dell'Europa centrale ed orientale vantano già una presenza significativa. È importante, inoltre, la partecipazione delle regioni attraverso il raccordo tra gli sportelli regionali per l'internazionalizzazione e i nuovi sportelli Italia.

Si sofferma quindi sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge concernenti l'aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive e le strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Al riguardo, sottolinea come la presenza italiana si caratterizza per l'elevato numero di imprese e da ciò discende l'esigenza di realizzare strutture adeguate anche per la formazione di personale. Nello stesso senso si muovono le disposizioni contenute all'articolo 4 volto a valorizzare l'apporto delle università nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto tra il Ministero, l'ICE e la Conferenza dei Rettori delle università italiane. Accordi di settore sono stati peraltro sottoscritti con le categorie produttive ed è opportuno favorirli ed incentivarli attraverso specifiche norme legislative, come quelle contenute nell'articolo 5.

Osserva, infine, che è essenziale, nell'attuale assetto produttivo e dei mercati, un sistema informativo che consenta alle imprese di essere al passo con i continui mutamenti e di tener conto delle variazioni che intervengono negli accordi bilaterali e multilaterali, nelle norme di un paese o di un'area di libero scambio: solo in tal modo si è in condizione di competere ad armi pari.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* si sofferma sulle disposizioni contenute all'articolo 1 concernenti, in particolare, le variazioni delle quote di personale da adibire alle nuove funzioni. Si chiede quale sarà l'organizzazione al cui interno questi esperti saranno inseriti e da chi dipenderanno. Analoghi chiarimenti sarebbero necessari anche con riferimento alle competenze di Sviluppo Italia che, per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti dall'estero, è titolare di specifiche competenze che dovrebbero essere coordinate con quelle previste dal disegno di legge. Ciò vale anche per le attività di formazione attribuite all'ICE dall'articolo 3. Relativamente all'ICE sembra, in effetti, che si voglia procedere ad una ulteriore riforma dopo quella del 1997 che sembra aver dato buoni risultati. Occorrerebbe, in definitiva, un chiarimento complessivo sulle scelte che si intendono compiere rispetto a quelli che vengono considerati i compiti tradizionali delle strutture e degli enti istituiti per la promozione della produzione italiana all'estero.

Il vice ministro URSO dopo essersi riservato di fornire ulteriori precisazioni nel prosieguo dell'esame, ribadisce che l'obiettivo di fondo del disegno di legge approvato dalla Camera è quello di razionalizzare le strutture esistenti, semplificando le procedure e unificando i diversi interventi già previsti dalla legislazione. I rapporti tra Sviluppo Italia ed ICE, ad esempio, sono regolati da una convenzione che consente a Sviluppo Italia di avvalersi della presenza all'estero di sedi dell'ICE. In sostanza gli sportelli unici costituiranno un primo livello di informazione per gli operatori volto a garantire una più efficace informazione sulla gamma degli strumenti disponibili. Osserva, inoltre, che la delega prevista dall'articolo 6 consentirà al Governo di riordinare il sistema degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, anche al di là di quanto è possibile fare con la delega già in atto, che riguarda gli strumenti e che sarà attuata entro il prossimo autunno.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che gli impegni connessi all'attività della Commissione e dell'Assemblea hanno reso particolarmente problematica l'organizzazione delle audizioni informali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul disegno di legge n. 848-*bis* – già deliberate dalla Commissione nella seduta di martedì scorso – prima dell'interruzione dell'attività parlamentare per le ferie estive. Propone pertanto di rinviare lo svolgimento delle predette audizioni ad una data successiva alla ripresa dei lavori del Senato.

Con riferimento alla richiesta a suo tempo avanzata alla Presidenza del Senato, di autorizzare lo svolgimento di due sopralluoghi all'estero, ad integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani, in corso presso la Commissione, il Presidente avverte altresì che, nell'osservanza delle direttive recentemente impartite dal presidente Pera circa il numero dei partecipanti alle delegazioni e i periodi entro i quali procedere ai sopralluoghi, si è previsto di recarsi in Olanda dal 13 al 16 settembre, mentre il successivo sopralluogo in Spagna dovrebbe svolgersi tra il 10 e il 13 ottobre. Ove il Presidente del Senato conceda la prescritta autorizzazione, ciascuna delegazione dovrebbe risultare composta da due rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e due rappresentanti dei gruppi politici dell'opposizione, oltre che dal Presidente. Pertanto è opportuno che le relative designazioni vengano comunicate tempestivamente all'ufficio di segreteria della Commissione.

La Commissione conviene con la proposta di rinviare lo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 848-*bis* e prende atto delle comunicazioni del Presidente relativamente all'effettuazione di due sopralluoghi all'estero.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame, per le parti di competenza, il relatore alla Commissione MORRA *(FI)*, il quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 opera una serie di interventi finanziari restrittivi, ai fini della correzione dell'andamento dei saldi di bilancio e dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, il relatore segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 1, che dispone, per l'anno 2004, una riduzione di 150 milioni di euro dello stanziamento relativo al credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ad incremento dell'organico.

In particolare, la misura restrittiva concerne la maggiorazione del credito di imposta, prevista per le nuove assunzioni concluse nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché nelle cosiddette aree di crisi e zone cuscinetto.

Il relatore fa presente che, per l'anno 2004, risultano stanziati 125 milioni di euro per il credito di imposta base – a livello nazionale – e 600 milioni di euro – che vengono ora così ridotti a 450 milioni – per la maggiorazione relativa alle assunzioni effettuate nei suddetti ambiti territoriali. Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge in titolo, tale riduzione di spesa risulta giustificata da un basso livello di utilizzo del beneficio in esame, registrato sia nel 2003 sia nel primo semestre del 2004.

Un'altra norma di rilievo – prosegue il relatore – è posta dal comma 11, lettera *b)*, dell'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati. Essa prevede la riduzione di 479 milioni di euro, per il solo anno 2004, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iscritto nella Tabella A della legge finanziaria 2004: tale accantonamento sarebbe destinato, in via principale, alla copertura di nuove disposizioni più favorevoli sull'indennità di disoccupazione.

Altre misure restrittive – relativamente all'esercizio finanziario corrente e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione – sono poste dalla Tabella 1. Si segnalano, in particolare un'ulteriore riduzione, pari a 0,55 milioni di euro, del suddetto accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iscritto nella Tabella A; una diminuzione, nella misura di 0,09 milioni di euro, per ciascuna di due voci

iscritte nella Tabella C della legge finanziaria per il 2004 e concernenti, rispettivamente, il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la concessione di contributi in favore degli enti privati gestori di attività formative, per la copertura delle spese generali di amministrazione, relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi enti; una riduzione, pari, rispettivamente, a 8,64 e a 4,94 milioni di euro, degli stanziamenti discrezionali dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi.

Queste ultime due voci concernono, in via principale, il funzionamento della medesima amministrazione ministeriale, anche perché dall'ambito della riduzione – generale per tutti i dicasteri – sono escluse le unità previsionali di base destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* osserva che gli interventi ricordati dal relatore sono di notevole gravità e destano non poche preoccupazioni. La riduzione di 150 milioni di euro per il 2004 delle risorse destinate a finanziare il credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia e nelle aree di crisi concorre infatti in misura rilevante a determinare la gravosissima penalizzazione del Mezzogiorno che caratterizza la manovra all'esame; si tratta infatti di riduzioni di spesa che ammontano complessivamente a 1250 milioni di euro e, per questo profilo, sorprende il modo eccessivamente compassato e notarile con cui il relatore, proveniente da una regione meridionale, ha preso atto di questi tagli che, invece, hanno destato un grave allarme sia nelle organizzazioni dei lavoratori sia negli ambienti imprenditoriali, consapevoli dei rischi derivanti da misure suscettibili di compromettere le prospettive di crescita di aree che versano in condizioni di grave arretratezza economica e sociale.

Da mesi, peraltro, i gruppi politici dell'opposizione segnalano lo stato di grave disordine dei conti pubblici, che rende doverosa l'adozione di misure correttive. Lo stesso neo ministro dell'economia ha confermato indirettamente la precarietà della situazione annunciando, per il 2005, una manovra di finanza pubblica pari a 24 milioni di euro. Passato il periodo elettorale, il Governo ha dunque abbandonato i toni propagandistici e l'ottimismo di facciata per prendere atto dell'amara realtà e predisporre un intervento particolarmente gravoso e punitivo, che riduce al minimo le risorse destinate a colmare il ritardo nella crescita economica di alcune aree del Paese. Per questo aspetto, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento all'esame, ricordata anche dal relatore, non chiarisce, forse intenzionalmente, che il minor ricorso all'istituto del crediti d'imposta per le nuove assunzioni è il risultato dell'incertezza creata dal Governo, nel corso degli anni passati, circa la effettiva disponibilità di risorse adeguate alla copertura dei relativi oneri.

Per quanto riguarda la riduzione dell'accantonamento riguardante il Ministero del lavoro iscritto nella Tabella A della legge finanziaria per il 2004, malgrado le promesse del rappresentante del Governo, che in una recente intervista ha assicurato che il disegno di legge n. 848-*bis* verrà approvato entro dicembre, ad oggi l'unico incremento dell'indennità di disoccupazione permane quello adottato nella scorsa legislatura. Non si comprendono invece i motivi del reiterato differimento della disposizione, oggetto di uno specifico emendamento governativo al predetto disegno di legge n. 848-*bis*, che dovrebbe elevare ulteriormente, fino al sessanta per cento della retribuzione media, la misura di tale indennità. Si tratta di un impegno contenuto nel Patto per l'Italia, sottoscritto soltanto da una parte del movimento sindacale, il cui mancato adempimento, peraltro, pone in gravi difficoltà proprio le confederazioni sindacali firmatarie di quell'intesa, dalla quale poco o nulla è derivato in favore dei lavoratori. Ma sul tema specifico dell'incremento e dell'estensione della durata dell'indennità di disoccupazione tutti i gruppi politici concordano e, se il Governo avesse voluto, sarebbe stato possibile provvedere con un decreto-legge. In realtà, purtroppo, le risorse destinate a finanziare tale misura sono state dirottate per altre finalità, e non si può escludere che anche nel prossimo esercizio finanziario nuove urgenze comportino ulteriori differimenti nell'adozione di un provvedimento importante e oggetto di forti e diffuse aspettative. Per tali motivi, a nome della sua parte politica, il senatore Battafarano esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento all'esame.

La senatrice PILONI *(DS-U)* ritiene del tutto condivisibile il giudizio negativo espresso dal senatore Battafarano sui contenuti della manovra all'esame, giudizio negativo che, ovviamente, va ben oltre i profili di competenza della Commissione, e si estende all'intera impostazione del decreto legge n. 168.

In particolare, va sottolineata la parzialità dell'affermazione contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto-legge in titolo, già ricordata nei precedenti interventi, relativamente al minore utilizzo delle risorse destinate alla copertura del *bonus* fiscale per le nuove assunzioni. Anzitutto, non si tiene conto che i dati citati si riferiscono alla prima metà dell'esercizio finanziario corrente; in secondo luogo, va rilevato che le minori richieste riguardano il Mezzogiorno e le aree di crisi, mentre nelle restanti regioni il livello di utilizzazione delle predette risorse è molto più elevato. Se ne deve dedurre che, in mancanza di investimenti per lo sviluppo del Meridione, l'occupazione ristagna e la fiducia degli operatori è scossa anche dalla contraddittoria politica del Governo, che minaccia costantemente di ridimensionare gli importi destinati al credito d'imposta, rendendo oggettivamente meno appetibile il ricorso a tale istituto.

In materia di ammortizzatori sociali, non si comprende poi come il Governo possa conciliare le disposizioni del decreto legge all'esame con le misure contenute nel disegno di legge n. 848-*bis*. È necessario invece

adottare subito le misure riguardanti l'innalzamento della misura e il prolungamento della durata temporale dell'indennità di disoccupazione, eventualmente ricorrendo anche alla decretazione d'urgenza.

Prende quindi la parola il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, il quale osserva preliminarmente che, nonostante una relazione molto sintetica e quasi reticente, i senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione non rinunciano ad intervenire nella discussione per evidenziare che la manovra all'esame, al di là dell'impatto disastroso sul sistema economico italiano, costituisce il segnale più evidente della fine di una stagione politica e dell'abbandono definitivo di ogni prospettiva di governo dei conti pubblici da parte di una maggioranza impegnata esclusivamente in una resa dei conti interna, e incapace di adottare iniziative volte a definire una linea coerente per la gestione del bilancio statale e, soprattutto, a contrastare efficacemente un allarmante declino economico e produttivo, che si coniuga con una ancora più preoccupante crisi istituzionale.

Le cifre della manovra delineata dal decreto legge all'esame vanno inoltre poste in collegamento con quelle, molto rilevanti, indicate dal Governo come obiettivo della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno: il neo ministro dell'economia ha dovuto ammettere, peraltro, la gravità della situazione e, con essa, la possibilità che l'Italia non si trovi nelle condizioni di intercettare la sia pure debole ripresa che si registra a livello internazionale.

Non si può inoltre sottovalutare l'effetto dirompente delle scelte operate con il decreto legge all'esame sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, che vengono completamente deresponsabilizzate, nel perseguimento di una linea che tende ad azzerare i risultati positivi conseguiti con le riforme avviate nel corso della passata legislatura. La manovra incide inoltre negativamente sulle finanze delle autonomie locali, che subiscono le conseguenze dell'incapacità del Governo nella gestione della spesa statale e di una visione puramente propagandistica del federalismo, altro ambito nel quale si deve registrare il totale fallimento dell'Esecutivo.

Vi è poi lo svuotamento sistematico delle politiche per lo sviluppo del sistema produttivo nel Mezzogiorno, attuato con vistosi tagli alle risorse destinate all'incentivazione delle iniziative imprenditoriali e con la cancellazione di tutte le iniziative volte alla creazione di strumenti idonei a favorire la crescita dell'occupazione nelle aree più svantaggiate: i tagli apportati alle previsioni di cassa sono suscettibili inoltre di creare gravissimi problemi alle imprese, molte delle quali potrebbero trovarsi in condizioni di insolvenza. Anche per il 2005 e per il 2006 le previsioni sono tali da far ritenere che lo svantaggio economico e sociale del Sud si accentuerà ulteriormente.

Un'altra questione rilevante – prosegue il senatore Montagnino – riguarda il ridimensionamento degli stanziamenti per i ministeri: la Camera dei deputati ha scongiurato il rischio di ulteriori riduzioni degli stanziamenti per l'edilizia universitaria e per la ricerca scientifica, ma occorre comunque registrare una consistente decurtazione della spesa sociale. È

peraltro preoccupante che ciò avvenga nel momento in cui viene cancellato il reddito minimo di inserimento, senza alcuna compensazione, dato che il reddito di ultima istanza, previsto dal Patto per l'Italia, è tuttora inattuato, a causa dell'inerzia del Governo, con grave danno per le fasce sociali più deboli.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)* rileva preliminarmente che il provvedimento in titolo prende finalmente atto della situazione critica in cui versano i conti pubblici, dopo le tante rassicurazioni, infondate e non veritiere, prospettate finora da esponenti del Governo in ordine all'andamento della finanza pubblica.

I tagli ai finanziamenti a fondo perduto – che solo in apparenza presentano carattere assistenziale, rivestendo invece una valenza innovativa non indifferente – potrebbero determinare un sensibile rallentamento dello sviluppo del sistema produttivo, soprattutto nelle aree in cui lo stesso presenta maggiori criticità, ossia nel Mezzogiorno.

La riduzione degli incentivi destinati all'occupazione è suscettibile poi di invertire la tendenza favorevole registratasi nel triennio 2001-2003, durante il quale, malgrado un tasso di crescita annuo costantemente inferiore alla media europea, si è verificato in Italia un consistente incremento dell'occupazione, soprattutto per quel che concerne i rapporti a tempo indeterminato.

Il sensibile decremento delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, nonché alla formazione professionale, operato con il decreto-legge in titolo, non mancherà di accentuare ulteriormente i profili di criticità contenuti nella legge n. 30 del 2003, relativamente ai due sopracitati aspetti, determinando una diminuzione degli *standard* qualitativi dell'occupazione, che sarà pertanto sempre più orientata in una prospettiva di precarietà.

La riduzione degli stanziamenti a favore degli enti locali e delle regioni comporterà necessariamente una compressione della spesa sociale erogata da tali organismi, con tutte le conseguenze pregiudizievoli facilmente prevedibili.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore MORRA *(FI)* prende quindi la parola, precisando che la manovra finanziaria in questione non costituisce il portato delle strategie politiche del Governo per l'occupazione e per il Sud, essendo riconducibile esclusivamente all'esigenza di una razionalizzazione di tipo contabile, atteso che talune risorse, stanziate per l'anno 2004 – tra le quali rientra il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ad incremento dell'organico, nonché l'accantonamento, pari a 479 milioni di euro, destinato al finanziamento delle disposizioni volte all'aumento e all'estensione di durata dell'indennità di disoccupazione di cui al disegno di

legge n. 848-*bis* – rimarranno presumibilmente inutilizzate per tale esercizio finanziario.

Riguardo a talune considerazioni inerenti alle politiche di sviluppo e di incentivazione del sistema produttivo, prospettate nel corso del dibattito, occorre evidenziare che nell'attuale contesto istituzionale tali politiche devono essere sempre più orientate in un prospettiva legata al territorio, con conseguente opportunità di valorizzare le competenze delle regioni e degli enti territoriali in ordine a tali profili.

Sulla base di tali considerazioni, il relatore conclude il proprio intervento, illustrando uno schema di parere favorevole – pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna – contenente osservazioni relative all'esigenza di pervenire ad un riordino del sistema degli incentivi alle imprese – secondo gli indirizzi formulati nel disegno di legge n. 848-*bis* – e di dare attuazione alla più volte richiamata misura di incremento ed estensione della durata dell'indennità di disoccupazione, invitando il Governo a valutare anche l'ipotesi di provvedere in tal senso nell'ambito della legge finanziaria per il 2005.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3061, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, nel presupposto:

che la riduzione di 150 milioni di euro dello stanziamento relativo al credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ad incremento dell'organico delle imprese nelle aree del Mezzogiorno possa trovare adeguate compensazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nell'ambito delle misure previste per il riordino degli incentivi all'occupazione dal disegno di legge n. 848-*bis;*

che la riduzione di 479 milioni di euro, per il solo anno 2004, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iscritto nella Tabella A della legge finanziaria 2004 sia compensata dall'attuazione dell'impegno relativo all'incremento e all'estensione della durata dell'indennità di disoccupazione, oggetto di specifici emendamenti del Governo al citato disegno di legge n. 848-*bis*. A tale proposito, la Commissione invita il Governo a valutare anche l'ipotesi di introdurre tale misura nella legge finanziaria per il 2005.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, dopo aver auspicato il recepimento da parte del relatore delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, si sofferma sulla problematica inerente all'attività di intermediazione, rilevando che le misure introdotte dallo schema di decreto all'esame sono suscettibili di determinare una riduzione eccessiva dei requisiti necessari per l'esercizio di tale delicato compito. Appare inoltre poco chiara la dizione «attraverso propri servizi costituiti in forma societaria» contenuta all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in titolo.

L'articolo 3, relativo ai profili sanzionatori, introduce un aumento della pena esclusivamente per le fattispecie di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, mentre sarebbe invece opportuno estendere l'inasprimento delle pene anche ai casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati.

Il rinvio al Regolamento comunitario (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, contenuto all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, potrebbe comportare in fase applicativa taluni profili problematici, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione dei benefici previsti per i contratti di inserimento.

In ordine alla disposizione normativa di cui all'articolo 14 del provvedimento in titolo, che elimina il divieto di utilizzazione dell'apprendista per attività di manovalanza o di produzione in serie, il giudizio non può non essere totalmente negativo.

L'ampliamento della facoltà di transazione, di cui all'articolo 11 dello schema di decreto in esame, può risultare lesiva della parte debole del rapporto di lavoro, ossia del prestatore e, a tale proposito, appare opportuno prevenire possibili abusi, precisando che non deve risultare indebolita l'esigilità di alcuni diritti fondamentali.

Il relatore alla Commissione TOFANI *(AN)* invita il senatore Montagnino a formulare proposte concrete, volte a risolvere il nodo problematico evidenziato dallo stesso, relativamente alle transazioni.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, in riferimento alla richiesta testé formulata dal relatore, fa presente che si potrà procedere alla individuazione di soluzioni puntuali, relativamente al problema in questione, solo quando sarà stato illustrato lo schema di parere e sarà quindi possibile prospettare eventuali riformulazioni dello stesso.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario SACCONI, il quale, riferendosi alle osservazioni del senatore Battafarano sul comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame, relative all'esigenza di assicurare criteri omogenei per quanto riguarda la disciplina delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione di lavoro demandata alle regioni, fa presente che su questa materia si registra tuttora un contenzioso aperto tra lo Stato e le Regioni, poiché un'intesa raggiunta in via preliminare con gli assessori competenti non è stata poi recepita dai Presidenti delle Regioni, e, di conseguenza, non sono stati neanche ritirati i numerosi ricorsi di costituzionalità promossi da governi retti da maggioranze di centro-sinistra.

Il testo proposto dal Governo è quello concordato con gli assessori regionali e, in assenza di un accordo definitivo con le regioni, non è possibile andare oltre il riferimento, peraltro del tutto fondato, all'osservanza dei principi desumibili in materia autorizzatoria dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Ovviamente, il Governo auspica che si pervenga all'intesa con le regioni, per dare vita a un processo pienamente condiviso di costruzione di un mercato del lavoro efficiente e trasparente.

Nello schema di decreto legislativo all'esame si propone inoltre un nuovo testo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276, che autorizza allo svolgimento delle attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ed altre associazioni, compresi gli enti bilaterali: la previsione della possibilità di svolgere tali servizi anche in forma societaria è volta a consentire una maggiore flessibilità operativa, fermo restando che la società deve essere posseduta dai soggetti autorizzati.

È noto – prosegue il Sottosegretario – che la disciplina all'esame trae spunto in larga misura dall'esigenza di dare attuazione all'intesa raggiunta tra le parti relativamente alla disciplina transitoria per i contratti di formazione lavoro. La relazione tecnica di accompagnamento dello schema di decreto legislativo in titolo precisa che la copertura finanziaria relativa ai maggiori oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici riconosciuti per tali contratti, pari a 54 milioni di euro, viene reperita per compensazione con la minore spesa, di pari importo, registrata dalla gestione GIAS del bilancio INPS, con la prima nota di variazione per il corrente esercizio finanziario. L'indicazione di un tetto massimo di 16 mila contratti è conseguente all'esigenza di rispettare il predetto limite di spesa.

Per quanto riguarda i contratti di inserimento, il richiamo, contenuto all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo all'esame, al regolamento comunitario n. 2204/2002, è volto essenzialmente ad evitare denunce preventive, e vincola comunque all'obbligo di osservare la disciplina relativa all'erogazione dei contributi: pertanto, gli incentivi verranno attribuiti ai contratti che abbiano una durata di almeno dodici mesi.

La rimozione del divieto di applicare gli apprendisti ad attività seriali trova invece la sua motivazione proprio nella soppressione dei contratti di formazione lavoro: questi ultimi, in alcuni casi, contemplavano la possibilità di destinare i soggetti interessati a quel tipo di attività, che, di per sé, non è affatto privo di contenuti formativi, come dimostra, ad esempio, l'esperienza maturata nel settore dell'autotrasporto pubblico. È pertanto sembrato opportuno dettare una disciplina volta ad ampliare le possibilità di ricorso al contratto di apprendistato, che attualmente costituisce una forma piuttosto diffusa di ingresso nel mercato del lavoro.

I rilievi critici relativi all'articolo 11 dello schema di decreto all'esame – relativo alla possibilità di rinunzie o transazioni su diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere, in sede di certificazione del rapporto di lavoro e nella fase di riconduzione ad un progetto o a parte di esso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa – sono senz'altro meritevoli di attenta considerazione, a partire, però, da una precisa indicazione di priorità. È infatti opinione del Governo che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscano il fattore principale di produzione e riproduzione del precariato. Nei contratti di lavoro a tempo determinato – che peraltro costituiscono ad oggi un segmento piuttosto limitato del mercato del lavoro, in conseguenza del tasso di occupazione non elevato che caratterizza ancora la realtà italiana, malgrado i progressi realizzati negli ultimi anni – si realizza sovente una situazione che prelude alla stabilizzazione del rapporto, specialmente nel caso dei contratti a contenuto formativo. Nei rapporti di collaborazione, invece, il rischio di precarietà permane molto elevato, ed essi costituiscono in effetti un mercato del lavoro parallelo, con effetti gravemente distorsivi che il Governo intende contrastare pervenendo allo svuotamento di questo bacino, anche mediante il potenziamento degli strumenti ispettivi e le conseguenti misure di repressione. La possibilità di transazione su diritti derivanti da un rapporto di lavoro pregresso può agevolare il conseguimento di questi obiettivi – ad esempio laddove le parti intendano trasformare un rapporto di collaborazione in un rapporto subordinato – e, a tale proposito, non si devono sottovalutare le garanzie assicurate dalla procedura della certificazione.

Avviandosi alla conclusione, il rappresentante del Governo precisa che il riferimento agli enti bilaterali di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo all'esame si propone di confermare la disciplina relativa al versamento dei contributi per la formazione nel caso di somministrazione di lavoro nel settore edile.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*, il sottosegretario Sacconi precisa infine che la modifica dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 276 introdotta con l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo all'esame, si propone di semplificare il regime sanzionatorio riferito ad una violazione formale di un certo rilievo, quale la mancanza di forma scritta

del contratto di somministrazione, senza peraltro incidere sulle sanzioni previste per i casi di frode.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna si riunirà la Sottocommissione per i pareri, per l'esame del disegno di legge n. 3029, di ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo stipulato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica libanese.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

221ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Sirchia, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato***

(810) ***COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 marzo 2002.

La senatrice BIANCONI *(FI)* richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di riprendere l'esame congiunto – da troppo tempo sospeso – dei disegni di legge nn. 3 e 810, riguardanti la disabilità intellettiva, in merito ai quali, ricorda, si è già svolto un ciclo di audizioni.

Il presidente TOMASSINI concorda su tale opportunità.

La relatrice BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* suggerisce, ai fini di una maggiore rapidità dei lavori, l'istituzione di un comitato ristretto cui affidare la redazione di un testo unificato.

Il presidente TOMASSINI propone, quindi, la costituzione di un comitato ristretto ed invita ciascun Gruppo ad indicare un proprio rappresentante quale componente del comitato non oltre le ore 16,30 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, dell'attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro Sirchia all'ordine del giorno della seduta odierna e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sul rinnovo della convenzione con i medici di medicina generale, nell'ambito della politica sanitaria del Governo

Il ministro SIRCHIA svolge una relazione sull'oggetto in titolo. Consegna inoltre una documentazione alla Presidenza della Commissione.

Intervengono per esprimere considerazioni e porre quesiti i senatori DANZI *(UDC)*, LONGHI *(DS-U)*, MASCIONI *(DS-U)*, TATÒ *(AN)* e BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*, cui replica il ministro SIRCHIA.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il Ministro della salute e lo congeda, dichiarando chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

350ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore SPECCHIA *(AN)*, riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge n. 168 del 2004 che, all'articolo 1, comma 7, prevede che i residui di stanziamento delle spese in conto capitale sono ridotti del 50 per cento, ad esclusione dei residui concernenti le spese relative, tra i vari settori, alle calamità naturali. L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al comma 3 autorizza, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro per incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il comma 5 del medesimo articolo aumenta di 15 milioni di euro, sempre per l'anno 2004, lo stanziamento del Fondo per la protezione civile.

L'articolo 5, invece, ha la finalità di dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di condono edilizio. In particolare, tale sentenza – che è stata oggetto di contrastanti valutazioni ed interpretazioni da parte delle varie forze politiche – ha sancito la legittimità costituzionale della sanatoria edilizia in quanto il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale. Inoltre, nella stessa pronuncia, si richiamano gli spazi di intervento del legislatore statale anche per quanto attiene alla previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, al limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e alla determinazione delle volumetrie massime condonabili. Secondo la citata sentenza, invece, spetta alle regioni individuare

gli abusi oggetto di sanatoria, intervenire, anche in senso più restrittivo, sulle volumetrie, nonché determinare le modalità concrete della sanatoria.

A seguito della sentenza n. 196 del 2004 il Governo e le regioni hanno aperto un tavolo per raggiungere un accordo sulle questioni evidenziate in tale pronuncia; tuttavia, anche per l'assenza di una posizione unitaria da parte delle regioni, questo accordo non si è concretizzato; le regioni hanno espresso comunque le loro valutazioni su alcuni aspetti che dovevano essere oggetto di attenzione da parte non solo del Governo, ma anche del Parlamento: la necessità di chiudere i termini per la presentazione delle domande in attesa del varo delle leggi regionali; l'opportunità che il testo del decreto-legge in esame fosse oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare al fine di fare chiarezza sulle domande presentate prima della sentenza della Corte Costituzionale.

Nel merito, l'articolo 5 in esame ridefinisce innanzitutto i termini entro i quali le regioni e le province autonome potranno legiferare; nel contempo, sono rideterminati i termini relativi, rispettivamente, alla presentazione della domanda per ottenere la cessione dell'area del patrimonio disponibile dello Stato o il riconoscimento al diritto di mantenimento dell'opera abusiva; alla presentazione della copia della denuncia di accatastamento; alla risposta della competente agenzia territoriale del demanio sulla disponibilità alla cessione dell'area; alla domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio il cui termine risulta prorogato dal 31 luglio 2004 al periodo compreso tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004; alla presentazione della documentazione a corredo della domanda; al versamento della seconda e terza rata dell'oblazione e dell'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione; alla presentazione delle integrazioni alle domande di condono.

Inoltre, durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono state introdotte alcune modifiche rilevanti, riguardanti, ad esempio, la fissazione del termine – entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo – per l'emanazione delle leggi regionali recanti le norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. In tale contesto, si precisa che, decorso tale termine, la normativa applicabile è quella dettata dal decreto-legge n. 269 del 2003. Il comma 2-*bis* stabilisce che, al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali. Il comma 2-*ter* prevede che per le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sino alla data di entrata di entrata in vigore della relativa legge di conversione restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle leggi regionali. Il comma 2-*quinquies* dispone che per consentire il completamento degli accertamenti tecnici, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, è

differito al 30 ottobre 2004 il termine di cui all'articolo 32, comma 22 del decreto-legge n. 269 del 2003.

In conclusione, sulla necessità di un'iniziativa legislativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 si è aperto un dibattito all'interno del quale le forze di opposizione, come risulta dall'esame presso la Camera dei deputati, hanno sostenuto che l'intervento in esame sarebbe riduttivo, in quanto l'Esecutivo avrebbe rinunciato a delineare le norme di principio e a risolvere le questioni di merito che erano state poste dalla menzionata sentenza. Tuttavia, l'Esecutivo e la maggioranza ritengono che, al contrario, la sentenza richiamata contenga già tutte le indicazioni utili perché il legislatore regionale possa intervenire in materia. In tal senso, invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore MONCADA *(UDC)*, dopo aver ringraziato il relatore, ritiene che l'articolo 5 del decreto-legge in esame, relativamente alla tematica del condono edilizio, offra garanzie circa il rispetto delle competenze regionali che con tale norma risultano fortemente valorizzate. Difatti, spetta alle regioni la facoltà di fissare i limiti volumetrici anche inferiori rispetto a quelli determinati dal legislatore statale; inoltre, è data loro facoltà di determinare le condizioni e le modalità per l'ammissibilità della sanatoria su tutti gli abusi edilizi, nonché la definizione delle entità e delle modalità per il versamento degli oneri concessori. Si tratta quindi di un insieme di prerogative assai ampie che consentono una corretta applicazione della normativa per la sanatoria degli illeciti edilizi. Inoltre, qualora le leggi regionali non intervenissero entro il termine individuato nel decreto-legge in esame, tornerà a valere la disciplina dettata dal precedente decreto-legge n. 269 del 2003.

Alla luce di tali considerazioni, a nome del Gruppo dell'UDC, concorda sulla proposta avanzata dal relatore Specchia di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore VALLONE *(Mar-DL-U)* ritiene necessario esprimere preliminarmente una valutazione globale sul decreto-legge n. 168 del 2004 che reca interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. L'entità di questa manovra, pari a circa 7,5 miliardi di euro, dimostra come la situazione dei conti pubblici versi in una condizione assai preoccupante a causa degli errori commessi dall'Esecutivo nell'impostazione delle politiche economiche.

Nel merito, è pur vero che l'articolo 1-*bis*, comma 3, prevede uno stanziamento riguardante il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; tuttavia, bisognerebbe ricordare che nel corso dell'ultima manovra finanziaria il capitolo riguardante il predetto fondo era stato ridimensionato. Per quanto concerne poi l'articolo 5, appare paradossale che la maggioranza oggi sostenga che con tale norma essa ha

valorizzato le competenze delle regioni dal momento che, a partire dal decreto-legge n. 269 del 2003, si è semmai assistito ad una condizione del tutto opposta, diretta ad un accentramento di competenze in capo al legislatore statale. Peraltro, più in generale, la disciplina della sanatoria degli illeciti edilizi è risultata fallimentare in quanto non ha colto gli obiettivi che l'Esecutivo si era prefissato: il superamento dei cosiddetti abusi di necessità; l'esigenza di reperire risorse finanziarie per il risanamento dei conti pubblici. Soprattutto con riguardo a quest'ultimo obiettivo si è assai distanti dalla possibilità di ricavare il gettito previsto di circa 3 miliardi di euro, dato che attualmente sono stati incamerati soltanto 400 milioni di euro. Il fallimento di questi obiettivi deve poi unirsi alla arroganza con la quale l'Esecutivo ha difeso le proprie posizioni, nonostante i suggerimenti di buon senso che provenivano non soltanto dalle forze di minoranza, ma anche dalle stesse regioni le quali, in gran parte, hanno impugnato la normativa prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003.

Se l'articolo 5 in esame risponde all'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, rimangono irrisolte numerose questioni poiché, ad una attenta lettura della formulazione delle disposizioni, non risulta chiaro se è possibile presentare ulteriori domande per la sanatoria degli illeciti edilizi o se è necessario attendere l'emanazione delle leggi regionali. Si tratta di una situazione che amplifica lo stato di incertezza in cui versano cittadini ed operatori giuridici. In conclusione, esprime la convinzione che se il Governo intenderà anche in futuro difendere simili provvedimenti sarà inevitabile che esso non apparirà più in sintonia con la maggioranza del Paese.

Il senatore RIZZI *(FI)*, dopo aver ringraziato il senatore Specchia per la chiara ed esauriente relazione, ritiene utile rispondere alle argomentazioni critiche sollevate dal senatore Vallone, il quale ironicamente, auspica che la maggioranza difenda provvedimenti come quello in esame, poiché alla fine essa pagherà in termini di consenso elettorale questa posizione. Tuttavia, è singolare che le forze di opposizione lamentino l'arroganza dell'attuale Esecutivo poiché, nella scorsa legislatura fu semmai la maggioranza di centro-sinistra a tenere siffatto atteggiamento per nascondere contraddizioni ed errori presenti negli interventi legislativi da essa proposti.

Per quanto attiene alla disciplina del condono edilizio, l'articolo 5 del decreto-legge in esame interviene doverosamente per dare seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale; tali disposizioni rendono certamente migliore la normativa in tema di sanatoria degli illeciti edilizi soprattutto perché esaltano in modo particolare le competenze delle regioni.

Il senatore GASBARRI *(DS-U)* esprime innanzitutto un giudizio negativo sull'articolo 1-*bis*, comma 5, in quanto non risulta chiara la destinazione degli stanziamenti previsti in favore del Dipartimento della protezione civile. In tal modo, si sta proseguendo in quella tendenza – in atto dal 2001, allorché l'Agenzia della protezione civile fu abolita – in base

alla quale non sono più definite le competenze del Dipartimento della protezione civile, nel senso che non si comprende se i finanziamenti servano alle finalità istituzionali del Dipartimento o se, al contrario, sono finalizzati all'organizzazione dei cosiddetti grandi eventi. Su tali questioni sarebbe opportuno che la Commissione ascoltasse, come più volte sollecitato, un rappresentante politico in grado di rispondere nei confronti del Parlamento dell'operato dell'Esecutivo in tale settore.

Con riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 5 in materia di condono edilizio, la maggioranza dovrebbe riconoscere che questo ulteriore intervento è dipeso da una pronuncia della Corte Costituzionale, innescata da una serie di ricorsi promossi da alcune regioni. Tale pronuncia riveste un ruolo rilevante in quanto ribadisce che al legislatore statale spetta soltanto la determinazione delle norme di principio; inoltre, questa sentenza ribadisce il valore del principio della leale cooperazione tra lo Stato e le regioni. Tuttavia, le disposizioni contenute nell'articolo 5 sono assai lontane dal recepire queste indicazioni e, con il decreto-legge in titolo, si conferma l'impianto di una sanatoria edilizia che non solo ha effetti negativi sotto il profilo ambientale, ma che fallisce in modo clamoroso anche gli obiettivi di natura finanziaria che intendeva perseguire. Pertanto, la propria parte politica, confermando le valutazioni già espresse nel corso dell'esame del decreto legge n. 269 del 2003, esprime una netta contrarietà al provvedimento in esame.

Il presidente NOVI dichiara quindi chiusa la discussione.

Il relatore, senatore SPECCHIA *(AN)*, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, coglie l'occasione per segnalare l'opportunità che sia aperta un'indagine conoscitiva sull'abusivismo edilizio e sulle cause che hanno, nel corso degli anni, amplificato tale fenomeno. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale più volte richiamata ha dichiarato l'illegittimità del comma 49-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 che affidava all'autorità prefettizia la competenza per la demolizione degli abusi edilizi. Durante l'indagine conoscitiva potrebbe essere utile verificare quante demolizioni siano state effettivamente realizzate poiché tale aspetto risulta essere uno dei più rilevanti per la salvaguardia dell'ambiente.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Introduce l'esame il relatore GIRFATTI *(FI).* Il decreto-legge in conversione, che reca misure di contenimento della spesa pubblica, è diretto a dare attuazione concreta agli impegni assunti in sede ECOFIN dal Presidente del Consiglio e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze, il 5 luglio 2004. In quella sede infatti si doveva deliberare sulla proposta della Commissione europea, che aveva richiesto l'approvazione, da parte del Consiglio dell'UE, del cosiddetto «early warning», ovvero di una sorta di preventivo avvertimento del rischio che il deficit sfori il parametro del 3 per cento rispetto al PIL. L'early warning viene emesso in forma di raccomandazione, dal Consiglio dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 99, comma 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio, qualora accerti che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima già stabiliti dallo stesso Consiglio, o che esse rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, può rivolgere a tale Stato membro le necessarie raccomandazioni.

Secondo le valutazioni della Commissione europea, espresse il 28 aprile 2004, in assenza di misure aggiuntive, il rapporto deficit/PIL per il 2004 sarà pari al 3,2 per cento. Scorporandovi, inoltre, le entrate derivanti dalle misure di carattere straordinario, esso raggiungerebbe circa il 4,25 per cento. Altra fonte di preoccupazione sollevata dalla Commissione europea riguarda la riduzione del rapporto debito/PIL. Secondo la Com-

missione, nel 2004 il debito pubblico ammonterà ad una somma pari al 106 per cento del PIL, un rapporto praticamente invariato rispetto all'anno precedente, nonostante le entrate dovute alle privatizzazioni, nell'ordine dell'1 per cento del PIL. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione proponeva di raccomandare all'Italia l'adozione di una misura di aggiustamento della portata di almeno 7 miliardi di euro (pari allo 0,5 per cento del PIL), in grado di evitare il superamento del 3 per cento del rapporto deficit/PIL. Una misura intesa come un primo passo di un programma pluriennale, capace di risollevare la domanda, di alleggerire la spesa pubblica (anche ai fini dell'eventuale riduzione dell'onere fiscale) e ridurre il rapporto debito/PIL.

Successivamente, il Presidente del Consiglio, in veste di Ministro dell'economia e delle finanze ad interim, ha rappresentato alla riunione dell'ECOFIN (Consiglio dell'Unione europea in materia di affari economici e finanziari) del 5 luglio scorso, l'imminente adozione di misure che avrebbero risposto sostanzialmente alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione europea nella sua proposta di early warning, misure poi concretamente attivate dal decreto-legge in conversione.

Come riferito dal Presidente Berlusconi lo scorso 14 luglio in Assemblea, l'ECOFIN ha adottato all'unanimità un documento in cui considera che l'Italia, alla luce degli impegni assunti dal Governo, «ha risposto alle preoccupazioni espresse dalla raccomandazione della Commissione riguardo ai rischi di superare la soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL», e con cui decide di non procedere al voto sulla proposta della Commissione dichiarando quindi chiusa la procedura. Il Governo si è quindi impegnato di fronte all'ECOFIN ad adottare una manovra finanziaria aggiuntiva per il 2004 pari a 7,5 miliardi di euro, in grado di non far superare la soglia del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL, e di attuare con rigore le misure finanziarie sfruttando ogni possibilità, derivante da una crescita economica migliore del previsto, per la riduzione del disavanzo.

Il Consiglio ha comunque concluso ribadendo la necessità che l'Italia progredisca più speditamente nella riduzione del debito pubblico e che assicuri anche per il 2005 livelli di deficit non superiori al 3 per cento rispetto al PIL. Ha inoltre raccomandato che ogni riduzione dell'onere fiscale debba essere finanziato da corrispondenti tagli di spesa pubblica.

Il decreto-legge in conversione contiene dunque le misure dirette a produrre un miglioramento nel disavanzo pubblico, e si compone di sei articoli, che il Relatore illustra analiticamente. Dà conto in particolare dell'articolo 1, comma 1, che dispone una riduzione di 150 milioni di euro dello stanziamento di spesa previsto per l'anno 2004 per il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, a valere sulla quota relativa alle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno ed in alcune altre aree, con contratto a tempo indeterminato.

L'articolo 1, comma 2, prevede una riduzione di 750 milioni di euro delle risorse destinate, per l'anno 2004, agli incentivi alle imprese di cui alla legge n. 488/1992 e una riduzione di 250 milioni di euro delle risorse relative alla programmazione negoziata, destinate specificamente al finan-

ziamento dei contratti di programma e dei contratti d'area, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *e)* e *f)*, della legge n. 622/1996.

L'articolo 1, comma 3, dispone la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2004 delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

L'articolo 1, comma 4, al fine di realizzare risparmi di spesa, ripristina il valore vincolante, per l'acquisto di beni e servizi da parte di quasi tutte le amministrazioni pubbliche, dei parametri di prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni-quadro stipulate dalla CONSIP. Al contrario, l'articolo 3, comma 166, della legge finanziaria per il 2004 aveva attribuito anche al loro utilizzo carattere meramente facoltativo.

Una modifica introdotta dal cosiddetto «maxiemendamento» governativo approvato dalla Camera dei deputati ha tuttavia ristretto l'ambito soggettivo di tale vincolo. Sono stati infatti esclusi dal novero delle amministrazioni obbligate al rispetto dei «parametri CONSIP» i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5000 abitanti.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che il comma 6, sostituendo il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 76/1985, stabilisce che la rilevazione della classe di prezzo più richiesta delle sigarette deve essere effettuata semestralmente (il 1º gennaio e il 1º luglio di ogni anno) anziché annualmente (il 1º gennaio di ogni anno) come attualmente previsto. Il successivo comma 7 introduce il criterio della semestralità già a decorrere dal presente anno.

La relazione illustrativa al provvedimento afferma che il comma 6 in esame non si pone in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, secondo il quale «l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1º gennaio di ogni anno», in quanto il limite temporale di un anno andrebbe considerato come un periodo massimo che non può essere disatteso con la fissazione di limiti più ampi, lasciando libera la possibilità di adottare periodi di osservazione più brevi, per un adeguamento più dinamico della tassazione.

Il Relatore si sofferma quindi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge.

Conclusivamente propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, un parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato come il decreto-legge in conversione sia diretto a dare attuazione concreta agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze, in sede ECOFIN, il 5 lu-

glio 2004, al fine di assicurare la coerenza dei conti pubblici dell'Italia con i parametri dettati dalla Comunità europea;

ricordato che la Commissione europea, nella raccomandazione espressa il 28 aprile 2004, per evitare il superamento della soglia del 3 per cento nel rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo, occorrerebbe una misura della portata di almeno 7 miliardi di euro, intesa come un primo passo di un programma pluriennale, capace di risollevare la domanda, di alleggerire la spesa pubblica anche ai fini dell'eventuale riduzione dell'onere fiscale e di ridurre il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo;

ricordato inoltre come il Consiglio dell'Unione europea, nella riunione del 5 luglio scorso, ha ritenuto che gli impegni assunti dal Governo italiano rispondono positivamente alle preoccupazioni espresse dalla raccomandazione della Commissione riguardo ai rischi di superare la soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, ed ha pertanto deciso di non procedere al voto sulla proposta della Commissione dichiarando chiusa la procedura;

rilevato che il Consiglio ha comunque concluso ribadendo la necessità che l'Italia progredisca più speditamente nella riduzione del debito pubblico e assicuri anche per il 2005 livelli di deficit non superiori al 3 per cento rispetto al PIL, raccomandando inoltre che ogni riduzione dell'onere fiscale sia finanziato mediante corrispondenti tagli di spesa pubblica,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole,

con il rilievo che la formulazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, che modifica l'articolo 9, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 76, prevedendo che «Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi secondo i dati rilevati al 1º gennaio e al 1º luglio di ogni anno», appare in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/10/CE, secondo cui l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1º gennaio di ogni anno;

raccomanda altresì di assicurare, nell'ambito della misure volte a contenere il deficit, da una parte una particolare attenzione nei confronti delle regioni maggiormente svantaggiate del Mezzogiorno, e dall'altra che non sia pregiudicato l'esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite agli enti locali».

Il Relatore ricorda che già in sede di discussione del disegno di legge n. 2720, recante anche norme in materia di accise, era emerso un identico rilievo critico ed era stato poi confermato il computo annuale anziché semestrale per la determinazione delle accise stesse.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)*, esprimendo una valutazione complessivamente negativa sulla manovra in esame, sottolinea che le mi-

sure assunte dal Governo incidono pesantemente sull'attività degli enti locali, le cui risorse vengono fortemente decurtate a danno dei servizi resi alla cittadinanza. In tal modo viene anche contraddetta la politica comunitaria tendente ad assicurare un equilibrato sviluppo territoriale, in coerenza con le politiche di sostegno degli enti locali e del principio della sussidiarietà. Condivide il rilievo critico indicato dal Relatore con riferimento al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge; tuttavia dichiara voto contrario sul parere proposto.

Il senatore MANZELLA *(DS-U),* aderendo ai rilievi del senatore Coviello, ribadisce a sua volta che la normativa in esame contrasta con il principio della sussidiarietà e con gli indirizzi più volte espressi in sede comunitaria di non gravare sugli enti locali, ma di agevolarne e sostenerne lo sviluppo. Invece, nel provvedimento in esame si rileva che proprio le imprese operanti nel Mezzogiorno sono quelle più gravate, con ricadute negative sullo sviluppo e sull'occupazione in quelle regioni. Per questo motivo anche il suo voto è contrario.

Il senatore CHIRILLI *(FI)* condivide le preoccupazioni emerse con riferimento ai tagli delle risorse per le regioni meridionali. Tuttavia rileva che gli effetti della manovra vanno valutati anche considerando che buona parte degli enti locali hanno rispettato il patto di stabilità. Dichiara quindi a nome del Gruppo Forza Italia il voto favorevole, pur auspicando un maggiore rigore nel controllo dell'evasione fiscale, atteso che le misure concernenti i condoni hanno indotto comportamenti di elusione delle norme.

Il presidente GRECO interviene brevemente, a titolo personale, condividendo il rilievo del Relatore con riferimento al contrasto con la normativa comunitaria del termine previsto dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame. Condivide altresì le preoccupazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito con riferimento ai tagli sugli enti locali che rischiano di tradursi in un ulteriore aggravamento degli squilibri territoriali. Invita quindi il relatore Girfatti a recepire nel parere, pur di tenore favorevole, gli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

Il relatore GIRFATTI *(FI)* fornisce assicurazioni nel senso auspicato.

Dichiarano quindi il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Calogero SODANO *(UDC)*, TREDESE *(FI)* e TOFANI *(AN).*

Previa verifica del numero legale, il presidente GRECO mette ai voti la proposta di parere favorevole con le osservazioni e la raccomandazione emersi nel corso del dibattito, che risulta accolta dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (n. 394)

(Osservazioni alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Il relatore CHIRILLI *(FI)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, diretto a dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità. La delega è contenuta nella legge comunitaria per il 2003.

La base giuridica della direttiva è costituita dall'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato CE, contenuto nel Titolo relativo alla materia dei trasporti. L'articolo 80, paragrafo 2, dispone che il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

Lo scopo prefissato è quello di contrastare l'aumento del rumore causato dagli aerei, al fine di migliorare l'ambiente acustico, avendo comunque presente lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo, costituente uno degli obiettivi fondamentali della politica europea dei trasporti. Allo scopo viene fissato un quadro comune di norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti comunitari, nell'ambito di un approccio equilibrato alla gestione del rumore. Il quadro comune comprende la scelta delle misure di riduzione del rumore più adeguate al conseguimento del massimo beneficio ambientale al minimo costo (considerando n. 7), contemperando il legittimo interesse delle imprese del trasporto aereo al conseguimento degli obiettivi di gestione del rumore mediante soluzioni convenienti sul piano economico (considerando n. 9).

La filosofia che ispira la direttiva è basata sul concetto di «approccio equilibrato» alla gestione dell'inquinamento acustico, ripreso dalla risoluzione A33/7 dell'Assemblea dell'ICAO (International Civil Aviation Organization). Tale approccio comprende quattro principali elementi: la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei; la pianificazione e la gestione del territorio; le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative locali collegate a problemi di rumore.

La direttiva provvede ad abrogare il regolamento (CE) n. 925/1999, mediante il quale si sarebbe dovuto risolvere il problema dei vecchi velivoli forniti di silenziatori (i c.d. «hushkits», che sono dei sistemi installati sui velivoli più datati per ridurre il loro rumore). Tale regolamento era la risposta alle difficoltà di raggiungere un accordo nell'ambito dell'ICAO sulle misure contro il rumore degli aerei.

Va anche ricordato che sulla materia dell'inquinamento acustico è stata adottata la direttiva 2003/49/CE, del 25 giugno 2002, sulla determinazione e gestione del rumore ambientale, con cui l'Unione si pone all'a-

vanguardia nella lotta al rumore come obiettivo di interesse sociale. Essa deve essere ancora recepita.

Lo schema di decreto legislativo si muove lungo la linea di tendenza sopra evidenziata, apprestando misure per completare, secondo la relazione governativa, il sistema di gestione del rumore aeroportuale nel nostro Paese, mediante l'introduzione di procedure operative di riduzione del rumore prodotto dagli aeromobili e tramite la definizione di aree acustiche di rispetto nell'intorno dell'aeroporto.

Lo schema di decreto è accompagnato da due allegati: il primo concernente i contenuti della relazione relativa alla preventiva valutazione da compiere prima dell'adozione di misure restrittive (allegato I); il secondo che elenca gli aeroporti metropolitani, di cui nessuno ubicato sul territorio nazionale (allegato II).

L'articolo 1 definisce gli obiettivi del provvedimento, indicandoli nella fissazione delle condizioni e delle modalità di applicazione delle misure volte a ridurre o a vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto e di altre misure comunque idonee a ridurre l'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, tenuto conto della popolazione esposta. Viene richiamato, ai fini delle valutazioni circa i problemi di inquinamento acustico negli aeroporti, il concetto di approccio equilibrato.

L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione del provvedimento agli aeroporti, così come definiti all'articolo 3, e agli aeroporti militari per il traffico di aerei civili. In particolare, deve essere stato rilevato un aggravamento non occasionale del clima acustico a seguito del superamento dei limiti stabiliti dalle vigenti norme nazionali per le zone di rispetto individuate in base alla legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il provvedimento non si applica alle emissioni acustiche dei voli effettuati per fini di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.

L'articolo 3 reca le definizioni di aeroporto, aeroporto metropolitano, velivolo subsonico civile a reazione, velivolo marginalmente conforme, restrizioni operative, soggetti interessati e approccio equilibrato. In particolare, le restrizioni operative sono definite come la riduzione o il divieto di accesso di velivoli subsonici civili a reazione in uno specifico aeroporto. Sono parziali allorché sono applicate solo in determinate fasce orarie, di massima quelle notturne.

Coerentemente con la direttiva 2002/30/CE, che sul punto si discosta dal regolamento (CE) n. 925/1999, ora abrogato, gli aeroporti cui si applicano le restrizioni sono soltanto quelli più esposti a fenomeni di inquinamento acustico, ossia gli aeroporti con un traffico superiore a 50.000 movimenti all'anno e gli aeroporti metropolitani.

L'articolo 2 della direttiva 2002/30/CE specifica che tra le restrizioni operative sono comprese quelle intese a vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati.

L'articolo 4 individua, previa valutazione da effettuare in conformità alle prescrizioni dell'allegato I, i criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative. Si tratta in particolare della valutazione del rapporto fra costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, alle caratte-

ristiche dell'aeroporto, alla valutazione secondo il concetto di approccio equilibrato. È previsto che le restrizioni operative, anche in applicazione del principio di proporzionalità, siano adottate solo in via sussidiaria rispetto ad altre misure comunque idonee a ridurre l'inquinamento acustico.

Si tratta di criteri pressoché conformi all'articolo 4 della direttiva 2002/30/CE.

L'articolo 5, in conformità con l'articolo 6 della direttiva 2002/30/CE, stabilisce le modalità con cui devono essere attuate le restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi, disciplinando altresì la successione temporale degli interventi. Sono previste misure più restrittive per gli aeroporti metropolitani nazionali, purtuttavia non presenti nell'allegato II.

L'articolo 6 prescrive che le restrizioni operative siano adottate dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), con proprio provvedimento, sentiti i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture. A tal fine, la preventiva valutazione da compiere prima dell'adozione di misure restrittive (di cui all'allegato I) e la concreta individuazione delle restrizioni operative sono rimesse a un Comitato istituito dall'ENAC, di cui si fissa la composizione. È, altresì, prevista la possibilità di adottare misure diverse da quelle del decreto legislativo, ammissibili in base al concetto di approccio equilibrato e del rapporto fra costi e benefici; in tal caso il Comitato indica, alla pertinente Commissione aeroportuale, le linee generali degli interventi da adottare.

L'articolo 7 prevede che l'articolo 4 dello schema di decreto non si applichi alle restrizioni operative in atto all'entrata in vigore del decreto ed alle modificazioni tecniche di ordine minore.

L'articolo 8, in conformità con l'articolo 8 della direttiva 2002/30/CE, prevede deroghe, per un periodo di dieci anni, per i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo.

L'articolo 9, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/30/CE, prevede che l'ENAC possa autorizzare singoli velivoli marginalmente conformi per attività di carattere eccezionale e per voli non aventi fini di lucro effettuati per trasformazioni, per riparazioni o pera attività di manutenzione.

L'articolo 10 prescrive l'obbligo di consultazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 6, dei soggetti interessati dalle restrizioni operative. Inoltre, prescrive che gli atti di adozione delle restrizioni operative debbano essere motivati e comunicati ai soggetti interessati prima della loro applicazione. Gli atti possono essere impugnati.

L'articolo 11 definisce le modalità con cui i Ministeri competenti, la Commissione europea e gli altri Stati debbono essere informati delle misure adottate ai sensi dello schema di decreto.

L'articolo 12 stabilisce che gli allegati allo schema di decreto possono essere modificati con decreto ministeriale, in conformità alle modifiche tecniche introdotte al livello comunitario.

Va rilevato che l'allegato I concerne i contenuti della relazione relativa alla preventiva valutazione da compiere prima dell'adozione delle re-

strizioni disciplinate dal decreto, ossia riguarda l'accertamento prodromico all'adozione o meno delle suddette restrizioni, costituenti l'aspetto qualificante della direttiva e del decreto. Per le modifiche all'allegato I, pertanto, parrebbe più opportuna una fonte sovraordinata al decreto ministeriale.

Si ricorda che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 28 settembre 2003 e che, dopo una lettera di messa in mora inviata il 25 novembre 2003, il 30 marzo 2004 la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato (secondo stadio della procedura di infrazione) a Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia per non aver comunicato le misure nazionali di trasposizione della direttiva 2002/30/CE. La Commissione europea ha rilevato come la tempestiva trasposizione della direttiva è molto importante per garantire lo sviluppo sostenibile delle attività di trasposto aereo nel rispetto dell'ambiente sonoro di chi abita vicino agli aeroporti.

A conclusione della sua esposizione, il relatore Chirilli propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in esame.

Il senatore GIRFATTI *(FI)* interviene per dichiarare il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Dopo un breve intervento del senatore MANZELLA *(DS-U)* diretto a chiedere chiarimenti che il Relatore fornisce, il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta di domani.

La Commissione conviene, e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA MISSIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA SVOLTA DA UNA DELEGAZIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI 14ª DEL SENATO E XIV DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI GIORNI 26-30 APRILE 2004

Il presidente GRECO illustra la relazione sulla missione in titolo, che è pubblicata in calce al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI SULLA MISSIONE EFFETTUATA DA UNA DELEGAZIONE CONGIUNTA DELLA 14ª COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DEL SENATO E DELLA XIV COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DELLA CAMERA NELLA FEDERAZIONE RUSSA DAL 26 AL 30 APRILE 2004

Nelle giornate dal 26 al 30 aprile 2004 una delegazione congiunta della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera si è recata in missione nella Federazione russa, nelle città di San Pietroburgo e Mosca. Per la Commissione del Senato la delegazione era composta dal presidente Mario Greco, dai vice presidenti Antonio Girfatti e Andrea Manzella, e dai senatori Francesco Chirilli, Romualdo Coviello, Luciano Magnalbò e Calogero Sodano. Per la XIV Commissione della Camera la delegazione era composta dal presidente Giacomo Stucchi, dai vice presidenti Nino Strano e Mauro Zani, e dai deputati Alberta De Simone, Andrea Di Teodoro e Giuseppe Guido Rossi.

Finalità della missione, di particolare importanza, era quella di approfondire i rapporti con la Federazione russa nell'imminenza dell'allargamento, anche alla luce del Protocollo di estensione ai dieci nuovi paesi membri dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Federazione russa (nel prosieguo: Protocollo), poi firmato, durante lo svolgimento della missione, il 27 aprile a Lussemburgo.

La delegazione – che per tutta la durata della missione è stata assistita dal Consolato Generale di San Pietroburgo, e in particolare dal Console Generale Marco Ricci, e dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, e in particolare dal Ministro Plenipotenziario Renzo Rosso e dal Consigliere Enrico Nunziata, ai quali vanno i nostri ringraziamenti – ha avuto una serie di colloqui ufficiali con i rappresentanti delle Istituzioni nelle due città.

Nel corso della visita a San Pietroburgo, la delegazione ha incontrato congiuntamente il Governatore della Regione di Leningrado, Valeri Serdiukov, e il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione di Leningrado, Kirill Poliakov. Il governatore Serdiukov si è rallegrato degli importanti rapporti commerciali che si stanno sviluppando tra la Regione di Leningrado e alcune regioni italiane, tra cui principalmente la regione Lombardia. Ciò è dovuto ad una serie di fattori, tra cui il rapido sviluppo economico della regione, che ha ottenuto un aumento del PIL di circa il 20 per cento negli ultimi cinque anni. Su questa crescita ha sicuramente inciso l'impostazione generale volta a valorizzare al massimo gli scambi commerciali. Dopo aver elencato i principali prodotti agricoli della regione, ha rammentato, da un punto di vista più generale, i risultati delle riforme avviate dalla Regione, menzionando, tra le altre, la riorganizza-

zione politico-amministrativa e la maggiore attenzione alla tutela dei diritti.

Il presidente Greco, dopo aver manifestato soddisfazione sia per l'importante sviluppo economico sia per l'approccio tendente a stringere rapporti commerciali stretti con la Regione Lombardia, e dopo aver quindi auspicato l'avviarsi di tali rapporti anche con altre regioni italiane, si è soffermato sulla riforma costituzionale che ha riguardato il Consiglio della Federazione russa, ravvisandovi analogie con la riforma costituzionale in itinere in Italia, soprattutto per quanto riguarda il Senato federale.

Il presidente Stucchi, dopo aver espresso la sua soddisfazione per il rafforzamento dei legami commerciali tra la Regione di Leningrado e la Regione Lombardia, ha chiesto al Governatore le possibilità di legami tra la Regione di Leningrado e l'Unione europea.

Il governatore Serdiukov ha replicato come già attualmente i rapporti siano stretti con molte regioni europee, anche per il tramite di alcuni programmi comunitari.

Il presidente Poliakov ha sottolineato gli stretti rapporti che intercorrono tra le Assemblee delle diverse regioni della Federazione russa, circostanza che li aiuta a rappresentare unitariamente i loro interessi nella Duma di Stato, la quale peraltro, nonostante presso di essa siedano un rappresentante del Governatore ed uno dell'Assemblea legislativa regionale, non sempre tiene nella dovuta considerazione le istanze regionali. Per quanto concerne i rapporti con l'Unione europea, ha messo in evidenza gli accordi esistenti tra la Regione di Leningrado e alcuni paesi europei, come la Slovacchia e la Finlandia, con quest'ultima al fine di regolare tra loro i confini, nonché l'intendimento di instaurare proficui rapporti di natura commerciale con altri Stati o entità territoriali, tra le quali la regione Lombardia. Ha quindi risposto a un quesito dell'onorevole Strano in riferimento al potere di iniziativa legislativa delle Assemblee legislative regionali presso la Duma di Stato.

Nel corso della visita a San Pietroburgo, la delegazione ha anche incontrato il Responsabile delle relazioni internazionali del Comune di San Pietroburgo, Alexander Prokhorenko, il quale ha in primo luogo evidenziato le particolarità della città di San Pietroburgo, che costituisce, come del resto Mosca, uno degli 89 soggetti politici che costituiscono la Federazione russa. Ricordando le numerose iniziative intraprese dal Consolato italiano in occasione dei festeggiamenti relativi al Trecentenario della città, ha constatato come i rapporti con l'Italia siano sempre intensi, non solo da un punto di vista culturale, ma anche economico. Al riguardo, ha citato il Memorandum del 2003, volto a favorire la creazione di distretti industriali italiani nella Federazione russa, di cui uno previsto per San Pietroburgo. Ha peraltro anche evidenziato come i rapporti commerciali vadano maggiormente incoraggiati, in modo da superare le difficoltà legate alla distanza e alle barriere burocratiche ancora esistenti. Ha, infine, affermato come la Federazione russa intenda stare strettamente al fianco dell'Unione europea, anche senza farne parte.

Il presidente Greco, nel richiamare la centralità del partenariato russo-europeo, si è soffermato con toni positivi sulla messa in funzione dei distretti industriali, nonché sulla commerciabilità in genere dei prodotti italiani, lamentando, a tal riguardo, la scarsa efficacia della rete di distribuzione.

Il presidente Stucchi ha mostrato approvazione per il modello dei distretti industriali e, più in generale, per un rafforzamento dei rapporti bilaterali, anche al livello di enti locali.

Sono poi seguiti gli interventi del senatore Magnalbò, relativamente ad alcuni aspetti specifici della produzione di alluminio e dello sviluppo del settore calzaturiero, del senatore Chirilli, relativamente ad alcuni aspetti delle politiche infrastrutturali, e dell'onorevole Strano, che, dopo aver sottolineato la necessità di interventi di riconversione industriale, si è soffermato sulle prospettive di ingresso della Federazione russa nell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nel corso della visita a Mosca, la delegazione ha in primo luogo incontrato alcuni rappresentanti della Commissione affari internazionali del Consiglio della Federazione russa.

Il vice presidente della Commissione, Gennady Chripel, dopo aver ricordato i numerosi accordi di partenariato e cooperazione intercorsi a livello parlamentare tra Italia e Federazione russa, da ultimo rinnovati nel 1999, ha evidenziato l'importanza di incrementare gli scambi commerciali tra i due paesi, valutando come allo scopo sia necessario semplificare il regime dei visti, nella prospettiva di una futura cancellazione.

Il presidente Greco, nel confermare il suo favore per gli accordi regionali, come emerso anche dagli incontri di San Pietroburgo, si è soffermato sugli stretti rapporti tra Unione europea e Federazione russa, culminati nella firma del Protocollo. Dopo aver auspicato che Federazione russa e Unione europea assumano posizioni per quanto possibile comuni sui temi della politica estera, ha posto quesiti sulle similitudini tra il Senato italiano e il Consiglio della Federazione russa e sul diverso sistema di accesso alla carriera giudiziaria in Italia e nella Federazione russa.

Ha quindi preso la parola Vasili Ligaciov, che ha rappresentato la Federazione russa in ambito comunitario, il quale dopo aver ricordato le recenti visite del presidente Berlusconi e del presidente Prodi, ha espresso soddisfazione per la firma del Protocollo, che eliminerà alcune tensioni sinora avutesi, introducendo obblighi reciproci tra Unione europea e Federazione russa, al fine di rafforzare la loro complementarietà. Ha ricordato la prospettiva offerta dal presidente Prodi alla Federazione russa di garantire che in un prossimo futuro l'approvigionamento energetico dell'Unione provenga in percentuali sempre maggiori proprio dalla Federazione russa. Ha, tuttavia, rimarcato come l'ampliamento dell'Unione porterà alcuni problemi, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e sociale dei nuovi paesi membri. A tale riguardo, ha proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro che monitori la situazione di questi paesi, al fine di verificarne l'adempimento da parte degli stessi dell'acquis comunitario, meritando un cenno particolare il problema delle minoranze dei paesi bal-

tici. Si è soffermato, infine, sul fenomeno terroristico, auspicando una maggiore collaborazione tra Unione europea e Federazione russa, e sulla necessità di un rafforzamento del ruolo delle regioni.

Il presidente Stucchi ha illustrato i punti salienti del Protocollo appena siglato, tra i quali il problema delle tariffe, delle minoranze russe nei paesi baltici e del regime dei transiti per Kaliningrad. Ha chiesto poi se la posizione russa nei confronti della Bulgaria e della Romania sarà analoga a quella avuta per i dieci paesi di Laeken.

Successivamente, ha preso la parola Nicolay Bychcov, il quale ha illustrato la posizione russa in relazione alla Bulgaria e alla Romania, rilevando come i residui del passato regime sovietico non ci siano più e come si vada anche in questi paesi verso una democrazia condivisa. Ha espresso quindi apprezzamento per la sostanza del programma del presidente Putin, volto a coinvolgere maggiormente la società civile e a impostare la politica estera in maniera pragmatica, come per Bulgaria e Romania.

Il senatore Manzella ha sottolineato come, nonostante gli uomini siano cambiati, i rapporti italo-russi siano rimasti buoni. Ha condiviso l'impostazione pragmatica in politica estera, chiedendo tuttavia quale sia la reale posizione russa nei confronti dell'Unione europea, anche in considerazione del «veto» posto dalla Federazione russa alla risoluzione ONU su Cipro unita. Infine, ha assicurato il proprio intervento in sede di Consiglio di Europa per quanto riguarda il problema delle minoranze russe.

Il vice presidente Chripel ha ribattuto sulla questione di Cipro che non si è trattato di un veto politico, ma di un veto meramente tecnico. Relativamente all'ingresso della Federazione russa nell'Unione europea, ha ritenuto come non fosse ancora giunto il momento, anche per questioni di opportunità e considerata altresì l'ampiezza del territorio russo. Tuttavia, ciò non esclude una proficua collaborazione. Si è quindi soffermato sui principali aspetti del Protocollo appena siglato, in particolare sul transito delle merci per Kaliningrad, sulle questioni commerciali e sulla difesa delle minoranze, potendo quindi affermare come oggi tali problemi siano risolti.

Vasili Ligaciov ha ricordato come l'obiettivo russo in riferimento a Cipro era di far votare serenamente il referendum previsto. Non hanno votato la risoluzione ONU poiché hanno ritenuto che si sarebbe trattato di una indebita pressione su Cipro, anche se probabilmente il referendum sarebbe fallito lo stesso. In riferimento all'ingresso della Federazione russa nell'Unione europea, ha osservato come il vero problema sia il trasferimento di sovranità. Su questo punto ha citato un accordo con alcuni Stati russi, volta alla creazione di uno spazio economico comune. A suo avviso sono emerse alcune resistenze di alcuni di questi Stati, i quali preferirebbero cedere la loro sovranità più all'Unione europea che a un tale tipo di accordo. Infine, ha sollevato il problema della sicurezza nell'Unione Europea e della necessità o meno di un coinvolgimento statunitense.

Successivamente, sono intervenuti nell'ordine l'onorevole Strano, il quale ha sottolineato l'importanza della lotta al terrorismo, il senatore So-

dano, il quale si è soffermato sul problema ceceno, e il senatore Girfatti, che ha auspicato una legislazione più favorevole agli investimenti esteri.

La delegazione ha quindi incontrato il primo vice presidente della Duma di Stato, Ljubov Sliska, la quale ha espresso compiacimento per l'ormai imminente allargamento e per la firma del Protocollo a Lussemburgo, anche se si è dichiarata preoccupata del problema delle minoranze russe in Estonia e Lettonia. Ha inoltre manifestato il suo consenso ad un regime semplificato per il rilascio dei visti.

Il presidente Greco, nel ribadire la centralità dei rapporti tra Italia e Federazione russa, come testimoniato dagli intensi rapporti interparlamentari, ha auspicato che possano estendersi ad altri paesi europei. Ha espresso, quindi, soddisfazione per la soluzione del problema di Kaliningrad e per la semplificazione del regime dei visti.

Il vice presidente Sliska ha quindi ringraziato gli italiani per non aver considerato la Cecenia un problema, ma per essersi sempre battuti per la lotta al terrorismo. Ha espresso non condivisione per la scelta dell'unilateralismo, ritenendo invece fondamentale una lotta unitaria contro il terrorismo, anche con misure severe quali ad esempio il mandato di arresto europeo e, più in generale, una facilitazione delle norme estradizionali. In riferimento alla situazione in Iraq, ha espresso preoccupazione, auspicando un pronto intervento del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Sono poi seguiti gli interventi dell'onorevole Zani, che ha ritenuto come fosse necessario accompagnare l'allargamento con misure di sostegno per fronteggiare i problemi in un'ottica di insieme, e del senatore Coviello, il quale ha auspicato efficaci misure legislative di sostegno alle imprese.

Il vice presidente Sliska ha quindi concluso affermando come siano in corso svariate procedure di deburocratizzazione, al fine di arrivare quanto prima a uno sportello unico per le imprese, e come negli ultimi tempi circa il quaranta percento delle leggi abbiano avuto ad oggetto la materia della semplificazione fiscale.

Nel corso della visita a Mosca, la delegazione ha anche incontrato il vice ministro degli affari esteri, Vladimir Chizhov, il quale, dopo aver preliminarmente ricordato l'essenzialità della cooperazione parlamentare, ha rappresentato come ritenga l'Italia un partner essenziale e che la sussistenza di un rapporto privilegiato tra Italia e Federazione russa ha permesso alla seconda di avvicinarsi maggiormente all'Unione europea ed alla Nato. Ha quindi rinnovato l'impegno a una facilitazione del sistema dei visti.

Il presidente Stucchi ha espresso la convinzione che, anche dopo la firma del Protocollo, esistano situazioni da monitorare con attenzione e ha chiesto se vi erano ulteriori aspetti che avrebbero potuto essere inseriti.

Il presidente Greco ha condiviso pienamente l'osservazione del vice ministro sull'esistenza di un rapporto privilegiato tra Italia e Federazione russa, ritenendo che questo fatto possa costituire uno stimolo al rafforzarsi di analoghi rapporti con gli altri Stati dell'Unione europea. Ha poi auspicato un coinvolgimento della Federazione russa negli ambiti connessi alla

difesa europea ed ai rapporti euro-atlantici. Ha posto un quesito relativo all'esistenza di un eventuale asse russo-franco-tedesco.

È quindi intervenuto il senatore Manzella il quale ha rivolto al vice ministro alcuni quesiti correlati alla considerazione dell'Unione europea quale soggetto politico. Ha, in particolare, chiesto se la Federazione russa è convinta che sia possibile una difesa europea scollegata dalla Nato; quale sia, dopo il recente incontro tra Zapatero e Schroder, e quindi dopo il raggiungimento da parte della Spagna dei paesi che credono nel multilateralismo, l'opinione russa circa l'attuale posizione europea nello scenario internazionale; se la Federazione russa ha posto o meno un veto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla questione cipriota.

Sono poi seguiti gli interventi dell'onorevole Strano, il quale ha posto un quesito relativo ai rapporti tra Federazione russa e i paesi dell'ex blocco sovietico, e del senatore Chirilli, il quale ha condiviso il forte interesse russo per il problema delle minoranze, come aveva personalmente riscontrato nella missione effettuata nel 2003 in Estonia e Lettonia, ed ha apprezzato gli sforzi per migliorare la legislazione relativa alla qualità della vita, anche in prospettiva della ratifica del Protocollo di Kyoto.

Il vice ministro Chizhov ha successivamente evidenziato che, allo stato, la Federazione russa non intende aderire all'Unione europea, né come membro effettivo, né come membro associato. E ciò per diverse ragioni. È, invece, interesse fondamentale della Federazione russa approfondire il partenariato strategico e concentrarsi sui quattro spazi comuni relativi all'economia, alla sicurezza esterna, alla libertà e supremazia del diritto, alla cooperazione scientifica e culturale. Questi erano i quattro spazi indicati al vertice di San Pietroburgo del maggio 2003 e su questi obiettivi si sta lavorando.

In riferimento al Protocollo, ha rammentato come si tratti di un documento tecnico costituente un compromesso fra le varie posizioni e come per la Federazione russa sia stato importante far conoscere quelle che erano le loro preoccupazioni – concetto diverso, ha sottolineato, dalle obiezioni – per l'allargamento. L'Unione europea rappresenta un partner commerciale importante e per la Federazione russa occorreva solo minimizzare quelli che erano gli effetti negativi dell'allargamento. Ha per esempio ricordato come il punto più complicato del negoziato sia stato proprio quello delle minoranze russe nei paesi baltici.

In riferimento al quesito su un eventuale asse Mosca-Berlino-Parigi, in cui ha anche incluso Madrid, il vice ministro ha sottolineato come il loro interesse propositivo non ha mai voluto pregiudicare i rapporti con gli altri partners, in particolare con gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la questione di Cipro, ha ricordato come, seguendo l'evolversi della situazione da molti anni, non sia rimasto affatto meravigliato dall'esito negativo del referendum, anche se alcuni cercano di metterlo in relazione con la mancata votazione in sede di ONU. Su questo punto, ha evidenziato come la Federazione russa abbia posto un veto tecnico, che è ben diverso da un veto politico. Infatti, ha evidenziato come

la delegazione russa non fosse contraria alla discussione della risoluzione proposta dal Regno unito, ma erano contrari a porla in votazione senza nemmeno discuterla e soprattutto era sembrato troppo ristretto il termine di quattro giorni tra la votazione e lo svolgimento del referendum. Ha, quindi, concluso sul punto, affermando come le regole della democrazia impongano di rispettare la volontà popolare e che comunque possono ancora essere seguite ulteriori strade che conducano alla riunificazione.

Per quanto riguarda il Protocollo di Kyoto, il vice ministro Chizhov, dopo aver sottolineato che la Federazione russa lo ha firmato, ha messo in luce come ad oggi non ci siano le condizioni necessarie, anche per il modesto consenso nell'opinione pubblica e tra gli scienziati russi, per procedere alla ratifica. Ha, quindi, evidenziato come alcuni grandi paesi siano stati considerati quali paesi in via di sviluppo e, conseguentemente, siano stati ad essi applicati limiti meno stringenti rispetto a quelli applicati alla Federazione russa.

Infine, si è soffermato sulla difesa in Europa. Il vice ministro ha affermato come la Federazione russa, se richiesta, sia disposta a collaborare fattivamente da un punto di vista militare con l'Unione europea come testimoniato anche dalla recente istituzione del Consiglio Nato-Federazione russa.

La delegazione ha infine incontrato il primo vice presidente della Commissione affari internazionali della Duma, Yuli Kvitsinsky.

Il presidente Greco ha riepilogato il contenuto degli incontri avuti nel corso della missione, esprimendo soddisfazione per gli importanti temi trattati, tra cui ha evidenziato quelli relativi alla difesa europea ed alla comune lotta contro il terrorismo. Dopo aver insistito per un ingresso della Federazione russa nell'Unione europea, ha ricordato come nel corso degli incontri sia stata richiesta l'istituzione di un gruppo di lavoro sull'adattamento all'acquis comunitario dei dieci paesi ormai prossimi all'ingresso nell'Unione.

Il primo vice presidente Kvitsinsky si è soffermato sulla recentissima dichiarazione approvata dalla Duma di Stato in merito all'allargamento, la quale ha evidenziato gli aspetti positivi e alcuni punti critici, principalmente in relazione alla questione di Kaliningrad e delle minoranze russofone. Per quanto riguarda la politica estera, ha espresso la sua posizione contraria alla dottrina della guerra preventiva, ritenendo preferibile muoversi nell'ambito dell'ONU. Anche sul recente allargamento della Nato, ha espresso alcune osservazioni in merito all'ingresso di nuovi paesi nell'alleanza. Relativamente all'ingresso della Federazione russa nell'Unione europea, si è dichiarato scettico, anche se ha dichiarato di essere estremamente favorevole ad accordi sempre più stretti.

Dopo essersi augurato che continui la lotta contro il terrorismo, tra cui quello ceceno, in merito alla questione irachena ha sostenuto che, dopo la cattura di Saddam Hussein e l'evidente mancanza di armi di distruzione di massa, sarebbe necessario passare le consegne a un governo iracheno. D'altro canto, ha espresso il suo forte convincimento che il conflitto in Iraq cesserà con il cessare del conflitto arabo-israeliano.

Il senatore Manzella ha espresso la sua opinione in merito alla difesa europea, che deve possedere un certo grado di autonomia, anche se non deve essere antagonista della Nato. Ciò che ovviamente non comporta l'accettazione della dottrina della guerra preventiva. Ha, quindi, ricordato il lavoro svolto al Consiglio d'Europa sul problema delle minoranze russe nei paesi baltici.

Il primo vice presidente Kvitsinsky ha quindi conclusivamente evidenziato come non debbano prevalere nei paesi dell'Unione comportamenti che tendano a discriminare i cittadini russi.

Conclusivamente, lo svolgimento della missione nella Federazione russa ha permesso di continuare a rafforzare, anche nei rapporti interparlamentari, il dialogo tra le due Nazioni, nell'ottica di un costante e progressivo avvicinamento tra Italia, Unione europea e Federazione russa, la quale, quand'anche, per le ragioni che ci sono state illustrate, non intendesse aderire all'Unione europea, potrà nondimeno costituire un importantissimo partner commerciale e politico per tutta l'area, in un quadro di reciproci benefici e concessioni.

Da un punto di vista temporale, la missione si è svolta a cavallo della firma del Protocollo sull'estensione ai dieci paesi aderenti all'Unione europea dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra la stessa Unione e la Federazione russa e, soprattutto, nell'immediata vigilia dell'allargamento. La visita di parlamentari italiani (ed europei) in un momento così delicato ha permesso di far comprendere l'importanza di costituire un sistema di convivenza condiviso tra i vari popoli dell'area europea che tenda a creare una cornice di valori e principi realmente operanti ed effettivi, a presidio delle libertà e del progresso.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1916) ***RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori***

(2461) ***GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza***

(2469) ***ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza***

(2649) ***BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi***

(2703) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 21 luglio 2004.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che la XII Commissione della Camera dei deputati ha iniziato in data 21 luglio 2004 l'esame di un provvedimento avente un oggetto analogo ai disegni di legge in titolo, informa la Commissione di aver provveduto, con lettera del 22 luglio 2004, a segnalare tale circostanza al Presidente del Senato, per l'attivazione delle opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, volte a consentire la continuazione in Senato dell'esame in prima lettura dei provvedimenti in questione.

Si apre la discussione generale.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste d'intervento in discussione generale, su invito del relatore MUGNAI *(AN)*, condiviso dagli altri Commissari presenti, propone di dichiarare chiusa la stessa e di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al testo unificato – assunto quale testo base nella seduta del 21 luglio 2004 – alle ore 17 del giorno 16 settembre 2004.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1611) ***Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia in ordine agli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2435) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia in ordine agli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2583) ***Nuove norme in materia di servizi socio – educativi per la prima infanzia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame, non essendo ancora pervenuto sul testo normativo in questione il parere della Commissione bilancio, la quale è attualmente in attesa della relazione tecnica richiesta dalla stessa al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di una proposta di risoluzione sull'informazione relativa alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di disciplina della procreazione medicalmente assistita, e alla raccolta delle firme per la sua sottoposizione a *referendum* abrogativo
(Svolgimento della discussione e approvazione di una risoluzione)

Il RELATORE, presidente Petruccioli, dà lettura della proposta di risoluzione in titolo, presentata dal senatore Falomi e da altri commissari:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti i dati relativi all'informazione nelle trasmissioni di approfondimento e nei telegiornali elaborati dal Centro d'ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva;

rilevata la pressoché totale assenza, dai dibatti e dai confronti televisivi del tema relativo alla legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004, approvata il febbraio scorso), e dei referendum abrogativi totali e parziali di cui sono in pieno corso – e lo saranno ancora nei

prossimi mesi – raccolte di firme di cittadini elettori organizzate da forze politiche;

considerato in particolare che dal 4 dicembre 2003 la Rai ha organizzato una sola trasmissione di approfondimento dedicato a questo tema (con l'eccezione dei pochi spazi di campagna elettorale che vedevano la presenza di esponenti della Lista Bonino);

valutato che un comportamento ancora più grave è stato riscontrato anche nelle emittenti private di Mediaset;

considerate le delibere del 19/11/1997 e del 10/03/1998 della Commissione stessa a proposito di temi trascurati dal servizio pubblico radiotelevisivo;

ribadito l'atto d'indirizzo approvato il 13 febbraio 1997, che prevede, in caso di «costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative», l'intervento della direzione generale per richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa (che sono stati riconfermati anche nell'Atto di indirizzo approvato il giorno 11 marzo 2003);

ferma restando l'autonomia ideativa, produttiva e informativa di chi fa radio e televisione, purché non dia luogo a discriminazioni o trattamenti di favore, o a violazioni palesi del principio della completezza dell'informazione;

chiede alla RAI ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione, di inserire tempestivamente nella programmazione televisiva trasmissioni di dibattito e di confronto sul tema sopra ricordato.

Sen. Antonello FALOMI
On. Giuseppe GIULIETTI
On. Gloria BUFFO
On. Francesco GIORDANO
On. Paolo GENTILONI SILVERI
On. Giorgio MERLO
Sen. Gerardo LABELLARTE»

Il deputato CAPARINI, in ossequio ad una intesa già raggiunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 21 luglio, formula una serie di proposte intese a ricercare un accordo di tutti i Gruppi per un testo comune.

Egli propone in particolare di sopprimere il secondo punto delle premesse, modificando conseguentemente il terzo punto nel senso di sostituire alle parole «a questo tema» le altre «al tema della fecondazione assistita», e di sopprimere la parte tra parentesi.

Allo stesso modo egli propone di sopprimere il punto successivo che fa riferimento a Mediaset.

Infine, per motivi stavolta puramente formali, propone che al settimo punto delle premesse le parole «che sono stati riconfermati anche» siano sostituite con la parola «confermati».

Il deputato PECORARO SCANIO, nell'aggiungere la sua firma al testo della risoluzione così come proposto dai presentatori, sottolinea la necessità di una approvazione rapida.

Il senatore FALOMI e il deputato GIORDANO, sottolineano entrambi la necessità di non sopprimere, come avverrebbe accogliendo integralmente le proposte del deputato Caparini, i riferimenti alla raccolta di firme in atto.

Il PRESIDENTE ritiene che tale osservazione possa essere accolta aggiungendo alla fine del terzo punto delle premesse – che diventa il secondo se si accolgono le proposte del deputato Caparini – le parole «e alla raccolta di firme per i relativi *referendum*».

Concorda il deputato CAPARINI.

Il deputato GIULIETTI si dichiara disposto ad accettare le modifiche proposte dal deputato Caparini, pur ritenendo preferibile la formulazione originaria.

Tuttavia egli ritiene necessario non eliminare qualsiasi riferimento a Mediaset se veramente si vuole garantire la completezza dell'informazione sulla tematica della fecondazione assistita.

Egli propone quindi di inserire un invito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad effettuare un attento monitoraggio delle trasmissioni di informazione delle reti televisive private sulla materia della fecondazione assistita nei *referendum*.

Egli sottolinea infine la necessità di prevedere esplicitamente che i temi in questione possano essere trattati in apposite trasmissioni di approfondimento, e questo per evitare che una eventuale rigidità del palinsesto estivo, nel quale le trasmissioni di approfondimento sono drasticamente ridotte, possa essere utilizzata come pretesto per sottrarre alla pubblica opinione questa o altre importanti questioni oggetto di dibattito.

Il deputato LAINATI concorda con le modifiche proposte dal deputato Caparini, del resto in linea con le posizioni sempre espresse dalla Commissione in tema di completezza dell'informazione, e ritiene che la loro integrale accettazione sia per Forza Italia il presupposto irrinunciabile per l'approvazione del documento.

Qualora dunque i presentatori decidessero di non accoglierle, egli chiederà al momento della votazione che sia verificato il numero legale.

Il PRESIDENTE Petruccioli, soffermandosi sulle proposte da ultimo formulate dal deputato Giulietti, fa presente in primo luogo di non ritenere corretto sul piano istituzionale l'inserimento di un invito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a monitorare il comportamento delle reti private in materia di fecondazione assistita e raccolta delle firme per il *referendum*.

Egli però trasmetterà l'eventuale risoluzione approvata all'Autorità stessa, in modo che questa possa eventualmente farne tesoro nell'elaborazione di analoghi interventi sull'emittenza privata.

Quanto poi all'esigenza, sempre manifestata dal deputato Giulietti, di dare uno specifico risalto alla questione delle trasmissioni di approfondimento, egli ritiene che possa essere accolta modificando la parte dispositiva come segue «chiede alla Rai ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione, di inserire tempestivamente nei notiziari adeguata informazione sul tema sopraricordato e di aprire la programmazione televisiva a trasmissioni di dibattito e di confronto sullo stesso argomento».

Poiché i presentatori accolgono le modifiche proposte dal deputato Caparini come integrate dal Presidente, nonché la riformulazione dispositiva proposta dal Presidente, si passa alla votazione finale.

Il senatore FALOMI annuncia il suo voto favorevole, pur rilevando che le modifiche introdotte alle premesse fanno venir meno ogni valutazione sulla maniera in cui Rai e Mediaset hanno fornito informazione sulla fecondazione medicalmente assistita, che non può essere giudicata se non con estrema severità.

Peraltro il fatto che la parte dispositiva non sia stata resa meno incisiva induce ad accettare un testo che permette di raggiungere un consenso più ampio.

Concorda il deputato GIORDANO il quale osserva che la necessità di rimuovere nel tempo più breve quello che si configura come un comportamento omissivo che lede fondamentali principi democratici, induce Rifondazione Comunista ad approvare il nuovo testo ritenendo che sia comunque auspicabile un intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su Mediaset che finora non è stata meno assente della Rai su una tematica che tocca la vita di tutti i cittadini.

Il deputato LAINATI annuncia il voto favorevole di Forza Italia al testo risultante dalle modifiche proposte dal deputato Caparini e successivamente dal Presidente.

Per quanto riguarda poi la pretesa dell'opposizione di inserire nel testo della risoluzione una sorta di censura all'informazione fornita da una grande emittente privata, egli nel ribadire, come già ha fatto il Presidente, che ciò non rientra nei poteri di questa Commissione, ritiene in qualità di fruitore di programmi televisivi, che sia indubitabile la sensibilità su tali tematiche delle reti appartenenti a questa emittente, e che vi siano spazi comunicativi nei quali certamente temi di così grande rilevanza troveranno spazio quanto prima.

Il senatore IERVOLINO annuncia il voto favorevole dell'UDC alla nuova formulazione della proposta di risoluzione in titolo, osservando

come in realtà già nella fase di discussione della legge vi sia stata una informazione carente e assente rispetto ad un tema così appassionatamente dibattuto in Parlamento e così importante per l'opinione pubblica italiana, sia cattolica che laica.

Il deputato PECORARO SCANIO annuncia il voto favorevole dei Verdi.

Egli ritiene che la formulazione originaria della proposta di risoluzione fosse decisamente preferibile, tuttavia l'atteggiamento intransigente di Forza Italia induce la sua parte a far prevalere pragmaticamente la necessità di ripristinare al più presto le condizioni per una corretta informazione sulla legge sulla fecondazione assistita e sulla raccolta di firme per il *referendum*.

La senatrice FRANCO annuncia il voto favorevole dei Democratici di Sinistra auspicando, almeno in occasione dell'avvio della raccolta delle firme per i *referendum* abrogativi parziali, il venir meno di una latitanza dell'informazione radiotelevisiva che, manifestatasi già nella fase di discussione della legge in Parlamento, è apparsa tanto più grave da quando è iniziata la raccolta per le firme del *referendum* abrogativo dell'intero provvedimento.

Il senatore LABELLARTE annuncia il voto favorevole dei Socialisti Democratici Italiani, da tempo impegnati con altre forze del centro-sinistra e anche del centro-destra per la raccolta delle firme per l'abrogazione della legge sulla fecondazione medicalmente assistita.

Egli condivide le valutazioni che erano espresse nella formulazione originaria della proposta di risoluzione, e rileva come le proposte di modifica dei colleghi del centro-destra siano in linea con una certa riluttanza manifestata nelle ultime settimane dagli esponenti delle forze politiche di maggioranza, ad impegnarsi per ripristinare una corretta informazione radiotelevisiva sui temi oggetto della raccolta di firme, un atteggiamento che stupisce anche perché in tal modo si è manifestata scarsa empatia e solidarietà con un dirigente radicale fortemente vicino al centro-destra come Daniele Capezzone, che come è noto sta portando avanti uno sciopero della fame contro l'oscuramento dei *referendum* da parte delle televisioni pubbliche e private.

Il deputato MERLO annuncia il voto favorevole della Margherita, ritenendo efficacemente vincolante per la Rai la parte dispositiva della risoluzione, anche se si associa al rammarico manifestato da altri esponenti dell'opposizione per la rinuncia a esprimere una chiara valutazione di un comportamento tenuto fino ad oggi non solo dalla Rai, ma anche da Mediaset, gravemente lesivo dei diritti dei cittadini.

Il deputato CAPARINI annuncia il voto favorevole della Lega Nord.

Il PRESIDENTE Petruccioli osserva che in realtà la soppressione al riferimento a Mediaset non deve essere intesa come una attenuazione della portata della risoluzione, ma deriva unicamente dalla necessità di non invadere ambiti istituzionali che non sono propri della Commissione.

La parte dispositiva della risoluzione, a seguito delle modifiche apportate nel corso della discussione, appare non certo attenuata, ma anzi rafforzata sotto il profilo della puntualità e della vincolatività.

La risoluzione, posta ai voti, con le modifiche emerse nel corso del dibattito e accolte dai presentatori, è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inzia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame e votazione finale della proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»
(Seguito dell'esame e approvazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che prosegue oggi l'esame della proposta di relazione in titolo, della quale è prevista la votazione.

Comunica di aver integrato il testo della proposta di relazione con la menzione delle missioni effettuate in Sicilia, come richiesto dal collega Giacco, nonchè con quella dell'audizione svolta lo scorso giovedì 15 col presidente della Commissione Servizi e politiche sociali del Consiglio regionale dell'Umbria.

Ritiene opportuno, inoltre, per una migliore comprensione del testo, inserire all'inizio del primo capitolo un paragrafo che! riassuma sinteticamente il contenuto e le caratteristiche fondamentali della legge 285/97 (istituzione di un fondo nazionale; definizione di indirizzi e finalità generali delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza; individuazione dell'Ambito territoriale come dimensione adeguata a interventi orientati alla sussidiarietà; uso del «piano territoriale triennale» come strumento partecipato

di progettazione sociale; indicazione della strategia delle connessioni tra le forze sociali e istituzionali che si occupano di minori; scelta dell'orizzonte della normalità, oltre agli interventi sul disagio; attenzione all'innovatività e alla sperimentazione) e indichi alcuni dati essenziali, tra i quali il numero complessivo dei progetti realizzati.

Ritiene altresì necessario, in seguito al dibattito svoltosi nella seduta dello scorso mercoledì 14, integrare il paragrafo 2 del capitolo 6, inserendovi un'articolata esposizione dei motivi per i quali si chiede di rifinanziare la legge 285 e indicando le possibili modalità del rifinanziamento.

Il deputato Luigi GIACCO *(DS-U)*, nel ricordare che l'attività del gruppo di lavoro sull'attuazione della legge 285 ha coinciso con la fine del secondo triennio di applicazione della legge stessa, rileva che la relazione in titolo si accompagna altresì all'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento in corso di svolgimento. Sottolinea il valore positivo della legge 285, che ha costituito un salto di qualità delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza individuando tra l'altro l'ambito territoriale come spazio idoneo ad una più efficace programmazione, il piano triennale come strumento partecipato di progettazione sociale e uno specifico finanziamento come valida modalità per assicurare il raggiungimento degli obiettivi per la promozione degli interventi a favore dei bambini. Nel ricordare come tutti i soggetti auditi abbiano chiesto il rifinanziamento della legge 285 per assicurare la prosecuzione dei progetti intrapresi ed il consolidamento di una cultura specifica per l'infanzia, sottolinea l'importanza che nell'ambito del Fondo unico per le politiche sociali si individui, nella sede della Conferenza unificata Stato-Regioni, una quota specifica da destinare alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. A tale riguardo rileva altresì l'importanza che nell'ambito dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali previsti dalla legge 328 del 2000 si dedichi un'attenzione specifica anche all'infanzia e l'adolescenza Ribadisce infine l'importanza che il Parlamento non si limiti a legiferare bensì svolga una funzione di monitoraggio e controllo sull'effettiva attuazione delle leggi.

Piera CAPITELLI *(DS-U)* dichiara il voto favorevole a nome del gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo. Osserva infatti che investire sull'infanzia significa investire sul futuro economico e sociale del Paese: la legge 285 ha avviato una cultura in tal senso. Se tuttavia davvero si vuole valorizzare tale legge è necessario prevedere specifici stanziamenti economici e tutti i componenti la Commissione, ciascuno nell'ambito del proprio gruppo di appartenenza, dovrebbero impegnarsi in tal senso soprattutto in sede di esame della prossima legge finanziaria.

Il senatore Augusto ROLLANDIN *(AUT)*, nel ribadire la valenza positiva della legge 285, rileva la necessità che i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali previsti dalla legge 328 contengano un apposito capitolo dedicato all'infanzia. Concorda sulla necessità di un rifinanziamento della legge 285 sottolineando a tale riguardo l'opportunità di un

preventivo contatto con i ministri competenti affinchè il testo della legge finanziaria sia già impostata in tal senso al momento della presentazione alle Camere. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del suo gruppo sottolinea l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dal gruppo di lavoro in particolare anche per l'importante raccordo con le regioni e gli enti locali che si è venuto a determinare.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni del collega Rollandin, dichiara di aver già avviato contatti con il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini, che si è peraltro dichiarata disponibile a svolgere un'audizione in Commissione. Rileva che i problemi connessi al rifinanziamento della legge 285 si riassumono principalmente nell'individuazione dei fondi necessari, nella definizione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali, nonchè nella circostanza che nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni sia ribadita la richiesta, espressa ripetutamente nell'ambito delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, di destinare una quota specifica del fondo unico per le politiche sociali agli interventi previsti dalla legge 285.

Il deputato Luigi PEPE *(Misto-Ap-Udeur)*, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Giacco, auspica anch'egli il rifinanziamento delle legge 285 e dichiara il proprio voto favorevole.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione come modificata a seguito delle osservazioni svolte *(vedi allegato)*.

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per l'assiduo lavoro, esprime soddisfazione per il voto unanime.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

RELAZIONE ALLE CAMERE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 285 RECANTE «DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA»

Premessa

La Commissione parlamentare per l'infanzia ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione della legislazione relativamente ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Negli ultimi anni la legge italiana che più ha inciso e determinato le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel Paese, a livello centrale e, soprattutto, delle comunità locali è stata la Legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza».

In questa prospettiva è parso doveroso che la Commissione parlamentare per l'infanzia, al termine del secondo triennio di attuazione della L. 285/97, analizzasse le modalità di applicazione e realizzazione, valutasse l'impatto reale delle politiche e dei servizi attivati sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, approfondisse le prospettive possibili della legge in un contesto normativo mutato (con riferimento all'approvazione della L. 328/00 e alla riforma del Titolo V della Costituzione) che non ha però abrogato la L. 285/97 e in una situazione di evoluzione dei bisogni e delle esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nell'ambito della verifica dell'attuazione della L. 285/97, in relazione alle lettere *d)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 3, ed in connessione con l'indagine conoscitiva in corso sull'adozione internazionale, la Commissione parlamentare per l'infanzia ha ritenuto necessario approfondire anche la questione dello stato e delle prospettive del processo di deistituzionalizzazione dei minori in atto nel nostro Paese, anche in vista della chiusura degli istituti entro il 31 dicembre 2006, disposta dal comma 4 dell'articolo 2 della L. 184/83 «Diritto del minore ad una famiglia» (novellata dalla L. 149/01).

Obiettivi della presente relazione sono, di conseguenza:

esaminare e rappresentare le modalità di realizzazione della L. 285/97 sul territorio nazionale evidenziando aspetti positivi e punti critici, anche in relazione a tre aspetti specifici, individuati come strategici dalla Commissione stessa: rapporto tra applicazione della L. 285/97 e garanzia dei diritti dei minori sanciti dalla L. 176/91 (ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo); ruolo della L. 285/97 per l'acquisizione diffusa di una logica di piano nella progettazione e nella ge-

stione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza; relazione tra l'applicazione della L. 285/97 e il processo di attuazione della L. 328/00;

tratteggiare le prospettive possibili di evoluzione nell'applicazione della L. 285/97 indicando al Parlamento, al Governo e alle Regioni e Province autonome sia le «pratiche adeguate» che si sono sperimentate, sia i percorsi possibili per consolidare gli effetti positivi della legge e per eliminare criticità e disfunzioni;

esaminare il processo di deistituzionalizzazione dei minori e indicare priorità nelle azioni da! intraprendere per garantire una corretta attenzione ai «minori fuori dalla famiglia» e adeguate modalità di intervento a livello di amministrazione centrale e decentrata.

Per raccogliere gli elementi conoscitivi necessari a conseguire tali obiettivi è stato predisposto e realizzato un programma di lavoro che, nella sua applicazione operativa, ha impegnato la Commissione parlamentare per l'infanzia dal gennaio al luglio del 2004.

La Commissione ha realizzato due missioni e quattro sessioni di audizioni per incontrare esperienze di «pratiche adeguate» della L. 285/97 e risposte possibili ai bisogni di accoglienza residenziale dei minori; per garantire una ricognizione omogenea e coerente dei contributi dei soggetti coinvolti da missioni e audizioni sono state predisposte tracce differenziate sui temi affrontati.

In particolare le audizioni e le missioni (due di meno rispetto a quelle inizialmente programmate a causa della concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative) sono state predisposte in modo da incontrare diversi soggetti (distribuiti nei diversi territori del Paese e con appartenenze politiche differenti) protagonisti dell'applicazione della L. 285/97 e del processo di deistituzionalizzazione.

In particolare si sono incontrati:

responsabili politici e amministrativi di livello regionale (Abruzzo, Lombardia, Veneto e Umbria), provinciale (Teramo e Viterbo) e comunale (Teramo, Pescara, Macerata, Pesaro, Palermo, Siracusa, Caltanissetta, Gela, Arezzo e La Spezia – queste ultime due in quanto città premiate per Ecosistema bambino);

il terzo settore (Cooperativa sociale di Milano e Coordinamenti nazionali di strutture residenziali per minori).

1. La realizzazione della L. 285/97 sul territorio nazionale: analisi delle fonti ed esame dei contributi raccolti

Le fonti utilizzate per redigere il presente capitolo sono:

l'attività istituzionale di mo! nitoraggio (ai sensi dell'articolo 10 della L. 285/97);

le ricerche e gli approfondimenti «specifici» e «locali» (con riferimento al monitoraggio di Regioni e Ambiti territoriali e alle attività di Università e altri enti di ricerca);

i contributi raccolti dalla Commissione durante la missione e le audizioni.

1.1. Cosa è la L. 285/97

L'approvazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» ha segnato un cambiamento nelle politiche e nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza in quanto tra le sue le caratteristiche fondamentali ci sono:

l'istituzione di un fondo nazionale per promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo individuale e sociale dei bambini e degli adolescenti (circa 150.000.000 Euro all'anno per le prime due triennalità);

la definizione di indirizzi e finalità generali delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, affermando la centralità del minore nell'ambito della famiglia e del rapporto genitori/figli, indicate a livello centrale e contestualizzate ed integrate a livello regionale e locale;

l'individuazione dell'Ambito territoriale come spazio omogeneo della dimensione adeguata ad un intervento orientato alla sussidiarietà;

l'utilizzo del «piano territoriale triennale» come strumento partecipato di progettazione sociale, ratificato dall'«accordo di programma» tra gli enti pubblici sottoscrittori al fine di garantirne l'attuazione;

l'indicazione della strategia delle connessioni, da privilegiare per mettere insieme tutte le forze sociali e istituzionali che si occupano di minori sul territorio;

la scelta dell'orizzonte della normalità, favorendo la promozione dell'agio oltre agli interventi sul disagio, individuando direttrici di servizi ed interventi per l'infanzia e l'adolescenza che coprono i vari aspetti della vita: i diritti dei minori e lo sviluppo urbano sostenibile[(1)], le opportunità per un tempo libero di qualità[(2)], il sostegno a significative relazioni genitori/figli e alla prima infanzia[(3)], il contrasto alla povertà, al disagio e alla violenza[(4)];

[(1)] Nell'ambito dell'Articolo 7 «Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» i progetti realizzati hanno riguardato prevalentemente: Progettazione urbana partecipata; Eventi di informazione e sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Esperienze di educazione alla solidarietà; Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze; Città amiche dei bambini e delle bambine; Piste ciclabili.

[(2)] Nell'ambito dell'Articolo 6 «Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero» i progetti realizzati hanno riguardato prevalentemente: Laboratori di creatività; Centri educativi diurni; Ludoteche; Ludobus; Centro educativo per preadolescenti; Centri di aggregazione giovanile.

[(3)] Nell'ambito dell'Articolo 5 «Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia» i progetti realizzati hanno riguardato prevalentemente: Nuovi servizi per la prima infanzia; Servizi di sostegno alla genitorialità; Formazione genitori; Spazi bambine e bambini; Spazi famiglia; Centri per famiglie.

[(4)] Nell'ambito dell'Articolo 4 «Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero dei minori

l'attenzione all'innovatività e alla sperimentazione di più adeguati servizi e interventi per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel primo triennio di attuazione della legge nelle 15 città riservatarie e in 245 ambiti territoriali si sono realizzati quasi 3000 progetti che hanno portato a circa 7.000 interventi, dei quali il 60% nella fascia 6/14 anni. Nella seconda triennalità il numero di ambiti è cresciuto mentre si sono consolidati i progetti (oltre 2.500).

1.2. Lo stato dell'arte di una legge nazionale/federalista

La relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 285/97 per l'anno 2002 presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali «tracciando una prima analisi nel secondo triennio di finanziamento, delinea un bilancio positivo sull'applicazione della L. 285/97, sull'attuazione dei suoi principi e sui risultati raggiunti. La relazione coglie tutte le difficoltà connesse a un quadro normativo mutato (Titolo V della Costituzione e L. 328/00) che impegna gli enti coinvolti nella progettazione degli interventi in un compito difficile ma foriero di opportunità per lo sviluppo e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» (pag. 8).

D'altra parte fin dalla sua approvazione la L. 285/97 è stata, correttamente, definita come una legge al tempo stesso «nazionale» in quanto indirizzata a garantire su tutto il territorio del Paese diritti e opportunità per l'intera fascia di cittadini minorenni e «federalista» perchè fortemente orientata a contestualizzare politiche, servizi e interventi per l'infanzia e l'adolescenza nei diversi territori, favorendo partecipazione e coinvolgimento di istituzioni locali, formazioni sociali, famiglie e cittadini.

Dal punto di vista «temporale» il momento attuale (luglio 2004) dovrebbe corrispondere al secondo anno dopo le due triennalità complete (la prima triennalità dal 1997 al 1999 e la seconda dal 2000 al 2002) ma il condizionale è d'obbligo in quanto la situazione sul territorio nazionale è molto differenziata (poichè in alcune aree regionali è stata appena avviata la programmazione per la seconda triennalità) a causa di fattori generali e particolari che hanno condizionato la prosecuzione dell'attuazione della L. 285/97.

Tra i fattori «generali» vanno evidenziati:

l'accumulo di slittamenti dal primo triennio di attuazione per una oggettiva difficoltà di attivare procedure e modalità «innovative» delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

---

in istituti educativo-assistenziali» i progetti realizzati hanno riguardato prevalentemente: Interventi di ascolto e sostegno adolescenti; Assistenza domiciliare; Affidamento familiare; Interventi per il minimo vitale; Interventi di mediazione familiare; Interventi per l'integrazione dei minori stranieri; Interventi per l'integrazione dei minori disabili nello studio, nel! lavoro, nel gioco e nello sport; Pronta accoglienza residenziale; Sostegno alle famiglie affidatarie; Prevenzione e assistenza nei casi di violenza sessuale e maltrattamento; Prevenzione del disagio psicologico dei minori.

la concomitanza con l'approvazione di leggi (L. 328/00 e L. Costituzionale 3/01) che possono aver disorientato le Amministrazioni regionali nel dare continuità alla programmazione.

Tra i fattori «particolari» in alcuni Ambiti territoriali si sono registrate:

difficoltà nell'implementazione delle procedure relative ai bandi di gara o ad altre procedure ad evidenza pubblica (collegate, in qualche caso, alla ricerca di una «continuità» tra progettazione e gestione degli interventi);

sovraccarico di compiti e responsabilità per funzionari degli enti locali, spesso legato alla mancanza di personale amministrativo;

difficoltà a lavorare in modo realmente integrato tra le istituzioni pubbliche e le formazioni coinvolte;

l'incertezza dell'entità, la disponibilità effettiva, la continuità dei contributi assegnati per dare avvio e stabilità alle azioni.

Indipendentemente dalla diversa situazione nei territori ci sono alcuni elementi che permettono di avviare un primo significativo bilancio, complessivo seppur differenziato della L. 285/97:

la legge è stata comunque avviata in tutte le Regioni e le Province autonome anche nel secondo periodo con un conseguente «aggiustamento» di obiettivi, priorità, metodi e organizzazioni;

le attività di monitoraggio e di verifica, previste per legge, sono state avviate ed hanno prodotto molteplici documenti;

la L. 285/97 ha lasciato «tracce» evidenti in recenti atti legislativi e programmatori di livello nazionale andando a definire una forma ed una modalità di pianificazione sociale territoriale abbastanza identificabile e analizzabile, definibile come «modello 285».

Per la Commissione la differente situazione nell'applicazione della L. 285/97 non appare problematica in sè ma lo diventa in relazione alla crescente difficoltà di raccordare in maniera unitaria le azioni e le politiche delle Regioni e delle Province autonome e degli Ambiti territoriali col rischio che diventi sempre più difficile verificare il raggiungimento e il mantenimento di uno degli obiettivi principali della L. 285/97, quello di «accorciare» l'Italia; cioè di offrire pari opportunità, uniforme tutela dei diritti e equivalenti occasioni di promozione e di crescita a tutti i minorenni presenti nel Paese.

D'altra parte la dimensione «federalista» della L. 285/97 non può essere compressa o mortificata anche se, anticipando un auspicio finale della Commissione, è necessario recuperare l'aspetto della comunicazione, della circolarità delle informazioni, della «solidarietà» tra i territori (ed in particolare tra le Regioni) che ha costituito, probabilmente, il maggiore fattore di successo della prima fase di attuazione della legge, come hanno testimoniato anche molti soggetti sentiti nelle audizioni e nella missione.

La progettualità della L. 285/97, pur nelle innegabili diversità territoriali, ha generalmente rappresentato un elemento forte e positivo in quanto sono rimasti significativamente alti per tutto il periodo intercorso dall'approvazione della legge al momento attuale e, anzi, hanno spesso registrato significativi incrementi, alcuni elementi qualificanti come: la copertura territoriale garantita dai progetti presentati, il livello degli investimenti, il coinvolgimento di professionalità competenti e sensibili, la partecipazione attiva dei soggetti del terzo settore alle diversi fasi di applicazione della legge.

La Commissione ha potuto verificare concretamente come l'effetto «volano» della L. 285/97 abbia mantenuto la sua efficacia e abbia permesso di dare sicurezze ai servizi innovativi avviati con i fondi della legge e con i cofinanziamenti richiesti dalle Regioni; dalle relazioni di Regioni e città riservatarie si coglie che:

il «modello 285» sta diventando un riferimento costante per tutta la progettualità sociale nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza e non solo;

il numero di progetti approvati rimane alto anche nella seconda triennalità e se diminuisce è, spesso, solo per evitare frammentazioni e dispersioni di risorse;

fino a quando c'è stato il fondo del governo dedicato specificatamente all'area dei minori le Regioni lo hanno valutato come un'ulteriore conferma dell'impegno del Governo a riconoscere il lavoro prodotto e a sostenere le varie scommesse delle Regioni e degli Ambiti territoriali; un impegno che è continuato, ad esempio, con l'ampliamento della percentuale di cofinanziamento ai diversi livelli di realizzazione della legge, con l'aumento dei soggetti firmatari gli accordi di programma, con il consolidamento e la «messa a regime» di tanti nuovi servizi;

l'attività di formazione, garantita dalla riserva di legge che molte Regioni hanno mantenuto, è stata proseguita in modo diffuso e differenziato, anche se è «rallentata» quella nazionale, tanto che più soggetti incontrati dalla Commissione hanno fatto un positivo riferimento allo stile e all'efficacia delle prime esperienze di formazione avviate dal Centro nazionale e hanno rilanciato l'idea di una formazione cogestita tra più Regioni limitrofe per favorire lo scambio e la reciprocità tra gli operatori.

Dai riscontri che la Commissione ha potuto avere sul territorio, anche l'analisi della tipologia delle attività progettuali collegate alla L. 285/97 sembra aver mantenuto un andamento di significativa qualificazione nel corso di questi anni di attuazione. Nella prima triennalità la scelta di attivare questo o quell'intervento è stata spesso dettata da fattori non collegati ad una corretta, approfondita e coerente, lettura della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza; la prevalenza di interventi che afferivano ad un'area operativa piuttosto che ad un'altra era riconducibile (per ammissione degli stessi Ambiti territoriali nelle relazioni di monitoraggio) a scelte di opportunità o di maggiore «facilità» nella realizzazione.

La redistribuzione dei progetti e degli interventi previsti dai piani territoriali all'interno delle diverse aree operative possibili indicate dagli articoli della legge, ha risposto in molte situazioni alla necessità di adeguare le azioni ai bisogni reali della maggior parte della popolazione nella fascia di età tra 0 e 18 anni Nel corso degli anni si è quindi sviluppata una maggiore attenzione all'orizzonte della «normalità», per garantire un livello di sicurezza e di una quantità di opportunità a tutta l'infanzia e l'adolescenza presente in un territorio. Questa «evoluzione» non ha penalizzato gli interventi per i minorenni più deboli e più fragili, quelli con problemi e in sofferenza in quanto le azioni specifiche e «specialistiche» si caratterizzano sempre più per essere articolazioni di interventi complessivi, evitando ghettizzazioni e isolamenti dei «servizi» destinati a limitate categorie di soggetti.

Questa tendenza, abbastanza costante e estesa a molti Ambiti territoriali, sembra dar ragione alla «scelta editoriale» fatta dal primo manuale di progettazione della L. 285/97 pubblicato dal Centro nazionale di Firenze, in cui l'ordine di presentazione dei progetti possibili in base ai quattro articoli della legge che indicavano le attività finanziabili, è stato invertito, mettendo nelle prime pagine le azioni orientate a sensibilizzare e a dare garanzia ai diritti per l'infanzia e l'adolescenza e allo sviluppo sostenibile, urbano e non solo (articolo 7 della L. 285/97), seguite da tutte le opportunità collegate al tempo libero e all'extrascuola (articolo 6), dagli interventi per la prima infanzia e per il sostegno alla genitorialità (articolo 5), dalla lotta alla povertà e all'esclusione sociale dei minori e delle loro famiglie (articolo 4).

Secondo il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza «la valutazione complessiva relativa al passaggio dal primo al secondo triennio risulta positiva, sia che se ne faccia una lettura unicamente connessa alla legge stessa, sia che, invece, si prenda in esame la relazione con il processo di messa in opera della L. 328/00 e della riorganizzazione più generale delle politiche sociali territoriali. Il processo di progettazione territoriale, poi, che la L. 328/00 propone di realizzare attraverso lo strumento del piano di zona, è assolutamente in armonia con il modello di progettazione previsto dalla L. 285/00».

Anche i soggetti sentiti dalla Commissione confermano che la capacità progettuale afferente alla L. 285/97 rimane inalterata anche nel secondo triennio. Anzi, viene evidenziato un miglioramento qualitativo nella costruzione dei nuovi piani; soprattutto negli ambiti dove è stata effettuata una valutazione complessiva dell'andamento del primo triennio e dove il piano territoriale della L. 285/97 si è progressivamente connesso a tutta la politica per l'infanzia e l'adolescenza il secondo triennio ha permesso di migliorare la progettazione e la realizzazione dei piani sulla base delle eccellenze e delle criticità riscontrate. Alcuni indicatori di questo processo di consolidamento sono stati:

la diminuzione del numero di progetti in ogni Piano (segno di una maggiore organicità e integrazione fra le azioni);

la minore presenza di «campanilismi» a favore di una logica di piano più presente ed esplicitata, con attenzione maggiore alla complessiva dimensione territoriale e alla trasversalità degli interventi;

la prosecuzione di progetti dalla prima triennalità non in termini di proroga ma come esito di una riflessione ed un confronto che portasse alla loro armonizzazione con i nuovi servizi attivati dai Piani di zona dei servizi sociali;

a presenza di elementi di discontinuità con il primo triennio che tende a privilegiare l'innovatività, ad accentuare la legittimazione ed il protagonismo dei soggetti attivi sul territorio, a valorizzare la sussidiarietà nel rapporto tra le istituzioni e tra queste ed il privato sociale.

Una legge «significativa» come la L. 285/97, capace di determinare un «discrimine» tra due periodi e tra due «approcci» alle politiche ed ai servizi all'infanzia e all'adolescenza nel nostro Paese, presenta dimensioni diverse e variegate che la Commissione ha cercato di esaminare analiticamente, distinguendo tra gli aspetti qualificanti, gli elementi critici e i fattori di incertezza che si sono determinati.

Un'importante premessa a questa analisi è l'opinione della Commissione che la prevalenza di una o un'altra dimensione in un territorio, cioè la riuscita o il fallimento della L. 285/97, non sia stata data dai convincimenti politici e ideologici delle amministrazioni pubbliche, ma dal loro maggiore o minore orientamento verso la logica dei diritti dei cittadini in crescita, contro una prospettiva di intervento di tipo assistenziale, custodialististico, emergenziale. Non si vuol dire che non esistono differenze tra politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza di «destra» o di «sinistra», ma si da testimonianza del fatto che la Commissione, quando l'attenzione era centrata sulla promozione, sulla prevenzione e sulla integrazione di interventi e servizi, ha ritrovato significative convergenze in realtà diversamente orientate politicamente e indicative «continuità» in luoghi dove c'è stato un cambio di maggioranza nelle amministrazioni locali; la «trasversalità» della L. 285/97 riguarda anche l'aspetto politico.

1.3. Dimensioni qualificanti

Le dimensioni qualificanti della L. 285/97 che la Commissione intende sottolineare in quanto ha potuto rilevare come esse siano quelle più diffuse sul territorio nazionale possono essere raccolte all'interno di tre piani di analisi: quello culturale-sociale, quello programmatico-progettuale e quello organizzativo-gestionale.

a) piano culturale-sociale

La prima e forse più importante dimensione, testimoniata dai diversi soggetti incontrati dalla Commissione, è il riconoscimento della preminenza della logica dei diritti e del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza e, quindi, del valore promozionale della L. 285/97 che ha voluto privilegiare interventi innovativi diretti a tradurre in possibilità di crescita e di sostegno permanenti per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ra-

gazze, e le loro famiglie, ampliando ed integrando il sistema dei servizi esistenti.

Una seconda dimensione è la esplicitazione di nuova cultura nella programmazione e gestione dei servizi sociali destinati all'infanzia e all'adolescenza fondata su aspetti qualificanti come: conoscenza, informazione/comunicazione, raccordo intra ed inter istituzionale, coinvolgimento della comunità territoriale, costituzione di gruppi di coordinamento delle politiche e dei servizi, integrazione dei servizi formazione, monitoraggio/verifica/valutazione. Ognuno di questi aspetti qualificanti, più o meno presenti nei diversi territori e declinato in modo diverso anche per la necessaria contestualizzazione delle politiche, fa comunque riferimento ad una concezione della programmazione sociale come sintesi di diversi approcci e contributi provenienti dall'ambito istituzionale e dalle esperienze del mondo associativo. Questa nuova cultura nella programmazione e gestione dei servizi sociali esalta: l'utilità del lavoro per progetti; l'utilità e funzionalità del decentramento; la necessità della messa a punto di regole e protocolli operativi per una corretta programmazione concertata tra i diversi soggetti.

In questa prospettiva una terza dimensione culturale di rilevanza assoluta è l'integrazione, che è trasversale alle politiche, alle responsabilità, ai servizi, alle professionalità, alle competenze, alle risorse economiche e finanziare...

b) piano programmatico-progettuale

A livello programmatico-progettuale è proprio la logica di piano a rappresentare la dimensione più qualificante. La Commissione ha incontrato territori in cui la L. 285/97 ha funzionato bene in quanto si è operato per costruire un piano di sviluppo e non un assemblaggio di interventi assistenziali; ci si è trovati d'accordo con quegli amministratori che hanno variamente declinato il concetto che «l'importante non era realizzare servizi ma costruire insieme un metodo di lavoro». L'obiettivo dei piani di intervento «migliore» non è stato tanto, quindi, il servizio in quanto tale, ma la promozione di azioni positive per favorire opportunità e tutelare i diritti dell'infanzia e l'adolescenza.

In seconda battuta la dimensione qualificante più significativa rilevata dalla Commissione è stata la sussidiarietà, cioè il legame e la qualità che ad esso collettivamente si riesce a dare: legame tra pubblico e privato nei termini della sussidiarietà orizzontale, legame tra istituzioni pubbliche o della sussidiarietà verticale, legame tra adulti e bambini; quindi la valorizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle politiche per i minori. La necessità e la pratica di una collaborazione e di una concertazione interistituzionale ha determinato la creazione di strumenti di partecipazione e di analisi finalizzati alla definizione dei contenuti dei programmi ed alla valutazione degli esiti che hanno costituito un importantissimo valore aggiunto della L. 285/97.

Collegata alla sussidiarietà, sul piano programmatico-progettuale, va rimarcata la dimensione qualificante della partecipazione; qualificante per-

chè innovativa nello sforzo di coinvolgere tutti gli attori delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una risignificazione dei propri ruoli, delle proprie responsabilità, competenze, legami. Tale dimensione ha avviato un radicale processo di cambiamento culturale (ovvero del proprio senso in relazione ad un obiettivo legato ad uno specifico contesto ed uno specifico tempo) trasversale. La partecipazione è diventata essa stessa il percorso metodologico che ha attraversato la consultazione, la concertazione, la coprogettazione, l'organizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle azioni di proget! ti e piani, con sinergie e interconnessioni tra le diverse forze sociali presenti nella comunità di riferimento.

c) piano organizzativo-gestionale

Sul piano organizzativo-gestionale la dimensione della «conoscenza», cioè della importanza del «sapere» sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, si è rilevata un elemento qualificante preliminare e indispensabile. Le esperienze incontrate dalla Commissione mostrano come le azioni, pur se differentemente attivate, realizzate nell'ambito della L. 285/97 si siano progressivamente strutturate su una base dinamica composta del progressivo processo di conoscenza e consapevolezza critica del territorio.

Un'altra dimensione centrale per l'organizzazione della L. 285/97 si è rivelata la la centralità dell'Ente locale (in genere i Comuni associati) e la sua funzione di regia della gestione delle risorse, intesa sia come informazione/coinvolgimento della comunità territoriale, sia come capacità di mantenere finanziariamente le esperienze attivate, a partire dalla L. 285/97, ma anche «oltre» la L. 285/97. La Commissione ha potuto verificare, anche negli incontri con il terzo settore, che nei territori dove l'Ente locale ha predisposto una «cabina di regia», partecipata anche ai rappresentanti della società civile, che dà stabilità e coordinamento al gruppo di lavoro territoriale anche l'attività del privato sociale è stata favorita, non in quanto surrettizia o subordinata ma proprio in una corretta logica di sussidiarietà.

Per ultima, ma non ultima, va citata come dimensione qualificante della L. 285/97 l'attività di monitoraggio e di valutazione sviluppata a tutti i livelli di applicazione della legge. La consapevolezza diffusa dell'esigenza di monitorare e valutare gli esiti dei progetti al fine di rendere efficace la programmazione triennale degli interventi è risultata determinante nel successo della L. 285/97 che è stata la prima legge del sociale che chiedeva un monitoraggio e una valutazione costanti.

1.4. Dimensioni critiche

Nell'applicazione della L. 285/97 non sono mancate anche le dimensioni critiche riferibili sia ad alcune incongruità nell'impianto legislativo che ad un'applicazione non adeguata della legge stessa da parte dei vari soggetti, istituzionali e non, chiamati a renderla operativa nei territori.

Burocratismi e ostilità (almeno iniziali) allo spirito innovativo della L. 285/97 sono la dimensione critica prevalente che la Commissione ha potuto rilevare nel suo lavoro di approfondimento. Ancora attualmente la permanenza di resistenze mette in difficoltà sia il forte cambiamento culturale stimolato dalla L. 285/97 che la corretta prosecuzione delle attività previste dalla legge; resistenze di «amministratori» che si nascondono dietro alla «lettera» delle norme per non attivare i processi innovativi suggeriti dallo «spirito» della legge; resistenze di «operatori amministrativi» nel cercare strade «nuove» di applicazione delle norme in considerazione della specificità del sociale rispetto ad altri settori del pubblico; resistenze di «operatori sociali» che fanno fatica a comprendere come la ricerca di procedure amministrative coerenti con i contenuti dei progetti è elemento indispensabile per il successo e la stabilità di un intervento.

Sostanzialmente tutti i soggetti incontrati dalla Commissione hanno espresso il concetto che, con la mancanza del vincolo dei fondi per la L. 285/97 (e comunque per l'infanzia e l'adolescenza), non si ha più la sicurezza che l'infanzia e l'adolescenza rimangano fuori dalla logica dell'emergenza e della residualità dell'intervento sociale. La confluenza delle risorse per l'infanzia e per l'adolescenza nel fondo unico e indistinto per il sociale fa temere che oltre al rischio di una maggiore discontinuità nei tempi dei finanziamenti o di maggiori ritardi nell'accreditamento dei fondi, ci sia anche quello, più grave, che le Regioni attuino u! na riduzione delle risorse destinate a questa fascia di età e, in particolar modo, alle risorse destinate alle «opportunità», alla promozione e alla prevenzione.

Una terza dimensione critica nell'applicazione della L. 285/97 si è dimostrata il «rapporto» tra servizi per l'infanzia «vecchi» e «nuovi». Il problema della «messa a regime» dei servizi innovativi e del loro inserimento coerente nel sistema integrato territoriale dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, già posto dalle Regioni nelle prime relazioni sullo stato di attuazione, ha assunto una rilevanza forte (anche in relazione all'avvento della L. 328/00). La legge ha sollecitato notevolmente le energie e le risorse (del pubblico ma, prevalentemente del terzo settore) a generare il «nuovo» nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Laddove il «nuovo» c'è stato è stato spesso costretto a convivere (in maniera sperimentale e spesso con fragilità) con una considerevole presenza di «vecchio»; il riferimento non è ai servizi e agli interventi «tradizionali» (assolutamente necessari a creare il sistema) ma a vecchie logiche orientate all'assistenzialismo, al controllo dei comportamenti, alla episodicità. Una delle fatiche maggiori della L. 285/97 è stata quella di innervare anche i «vecchi» servizi con la nuova impostazione centrata sull'attenzione e l'ascolto dei bisogni di benessere delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze.

Un'ultima criticità della L. 285/97 si è evidenziata nella diversità delle modalità e dei tempi delle progettualità territoriali: sociali, sanitarie, educative, culturali... La difficoltà, già riscontrata a partire dall'esperienza di diversi territori nel gestire e coordinare i due piani L. 285/97 (quello

del primo triennio e quello del secondo triennio) che, per un arco di tempo, si sono sovrapposti e non si sono succeduti «in sequenza», si è manifestata più pesantemente in seguito, quando le Regioni hanno progressivamente richiesto (anche se con modalità diverse) di collocare i progetti e gli interventi della L. 285/97 dentro alla cornice del piano di settore per l'infanzia e l'adolescenza nel piano di zona. I tempi e i modi diversi di tutta la programmazione territoriale: Piani di intervento della L. 285/97, Piani di Zona della L. 328/00, Piani comunitari per la salute, Programmi delle attività distrettuali, Piani dell'Offerta Formativa, Piani di applicazione del Fondo Nazionale Lotta alla Droga... spesso impediscono, o comunque ostacolano, una reale integrazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Questa criticità, che la L. 285/97 ha contribuito ha svelare, rappresenta probabilmente l'elemento più preoccupante nell'evoluzione degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e non solo.

1.5. Dimensioni incerte

Con il termine «incerte» ci si riferisce a quelle dimensioni dell'applicazione della L. 285/97 dall'esito ancora indefinito, indeterminato o di difficile interp! retazione in quanto dipendente da fattori in via di risoluzione.

La portata innovativa della L. 285/97 ha richiesto e richiede da parte di tutti i soggetti interessati un salto culturale nella lettura della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e nella prassi operativa, intesa sia come modelli di intervento che come contenuti delle azioni. In questo contesto il problema principale che la L. 285/97 ha dovuto e deve ancora affrontare è stato certamente culturale. Non si può dire che la sfida culturale lanciata dalla L. 285/97 sia stata, definitivamente, vinta. Anche le realtà territoriali più «attrezzate» ed organizzate incontrate dalla Commissione hanno ribadito il concetto che il processo di consolidamento delle conquiste della L. 285/97 è ancora in corso e che questo periodo di incertezza rischia di determinare equivoci culturali che possono tradursi sul piano dell'azione di governo locale, in disimpegno, in distorsioni dell'intervento, in carenze di strutture, di mezzi, di energie.

Una seconda dimensione di incertezza nell'attuazione della L. 285/97 è costituita dal fatto che il percorso di sussidiarietà, verticale e orizzontale, avviato dalla legge deve trovare rafforzamento e stabilizzazione. Allo stato attuale la Commissione ha verificato come servano scelte coraggiose e costanti che permettano di superare la difficoltà di attuare, nella pratica, i principi che richiedono un decentramento e autonomizzazione dei soggetti, reali e sostanziali.

L'indicazione esplicita, in genere da parte delle Regioni, delle modalità previste per la prosecuzione dei servizi/interventi attivati dalla L. 285/97, una volta cessato il finanziamento della legge è un'altra di queste dimensioni incerte. La Commissione ha potuto verificare come questa incertezza sia abbastanza diffusa e riguardi diversi aspetti: dai criteri di selezione dei servizi/interventi ritenuti meritevoli di essere inseriti nei «sistemi integrati territoriali» dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, alla già ci-

tata questione dei finanziamenti, da come garantire la necessaria continuità degli operatori per non perdere il patrimonio di conoscenza, esperienza e professionalità accumulato in questi anni, a come definire gli standard (strutturali, funzionali, organizzativi...) indispensabili a «regolarizzare» servizi che, pur mantenendo una prospettiva sperimentale, non possono rimanere in un limbo di indefinitezza.

La stabilità e il consolidamento del gruppo di lavoro territoriale che ha rappresentato la «cabina di regia» della L. 285/97, e che spesso delinea il nucleo del coordinamento di tutte le politiche per l'infanzia e l'adolescenza in un Ambito territoriale, non possono essere dati per scontati. La concomitante presenza di soggetti decisori e programmatori diversi nelle politiche e nei servizi destinati a questa fascia di età rappresenta un potenziale pericolo per una struttura, spesso agile ed operativa, che va opportunamente integrata ma ha d! ato segni di utilità nell'implementazione della L. 285/97.

2. La L. 285/97 e i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

I diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo si sviluppano rispetto a tre direttrici: Protezione e tutela dal disagio – Promozione della persona per la crescita dell'identità individuale e sociale – Partecipazione alla vita sociale attraverso interventi, servizi e opportunità. La L. 285/97 «nasce» dalla volontà di rendere esigibili questi diritti.

La Commissione si è posto l'obiettivo di verificare impatto ed effetto della L. 285/97 sull'attuazione dei diritti della Convenzione ONU, identificando modalità di azione specifiche e fattori di successo.

2.1. Opportunità e contributi offerti dalla L. 285/97

Garantire i diritti all'infanzia e all'adolescenza sanciti dalla Convenzione ONU di New York significa, in buona sostanza, migliorare la condizione di vita dei minorenni in Italia, quindi la Commissione ha cercato di appurare, tra audizioni e missioni, se e come la L. 285/97 abbia contribuito a questo miglioramento.

Un riscontro diffuso è stata la conferma che la L. 285/97 ha determinato una più grande e più concreta attenzione della società tutta rispetto alla vita dell'infanzia e dell'adolescenza nei vari territori. Un'attenzione ad un maggior benessere e ad una più intensa lotta alla emarginazione e all'esclusione sono già una discreta indicazione che l'infanzia e l'adolescenza in Italia, grazie all'applicazione della L. 285/97, complessivamente vive un po' meglio e, probabilmente, è più garantita rispetto a diritti stabiliti dalla Convenzione ONU di New York e ratificati dall'Italia con la L. 176/91.

Entrando nel merito della distinzione «tra» i diritti è possibile sintetizzare come segue i contributi raccolti dalla Commissione:

Protezione – La L. 285/97 è la legge delle «opportunità» che ha permesso di superare una logica di «cura» e una prospettiva solo «emergenziale» degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza; d'altra parte l'articolo 4 della legge indica la necessità di attivare «Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali». In questo senso la L. 285/97 ha, in generale, promosso i diritti di «protezione» collocandoli (nelle situazioni territoriali in cui si sono sviluppate «buone pratiche») all'interno di un sistema integrato di servizi e interventi rivolti a garantire la «sicurezza» (sociale, educativa, sanitaria...) per tutta l'infanzia e l'adolescenza. In effetti l'esperienza della L. 285/97 ha contribuito a creare maggiore sensibilità ed attenzione nei confronti di specifici settori di tutela dei minorenni, per cui sono nate altre leggi di tutela delle fasce deboli nell'infanzia e nell'adolescenza che, nel corso degli anni, stanno completando il «quadro» delle norme di «protezione» ai sensi della L. 176/91 (cfr. ad esempio: Legge 3 agosto 1998, n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»; Legge 5 Aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»; Legge 20 marzo 2003, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996»).

Promozione – Sicuramente è la direttrice dei diritti su cui si sono concentrate le maggiori risorse, economiche e professionali, rese disponibili dalla L. 285/97. I contenuti di parte dell'articolo 5, dell'articolo 6 e dei commi *a)* e *b)* dell'articolo 7 sono stati i filoni operativi privilegiati in quasi tutti gli Ambiti territoriali. Questo ha dato, come già sottolineato, un forte impulso all'orizzonte della «normalità» e alla costruzione di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nel Paese; sono aumentati i servizi e gli interventi per il tempo libero, per l'aggregazione, per il sostegno alla genitorialità, per una migliore vivibilità dell'ambiente urbano e questo ha sicuramente contribuito a migliorare la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Partecipazione – Il comma *c)* dell'articolo 7 della legge è quello che risulta essere sia quantitativamente che qualitativamente il meno sviluppato dall'applicazione della l. 285/97; le «misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa» sono state quelle che hanno maggiormente scontato un ritardo culturale di amministratori, operatori e cittadini, coinvolti nel processo di cambiamento culturale avviato dalla L. 285/97 ma ancora troppo spesso legati ad una visione «adultocentrica», che non riconosce al «minore cittadino» i suoi diritti e le sue capacità di contributo alla vita pubblica e lo relega, magari a volte anche inconsapevolmente, a «cittadino minore».

2.2. La situazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia dopo la L. 285/97

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha attivato un «sondaggio» presso gli enti istituzionali preposti alla gestione regionale della L. 285/97 denominato «Il polso della 285». Da una delle rilevazioni emergono alcune interessanti indicazioni sul «ruolo» della L. 285/97 nel favorire la «felicità» dei minorenni. Le dimensioni che hanno registrato una percentuale di risposta attorno al 20% della modalità «moltissimo» sono state: «più ascoltati», «più gioco», «protagonisti», correlabili direttamente agli articolo 12, 31 e 13-14-16 della L. 176/91.

Già il secondo rapporto dell'Italia all'ONU sull'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia anticipava gli effetti positivi che la L. 285/97 avrebbe, probabilmente, portato nell'ambito della garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Commissione ha potuto riscontrare che, anche se in modo disomogeneo sul territorio nazionale, la situazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia dopo la L. 285/97 è migliorata. Ma questo rilievo ha senso solo se si progredisce nella garanzia dei diritti ed è proprio la direttrice della «partecipazione» dei minorenni alla conoscenza, alla gestione, alla verifica della vita sociale e politica del Paese, risultata la meno coperta dall'applicazione della L. 285/97, quella su cui si auspica che si intensifichino gli sforzi delle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e decentrato.

3. La L. 285/97 per la progettazione e gestione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una logica di piano

L'approvazione e l'applicazione della L. 285/97 ha determinato cambiamenti importanti e positivi sia sul piano della concezione «politica» delle politiche e dei servizi per l'infanzia per l'adolescenza che sul piano della cultura «progettuale e gestionale» nei territori, «nei» e «tra i» servizi.

La «coprogettazione integrata territoriale degli interventi per i minori» rappresenta, probabilmente, la dimensione che sintetizza il contributo prioritario della L. 285/97 al cambiamento normativo specifico, che privilegia un approccio unitario e globale all'attenzione verso l'infanzia e l'adolescenza, e complessivo, determinato dall'approvazione della L. 328/00.

3.1. Il patrimonio acquisito e le condizioni per mantenerlo

La Commissione ha potuto verificare come siano diversi i settori in cui l'applicazione della L. 285/97 ha determinato l'acquisizione di un patrimonio importante per il miglioramento della progettazione e della gestione integrate di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza in una logica di piano.

Un primo settore è la riflessione attivata ed il cambiamento in atto nelle istituzioni pubbliche: dalla gestione alla attivazione di risorse, potenzialità e relazioni; dall'approccio burocratico alla promozione della progettualità sociale, del monitoraggio, della valutazione.

Un secondo settore è stata la sperimentazione, avviata dalla L. 285/97, di strumenti concreti di cambiamento nelle politiche e nei servizi: il ruolo potenziale e sostanziale dell'accordo di programma; la funzione pedagogica ed operativa del Piano territoriale degli interventi; l'effetto generatore del cofinanziamento; la positività di tanti «tavoli interistituzionali e di lavoro interassessorile»; l'indispensabile contributo degli «staff di coordinamento» e delle «cabine di regia» territoriali; l'apporto di cultura, competenza, umanità dei gruppi di lavoro misti, interistituzionali e interprofessionali...

Collegato a questo va ricordato anche il settore che ha portato ad utilizzare strategie innovative per realizzare l'effettiva partecipazione e il pieno coinvolgimento dei soggetti «portatori di interessi» (tra progettazione, gestione e monitoraggio).

Un ulteriore ambito è stato ed è lo sviluppo delle logiche promozionali accanto alle logiche riparatorie ed assistenziali (e verso il loro superamento), che la L. 285/97 ha previsto dal punto di vista normativo e che, negli Ambiti territoriali dove si sono sviluppate le migliori pratiche, ha costituito al tempo stesso la priorità e l'orizzonte degli interventi.

Un ultimo settore strategico nella prospettiva della «logica di piano» è la formazione, sia degli operatori (con percorsi integrati che vedono insieme operatori pubblici e privati, di diverse professionalità e specializzazioni) che degli amministratori (ai vari livelli, e con confronti tra il livello tecnico e livello politico), con opportunità aperte a tutti i «portatori di interessi» sull'infanzia e sull'adolescenza.

Dagli incontri della Commissione con i soggetti coinvolti a vario titolo nell'applicazione della L. 285/97 è risultato spesso evidente come le condizioni per mantenere questo patrimonio siano legate essenzialmente a tre fattori:

culturale, in quanto l'integrazione tra i sistemi e tra gli organismi nell'ambito del sociale, dell'educativo, del sanitario (per citare i tre aspetti che maggiormente riguardano l'infanzia e l'adolescenza) è un processo che necessita di essere alimentato dalla circolarità delle conoscenze e delle esperienze, dal confronto e dalle riflessioni partecipate, dallo studio e dal ragionamento di quanti, ognuno secondo le proprie responsabilità istituzionali e competenze professionali, sanno andare oltre l'attenzione al proprio specifico nell'interesse dell'infanzia e dell'adolescenza;

strutturale/istituzionale, perchè pur nel mutato quadro dei rapporti tra le diverse istituzioni venga mantenuta e perseguita tenacemente la scelta di individuare, a tutti i livelli istituzionali, un «luogo» unitario di raccordo e di coordinamento di tutte le politiche per l'infanzia e per l'adolescenza, rivolte sia alla promozione dell'agio che alla lotta al disagio;

economico/finanziario, dato che, seppur in una situazione di carenza di risorse economiche, spendere dei fondi per la progettazione e gestione integrata di interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza vuol dire «investire» in un settore, quello che sviluppa la «logica di piano», in grado di garantire risparmi, in termini di minori sprechi e di migliore utilizzo delle risorse, e guadagni sociali molto alti.

3.2. I RISCHI E LE POSSIBILITÀ

Il dato congiunturale e la difficoltà di tenere insieme in una prospettiva unitaria le diverse istituzioni che si occupano di infanzia e adolescenza rappresentano dei possibili rischi per il mantenimento della prospettiva di una progettazione e gestione integrata degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza. Ma proprio il decentramento amministrativo ed il federalismo solidale possono diventare una reale opportunità di sviluppo di questa logica.

4. La L. 285/97 e il processo di attuazione della L. 328/00

Quanto riportato nel capitolo precedente assume ulteriore importanza rispetto ad un altro aspetto che la Commissione ha voluto approfondire nella sua attività di controllo dell'andamento della L. 285/97.

Conoscere i fattori di successo e di difficoltà della L. 285/97 è importante anche per comprendere lo stato dei processi di applicazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» in relazione alla prosecuzione dell'attenzione ai diritti e ai bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza nel Paese.

4.1. L'ATTUAZIONE DELLA L. 328/00 E LE SCELTE DELLE REGIONI

La realizzazione della L. 328/00, per diversi motivi, ha avuto finora un impatto piuttosto ridotto sulla realtà dei servizi ed interventi sociali in Italia. Non ultimo il fatto che dopo pochi mesi dalla approvazione della legge c'è stata la riforma del Titolo V della Costituzione che attribuendo, fra l'altro, alle Regioni competenza esclusiva in materia di politiche sociali ha fatto perdere alla legge quadro buona parte del suo carattere vincolante e, di conseguenza, della sua «potenza».

Diverse ricerche e riflessioni indicano come si sia trattato di un impatto ridotto sia rispetto agli obiettivi posti dalla legge, che rispetto alle aspettative sollevate in fase di elaborazione della legge stessa.

Il dato attualmente più rilevante sull'attuazione della L. 328/00 è che i Piani di zona sono stati avviati nella maggior parte del paese anche se le Regioni hanno scelto strategie e «intensità» diverse.

Secondo una ricerca del Formez del 2003 sono quattro i livelli di «intensità» nella realizzazione dei Piani di zona riscontrabili tra le Regioni italiane. Ad un primo livello, di «alta intensità», si trovano quelle Regioni che hanno anticipato la realizzazione del Piani di zona e, quindi, l'approvazione della legge quadro per cui sono arrivate o stanno arrivando ad una seconda edizione di tali strumenti; seguono, ad un livello di «discreta intensità», Regioni che, dopo l'approvazione della L. 328/00 hanno adottato abbastanza tempestivamente le indicazioni della riforma, le hanno integrate con proprie linee di indirizzo e hanno approvato i primi Piani di zona; ci sono poi le Regioni che, anche se avevano adottato alcuni atti di recepimento di quanto suggerito dalla 328/00 in materia di Piani di zona, solo recentemente o attualmente hanno attivato i processi per la predisposizione dei Piani di zona; rimangono quelle Regioni che antecedentemente al 2000 hanno realizzato una pianificazione territoriale in campo sociale, da raccordare con quella indicata dalla L. 328/00.

Dalla stessa ricerca risulta come anche le scelte strategiche sul governo regionale della programmazione sociale sono risultate diverse: alcune Regioni hanno assunto nei confronti degli Ambiti una funzione di stimolo e promozione alla realizzazione dei Piani di zona esercitando controlli e verifiche funzionali alla logica di accompagnamento di una esperienza sperimentale; in qualche caso sono state previste forme di coinvolgimento degli enti intermedi (Province, ASL) in una prospettiva di accompagnamento e supporto degli Ambiti territoriali; altre Regioni hanno assunto nei confronti degli ambiti una funzione più prescrittiva, di indirizzo, indicando alcuni criteri e contenuti da inserire nei Piani di zona, ed esercitando controlli e verifiche per presidiare l'omogeneità delle scelte territoriali in coerenza con gli indirizzi regionali.

Non è possibile stabilire delle correlazioni certe tra le modalità ed il livello di applicazione della L. 285/97 e le scelte operate dalle stesse Regioni in materia di L. 328/00; d'altra parte negli incontri attivati dalla Commissione è emerso come l'esperienza della L. 285/97 ha influenzato, in un modo o nell'altro, le scelte regionali sull'attuazione della L. 328/00. A conferma di questo nella Relazione sullo stato di attuazione della L. 285/97 per il 2002, predisposta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza si legge: «Dalla lettura delle diverse relazioni sullo stato di attuazione della L. 285/97 appare sempre più chiaramente come l'influsso della L. 328/00 prima, e della modifica del Titolo V della Costituzione poi, abbiano, in alcune Regioni, particolarmente agevolato lo svilupparsi di un forte raccordo tra la programmazione della L. 285/97 secondo triennio e la normativa regionale sia essa sociale che di settore. Le indicazioni della L. 328/00 pur essendo state «ridotte» con l'emanazione della legge costituzionale 3/01, sembrano comunque essere state recepite da parte delle realtà regionali e delle Province autonome, come utili ad un generale ripensamento e riordino del sistema dei servizi e degli interventi sociali ai fini di una integrazione reale delle risorse e dei servizi stessi per un miglioramento delle risposte ai bisogni del territorio».

4.2. Gli aspetti qualificanti e quelli critici

Rispetto al rapporto tra applicazione della L. 285/97 e attuazione della L. 328/00 la Commissione ha potuto rilevare come ci siano elementi di linearità e di discontinuità; in genere sono punti «nodali» che possono rappresentare, in base agli sviluppi possibili e al senso che viene dato loro, aspetti qualificanti o critici.

Un primo tema, comune alle due leggi, è la necessità di coniugare l'unitarietà della persona con le forme ed i modi di integrazione necessaria tra sanitario e sociale, tra sociale ed educativo/formativo, tra sociale e ambiente; la L. 285/97 ha saputo dare, in molti territori, delle risposte che possono essere riprese positivamente nell'ambito dell'applicazione della L. 328/00.

È stato più volte sottolineato in questa relazione come la sussidiarietà verticale e orizzontale sia stata sperimentata, anche se non sempre in modo coerente ed efficace, dalla L. 285/97; alcune piste possono però esser ripercorse dalla L. 328/00 e qualche soggetto incontrato dalla Commissione lo ha evidenziato, per esempio facendo riferimento anche al secondo manuale di progettazione della L. 285/97 predisposto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza «Il calamaio e l'arcobaleno».

La stessa sfida del collegamento tra innovatività e consolidamento dei servizi, che pure per la L. 285/97 ha rappresentato un terreno di non sempre facile praticabilità (come è stato evidenziato in altra parte della presente relazione), è un elemento comune alle due leggi in cui la L. 328/00 può avvalersi, se non altro, delle fatiche della L. 285/97 nella conciliazione tra «vecchio» e «nuovo».

Anche la «lettura del territorio» alla base dei piani di intervento L. 285/97 può costituire (ed in molti casi, come riscontrato dalla Commissione, ha costituito) un supporto ed un riferimento anche per la L. 285/97; addirittura in più situazioni le sperimentazioni della L. 285/97 hanno rappresentato un contributo alla definizione e alla integrazione dei «livelli essenziali dei servizi» per l'infanzia e l'adolescenza dei piani di zona.

4.3. Elementi di continuità e di integrazione

La Commissione parlamentare è convinta che debba essere mantenuta la priorità dell'attenzione ai bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza «avviata» con l'approvazione e l'applicazione della L. 285/97 anche nell'attuazione della L. 328/00 che sviluppa le politiche per infanzia e adolescenza di «seconda generazione».

In questa prospettiva auspica che: da un lato il Governo emani i rimanenti decreti attuativi della legge esplicitando ed evidenziando i riferimenti al miglioramento della condizione di vita dell'infanzia e dell'adolescenza; dall'altro le amministrazioni regionali sappiano far tesoro degli elementi positivi sperimentati nel processo di applicazione della L. 285/97 ed estendibili all'interso sistema integrato di servizi sociali.

5. I percorsi per favorire una corretta deistituzionalizzazione dei minori

Il comma *e)* dell'articolo 4 della L. 285/97 indica come attività realizzabili con i fondi erogati «l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative». La Commissione parlamentare per l'infanzia rispetto alla questione dei «minori fuori dalla famiglia» ha già avviato un'attività conoscitiva centrata sulla questione dell'adozione internazionale.

Il tema dell'accoglienza residenziale dei minori rappresenta quindi per la Commissione un ulteriore *focus* di indagine, collegato alla L. 285/97 ma reso ancor più urgente dalla scadenza del 2006 per la chiusura degli istituti per minori, come previsto dalla L. 149/01.

La Commissione ha consapevolezza che questo obiettivo del processo di deistituzionalizzazione ormai avviato da anni nel Paese rappresenta una forte opportunità ma, al tempo stesso, presenta anche rischi rispetto agli «scopi» che si intende raggiungere, alle «modalità» con cui si possono effettivamente conseguire, agli «strumenti» che si intende mettere in campo.

La stesura di un «Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006», previsto dal Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, pur attivando un confronto ampio sulla questione non ha sciolto tutti i dubbi, non ha dato indicazioni operative sempre coerenti e non ha disposto risorse adeguate per qualificare l'accoglienza residenziale dei minori; una questione che interpella fortemente i soggetti istituzionali che hanno responsabilità specifiche, gli operatori coinvolti, le realtà che promuovono e gestiscono strutture di accoglienza residenziale socio-educativa, le famiglie.

5.1. La situazione generale dell'accoglienza ai minori fuori dalla famiglia con particolare attenzione al ricovero in istituto e in situazioni anomale

Dopo la ricerca del 1998 con cui il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha riavviato il monitoraggio dei minori accolti nelle strutture residenziali socio-educative, l'ISTAT ha ripreso la conduzione di un'indagine periodica, annuale. I numeri di queste rilevazioni non riescono sempre a fotografare la situazione effettiva in quanto, da una parte il fenomeno è costituito anche da una quota fluttuante collegata all'emergenza e alla pronta accoglienza (in prevalenza di minori stranieri), dall'altra non è sempre agevole individuare se c'è una completa appropriatezza nella collocazione dei minori in strutture adeguate al loro bisogno. In particolare, poichè la indagine dell'ISTAT riguarda tutte le tipologie di strutture residenziali socio-assistenziali, cioè destinati a varie tipologie di soggetti: minori, portatori di handicap, anziani, disagio adulto, difficoltà psicologiche... si verificano casi in cui il minorenne viene ac-

colto in una struttura non adeguatamente conveniente per dare una risposta corretta ai suoi bisogni. Ad esempio ci possono essere strutture residenziali per adulti o, addirittura per anziani in cui siano accolti dei minori o delle strutture per handicap dove sono accolti minori per i quali la disabilità non è certamente la dimensione prevalente e, comunque, non è tale da giustificare un ricovero in una residenza socio-sanitaria.

Quindi, prima ancora della questione «ricovero dei minori in istituto» la Commissione intende porre all'attenzione del Governo, del Parlamento, delle Amministrazioni regionali e della Magistratura minorile la questione delle «accoglienze residenziali anomale» dei minori, che vanno quantificate ed approfondite dal punto di vista qualitativo.

In questi ultimi anni il numero di minori ospitati negli istituti presenti sul territorio nazionale è in costante diminuzione. Erano circa 7.500 nel 2000 (dati ISTAT) e sono 2.652 nel 2003. Il dato emerge dalla ricerca «I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori» condotta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e presentata al convegno del marzo 2004, a Torino, «Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia», organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la regione Piemonte.

Per approfondire e ragionare sul numero dei minori in istituto, mettendoli in relazione con le altre tipologie di «minori fuori dalla famiglia» (accoglienza in comunità educative[5], comunità familiari[6], affidamento familiare...) appare necessario soffermarsi in via preliminare sulla definizione stessa di istituto.

Nel «Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006» si indica come rispetto alla definizione di strutture residenziali per minori «un lessico comune è ancora da condividere»; ma questo non vale soltanto per le realtà riconducibili alle «comunità di tipo familiare» ex L. 184/83 (novellata dalla L. 149/01) in quanto anche nella definizione di istituto la confusione è abbastanza diffusa.

Nel decreto ministeriale 308/01 si fa riferimento ad una classificazione dei presidi residenziali socio-assistenziali adottata dall'ISTAT per la sua rilevazione sulla presenza dei minori in tali presidi, per cui il l'Istituto per minori viene definito come: presidio residenziale socio-educativo, in grado di accogliere un alto numero di minori. Le prestazioni fornite sono prevalentemente educative, ricreative e di assistenza tutelare; in quello stesso decreto ministeriale si indica anche che la Comunità educativa accoglie un numero di minori «generalmente inferiore a 12».

Un riferimento precedente è della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nella Relazione del gruppo di lavoro Stato-Regioni, istituito dalla stessa Conferenza, del 13 novembre 1997 indica che per Istituto «si in-

---

[5] Presidi in cui l'assistenza è fornita da educatori professionali che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa.

[6] Si caratterizzano per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti, che assumono le funzioni genitoriali.

tende una struttura socio-educativa residenziale di tipo assistenziale di grosse dimensioni che accoglie un alto numero di minori», e rispetto alla Comunità educativa si specifica che il numero dei minori è «comunque entro i 12», per cui si deduce che va considerata Istituto una struttura con più di 12 posti letto per minori.

La recente ricerca del Centro nazionale ha, in generale, tenuto conto di questo riferimento ma con qualche difformità sul territorio nazionale; in qualche caso le Regioni hanno segnalato come istituti le strutture con un numero abbastanza più alto di posti letto rispetto ai 12 e, soprattutto, non sono state spesso considerate le strutture «miste», dove cioè il numero di minori è sotto i 12 ma ci sono altre persone accolte per un totale ben superiore.

Per cui la riduzione delle strutture residenziali definite «istituti per minori» (che nel 1999, secondo l'ISTAT erano 475) appare leggermente meno significativa di quanto risulterebbe al 30 giugno del 2003, con 202 istituti e, probabilmente sono meno di 7 le Regioni che non hanno alcuna struttura di questo tipo.

La ricerca del Centro nazionale è comunque importante in quanto indica chiaramente come la situazione più «difficile» è al sud, soprattutto in Sicilia, dove sono stati identificati 55 istituti, e in Puglia, Calabria e Campania, con circa 30 istituti in ogni Regione e va sottolineato come è proprio in queste Regioni che si concentra anche la maggiore percentuale della quota del 33% dei bambini e adolescenti che era presente in tali strutture a causa di problemi economici della famiglia.

La ricerca del Centro nazionale rileva comunque come il processo di riconversione per diventare comunità familiare o comunità educativa sta già coinvolgendo tre quarti degli istituti censiti, anche se è risaputo che la trasformazione di un istituto in comunità non è solo un fatto strutturale, o di semplice adesione a una normativa ma richiede un progetto educativo e figure professionali specifiche.

È quindi possibile stimare il circa 3.000 il numero di minori attualmente in istituto per minori. Per avere il dato complessivo dei «minori fuori dalla famiglia» è necessario aggiungere a questo numero la quota di minori accolti nelle comunità (familiari ed educative) che possono essere stimati tra i 15.000 ed i 20.000 (anche in riferimento ai ricoveri «anomali») ed il numero dei minorenni in affidamento familiare che nel 1999 in Italia erano 10.200, di cui 5.280 in affidamento intra-familiare e 4.668 in affidamento etero-familiare (per 252 soggetti non è stata fornita l'informazione sulla tipologia di affidamento), in base alla ricerca, sempre condotta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

5.2. Tendenze rispetto ai «nodi» del processo di deistituzionalizzazione

La Commissione parlamentare per l'infanzia, in riferimento a queste cifre sottolinea con rammarico che il «diritto di tutti i minori alla fami-

glia» si scontra con un fenomeno dei «minori fuori dalla famiglia» ancora consistente, seppur in diminuzione quantitativa.

Il «Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per minori entro il 2006» tratteggia alcune linee di sviluppo del processo di deistituzionalizzazione che, però, per essere effettivamente cogenti devono trovare riscontro sia in un supporto finanziario ed un accompagnamento formativo/consulenziale adeguati, che in un monitoraggio «stringente» e continuo da parte delle Amministrazioni regionali.

Solo attraverso un forte impegno collettivo delle istituzioni centrali e territoriali ed una grande responsabilità degli enti titolari e gestori delle strutture residenziali per minori si potranno evitare forme di neoistituzionalizzazione che si nascondano dietro riconversioni solo formali o, peggio, nell'attivazione di nuovi servizi che solo esteriormente sono «comunità».

Negli incontri avuti con importanti realtà associative che si occupano di accoglienza residenziale di minori la Commissione ha avuto modo di riscontrare che l'attuale superamento, concettuale e di fatto, degli istituti per minori non può negare una storicizzazione della loro funzione; in questo senso la chiusura prevista entro il 2006 secondo qualcuno rappresenta «un invito all'attenzione e a ricordare che tutte le soluzioni, prima o dopo, sono superate dal mondo che cambia e che non esiste niente che è valido una volta per tutte o sempre per tutti»[(7)].

La Commissione è convinta che il contrasto non vada orientato «solo» all'istituto ma alla istituzionalizzazione i cui tratti perversi e i cui danni alla crescita dei bambini potrebbero sopravvivere anche al chiusura degli istituti.

Per questo appare indispensabile che venga attivata e mantenuta in tutte le Regioni una valutazione multidimensionale delle comunità per minori (familiari ed educative) per garantire un'alta qualità nell'accoglienza residenziale per i minori.

Anche il percorso evolutivo di un minore che è stato allontanato dalla propria famiglia è la risultante di una serie di forze che possono non agire tutte coerentemente e/o contemporaneamente nella direzione di una «emancipazione» da una situazione di difficoltà; la lettura dei risultati del percorso in comunità non può essere disgiunta da una valutazione di tutto il sistema che ha in carico il minore o che con lui interagisce, in un'ottica valutativa multidimensionale. La coerenza dell'intervento complessivo può portare a risultati di maggiore efficacia e l'individuazione delle aree di criticità in un determinato percorso facilita la formulazione di azioni correttive.

È opinione della Commissione che, oltre la chiusura degli istituti, il «futuro» delle comunità residenziali per minori (sia educative che familiari) si gioca tra integrazione territoriale e specializzazione.

[(7)] Dall'audizione in Commissione con il Coordinamento Nazionale Comunità per Minori.

La comunità per minori deve diventare sempre di più «servizio tra servizi» entrando correttamente nel sistema integrato dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza del territorio e, soprattutto, superando quella autoreferenzialità ancora presente in troppe situazioni delle strutture di accoglienza residenziale per minori; una «chiusura» che porta a scommettere più sulla necessità di perpetuarsi come «struttura» piuttosto che sulla volontà di adeguarsi ai mutamenti nei bisogni e nelle esigenze per dare risposte appropriate e idonee. Per quanto riguarda se e come le comunità per minori «specializzate» l'opinione prevalente raccolta dalla Commissione è che debbano essere limitate a dare risposte più mirate a particolari esigenze (le comunità terapeutiche per il disagio psichico, quelle per minori tossicofili, quelle per minori vittime di abuso, quelle per minori stranieri, quelle per minori soggetti a provvedimenti penali) evitando una diffusione dell'offerta superiore al bisogno reale (che genererebbe un uso improprio) e valorizzando il più possibile le risposte comunitarie «normali», centrate sulla dimensione esistenziale, educativa, affettiva.

La Commissione riconosce che le comunità per minori devono essere accompagnate a trovare una propria ricollocazione, difficile oggi, in un contesto di forte cambiamento normativo; tra timori e speranze c'è il rischio di rifugiarsi in nostalgie rassicuranti che non aiutano a cercare risposte adeguate ai bisogni dei minori e che non danno garanzie per il futuro o a percorrere strade «specialistiche» di sanitarizzazione dei bisogni e di medicalizzazione delle risposte.

È necessario, quindi, vivere e governare il cambiamento. Un modo corretto per far questo sembra essere ribadire la centralità della relazione interpersonale nell'accoglienza residenziale del minore in difficoltà cercando di conciliarla con le norme (che regolano la struttura residenziale e la vita sociale), riconoscendo ad esse funzioni e limiti da valutare responsabilmente.

La Commissione, nell'ottica di una reale prospettiva di sussidiarietà anche in quanto settore, appoggia la proposta ad alcune organizzazioni del privato sociale di costituire un tavolo nazionale permanente di verifica e controllo della reale praticabilità delle politiche di chiusura degli istituti e di garanzia delle risposte di tipo familiare alle situazioni di temporaneo allontanamento da casa dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze; a questo tavolo nazionale devono corrispondere analoghe modalità di confronto e di lavoro nelle Regioni.

Negli incontri che la Commissione ha avuto su questi temi un punto ribadito da diversi soggetti è stato l'attenzione particolare da avere nei confronti dei ragazzi tra i 18 ed i 21 anni accolti in quanto «all'interno delle comunità si rileva sempre più spesso la necessità di accompagnare i ragazzi, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in un percorso di progressiva autonomia; lo sbarramento dei diciotto anni, infatti, non sempre presuppone il raggiungimento della maturità e il compimento di un percorso»[(8)].

[(8)] Dall'audizione in Commissione con l'UNEBA.

5.3. LE PROSPETTIVE POSSIBILI E LE PRIORITÀ

Tra le modalità di riconversione degli istituti per minori e di individuazione di procedure di accoglienza e di standard (strutturali/educativi/organizzativi...) della residenzialità per i minori le strade percorribili possono essere diverse.

Uno dei soggetti incontrati dalla Commissione ha evidenziato alcuni criteri di idoneità delle comunità di accoglienza che suggeriscono di integrare l'utilizzo di parametri di tipo strutturale con la costruzione di indicatori verificabili relativi a diverse dimensioni:

esistenza effettiva di processi di vita comunitaria e di rapporti significativi tra adulti e minori e all'interno del gruppo dei pari;

effettiva sussistenza dei rapporti quotidiani di scambio positivo con il territorio;

formulazione ed effettiva realizzazione di progetti educativi individualizzati;

identificazione, caso per caso, di adeguate forme di coinvolgimento della famiglia d'origine nell'intervento educativo;

adeguata formazione di base e permanente degli operatori;

esistenza di una metodologia di lavoro definita con precisione e adeguata;

esistenza di positivi e corretti rapporti di collaborazione con la rete dei servizi e con l'ente locale competente[(9)].

Questo è comunque un compito che spetta alle forme locali di governo, attraverso: adeguate modalità di investimento anche economico, una precisa definizione delle caratteristiche di queste strutture, la promozione di eventi formativi interdisciplinari tra operatori territoriali degli enti pubblici e! operatori educativi delle comunità; la predisposizione di adeguate procedure di controllo e di sostegno.

Rispetto al ruolo e alle prospettive dei diversi strumenti orientati a sostenere il processo di deistituzionalizzazione dei minori, oltre a valorizzare l'affidamento familiare e, per quanto possibile, l'adozione nazionale, molti dei contributi raccolti dalla Commissione indicano come gli interventi di «vicinato sociale» e l'affido diurno, strumenti della «normalità», devono essere tenuti nella debita considerazione e adeguatamente promossi.

La Commissione reputa di particolare interesse seguire gli sviluppi delle esperienze sperimentali in atto: Famiglie professionali, Bed & Breakfast Protetto, Adozione mite...

In particolare appare importante accompagnare lo sviluppo delle Reti di famiglie accoglienti (a questo proposito va citato un recente bando della regione Veneto che eroga finanziamenti per sviluppare questa specifica esperienza), per: permettere il consolidamento dell'esperienza, favorire

---

[(9)] Dall'audizione in Commissione con il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza.

un riconoscimento formale da parte delle istituzioni locali con l'inclusione delle reti all'interno dei gruppi di lavoro per la predisposizione dei piani di zona e, comunque, l'inserimento dell'esperienza delle reti all'interno della rete dei servizi pubblici e privati per l'infanzia e l'adolescenza, e come forma organizzativa privilegiata per la gestione dell'affido familiare.

Tra le modalità da privilegiare per favorire un approccio comprensivo ai «minori fuori dalla famiglia» all'interno del sistema integrato dei servizi e degli interventi per l'infanzia e per l'adolescenza la Commissione condivide le proposte di:

prevedere che un apposito tavolo di lavoro permanente sull'infanzia e sull'adolescenza sia attivato in tutti gli Ambiti territoriali in relazione alla elaborazione e alla gestione dei Piani di zona, così come previsti dalla L. 328/00;

chiedere ai singoli Comuni di predisporre un progetto di «comunità accogliente» che permetta di attivare forme di sostegno reale alla famiglia d'origine e soluzioni di accoglienza articolata e rispettosa del minore che coinvolga i vari soggetti presenti sul territorio, dalla scuola alla parrocchia, dai consultori familiari alle biblioteche, dalle associazioni sportive ed educative alle aggregazioni spontanee.

Nel processo di deistituzionalizzazione la Commissione assegna un importante ruolo anche alle «comunità di accoglienza residenziale» per minori, sia comunità familiari che comunità educative:

nella prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia di origine le comunità possono «mettere in campo» la conoscenza profonda delle dinamiche che portano alla rottura dei rapporti tra genitori e figli e, quindi, aiutare i servizi territoriali a perseguire tutti gli interventi di sostegno e aiuto per favorire il mantenimento in famiglia; in questo senso appare utile l'apporto che le comunità possono dare per organizzare iniziative di integrazione de! l servizio domiciliare educativo/assistenziale e il sostegno dell'«auto-aiuto» delle famiglie di origine...

nella presa in carico e nell'accompagnamento delle famiglie d'origine in quanto, come ha espresso uno dei soggetti incontrati dalla Commissione: «esse appaiono spesso abbandonate a se stesse, sia quando la gravità dei comportamenti agiti nei confronti dei figli (abuso, maltrattamento, grave incuria) precludono fin dall'inizio l'eventualità di un rientro in famiglia dei figli, sia quando non vi sono comportamenti tali da far ritenere necessaria la definitiva separazione. In questo senso continuare a pensare alle in termini di »alternativa« alla famiglia d'origine sembra condurre poco lontano, anche perchè l'attaccamento di bambini e ragazzi alle loro famiglie è un dato osservabile, così come la loro duratura e piena appartenenza al sistema familiare, con i suoi orientamenti e le sue regole. Bisogna forse pensare allora a risorse »complementari« alla famiglia, il che implica la necessità di ricomprendere la famiglia all'interno dell'orizzonte degli interventi e nel novero dei »soggetti« degli interventi»; rispetto alla complementarietà le comunità residenziali possono fare molto;

nel supporto per il rientro in famiglia del minore, che è uno specifico delle comunità ed un «imperativo» in quanto devono attivarsi per rendere comunque «minimo» il tempo di permanenza in comunità.

6. Osservazioni conclusive e proposte della Commissione

Nei diversi capitoli della presente relazione la Commissione parlamentare per l'infanzia oltre ad analizzare e valutare le differenti situazioni oggetto di conoscenza, studio e confronto ha già espresso indicazioni operative che «impegnano» i diversi soggetti coinvolti nelle politiche e nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza a continuare e migliorare la loro assunzione di responsabilità.

A conclusione dell'attività di approfondimento svolta, la Commissione ritiene opportuno esprimere una valutazione sintetica complessiva sulla realizzazione della L. 285/97 e reputa necessario offrire al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni pubbliche territoriali (Regioni e Province autonome, Comuni) alcune indicazioni su «come accompagnare l'evoluzione della L. 285/97» e su «come tutelare il diritto dei minori alla famiglia».

6.1. Verifica e «valutazione» sulla realizzazione della L. 285/97

La valutazione complessiva della Commissione parlamentare infanzia sulla realizzazione della L. 285/97 è ampiamente positiva perchè territori diversi per cultura e tradizione rispetto ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza hanno, comunque, tratto giovamento dall'applicazione della L. 285/97, non solo in termini di attivazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza ma anche in relazione alla metodologia di intervento e all'orizzonte complessivo di azione in funzione della promozione e della tutela complessiva dei «cittadini in crescita».

La Commissione accoglie e rilancia le preoccupazioni che hanno manifestato i soggetti incontrati sulla continuità che si potrà dare agli interventi determinati con la realizzazione della L. 285/97 e, soprattutto, alla impostazione culturale da cui sono derivati, caratterizzata dall'obiettivo di garantire diritti e opportunità per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze.

6.2. Come accompagnare l'evoluzione della L. 285/97

Le Regioni e tutti i soggetti incontrati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia hanno chiesto che il Governo rifinanzi per un triennio la L. 285/97, motivando in maniera articolata tale richiesta:

per assicurare lo sviluppo delle politiche e dei servizi per l'infanzia così positivamente avviate dalla L. 285/97 che rischiano, in mancanza di risorse certe, di far perdere il patrimonio acquisito e di vanificare la con-

tinuità delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza che deve essere offerta dalle politiche per infanzia e adolescenza di «seconda generazione»;

per consolidare il percorso culturale e metodologico di una programmazione integrata degli interventi e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza negli Ambiti territoriali attualmente in una delicata fase di evoluzione;

per continuare a garantire che vengano destinati finanziamenti «certi» alla promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;

per favorire una corretta, progressiva, implementazione della L. 285/97 nell'applicazione della L. 328/00.

Attualmente il finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali è regolato dalla L. 328/00 che, all'Articolo 9 assegna allo Stato, tra le altre, la funzione di «ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali» secondo criteri, definiti dall'articolo 20, comma 7, che richiamano il Piano sociale e i livelli essenziali delle prestazioni sociali assistenza, «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Nell'ambito della Conferenza unificata, sulla scorta della proposta dei Presidenti delle Regioni, il «Fondo nazionale per le politiche sociali» è stato individuato in maniera indistinta, rispetto alle singole leggi di settore. Attualmente, quindi, il Governo non «vincola» quote del «Fondo nazionale per le politiche sociali» per attività specifiche.

La Commissione condivide le richieste dei soggetti, istituzionali e non, sull'opportunità di un rifinanziamento della L. 285/97 e, a tal proposito, rileva che:

non è stata abrogata la disposizione della L. 285/97 che prevede la costituzione di un «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;

il decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2004, in attesa di firma da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mantiene «distinti» i fondi destinati alle «città riservatarie» (tabella di riparto n. 6) individuate dalla L. 285/97 (il testo del decreto, con le tabelle di riparto, è pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

La Commissione:

auspica che il Governo verifichi, prima della predisposizione del disegno di legge finanziaria, nell'ambito della Conferenza unificata, la volontà delle Regioni e delle Province autonome di rifinanziare per un triennio la L. 285/97;

raccomanda al Parlamento di prevedere, nella prossima legge finanziaria, che una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari almeno a 160.000.000 di Euro all'anno, sia riservata al finanziamento degli interventi previsti dalla L. 285/97.

La Commissione raccomanda al Governo l'utilizzo di un ulteriore strumento per consolidare e rendere stabili le risorse economico-finanziarie in favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Nella normativa sui «livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali» previsti dalla L. 328/00, che ancora deve essere emanata dal Governo, va previsto un ampio capitolo riguardante l'infanzia e l'adolescenza che – come indicato anche dal comma 3 dell'articolo 22 della stessa L. 328/00 – riprenda i contenuti della L. 285/97 e li declini in livelli di prestazioni da garantire a tutti i cittadini nella fascia di età da 0 a 18 anni, per i quali vanno previsti specifici e adeguati finanziamenti. È auspicabile che le Regioni, a loro volta, attraverso i provvedimenti che dovranno garantire il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali, confermino ed anzi incrementino la qualità dei livelli stessi relativamente all'infanzia e all'adolescenza.

Infine la Commissione, sulla scorta delle pressanti indicazioni provenienti dai territori, invita il Governo, le Regioni e le Province autonome a promuovere continuative e concertate opportunità di scambio e formazione: tra gli operatori che si occupano di in! fanzia e di adolescenza e tra «rappresentanze» di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze; sia a livello nazionale che interregionale; su temi generali e specifici, con la valorizzazione della circolarità di queste esperienze.

6.3. Come tutelare il diritto dei minori alla famiglia

La Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che tutte le Regioni e le Province autonome attuino la L. 328/00 in relazione ad autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza residenziale per i minori con particolare attenzione a criteri di qualità «alti» (personale qualificato, progetti educativi personalizzati, rapporto sinergico con i servizi pubblici territoriali, recupero della famiglia di origine...).

La Commissione raccomanda alle amministrazioni competenti di orientare fondi adeguati per favorire la costruzione e la manutenzione di un sistema integrato dei servizi ed interventi per i «minori fuori dalla famiglia» in ogni Ambito territorial! e: *èquipes* di operatori che sostengono il minore, *èquipes* di operatori che sostengono la famiglia di origine, potenziamento dell'assistenza domiciliare educativa, servizi di sostegno alla genitorialità, valorizzazione dell'affidamento familiare vissuto all'interno di una dimensione associativa, rete adeguata di servizi residenziali (Comunità familiari, Comunità educative, Comunità di pronta accoglienza, Comunità di accompagnamento all'autonomia), promozione delle reti familiari di accoglienza (formali e informali), attivazione di interventi complementari per i minori devianti (comunità residenziali, messa alla prova, mediazione penale...).

In conclusione la Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che possa continuare a svilupparsi un percorso integrato tra produzione normativa nazionale e locale ed applicazione delle leggi in grado di mantenere e incrementare la tutela e la promozione di diritti e opportunità per

l'infanzia e l'adolescenza nel nostro Paese, impegnandosi a proseguire nella propria attività di monitoraggio e di controllo, collegandosi a tutte le realtà e le espressioni dei territori, dalle istituzioni pubbliche alle formazioni sociali, alle famiglie e ai cittadini, con particolare riferimento a quelli «in crescita».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, Corrado Catenacci
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Corrado CATENACCI, *commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Tommaso SODANO *(Misto)* e i deputati Michele VIANELLO *(DS-U)*, Gennaro CORONELLA *(AN)*, Benito SAVO *(FI)*, Donato PIGLIONICA *(DS-U)* e Paolo RUSSO, *presidente,* ai quali replica ripetutamente Corrado CATENACCI, *commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Corrado Catenacci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni o proposte di modifica sulla proposta di relazione alle Camere sull'attività svolta dalla Commissione, il cui esame proseguirà nella seduta di domani, inizialmente previsto per le ore 19 della giornata odierna, è stato rinviato alle ore 12 di domani, mercoledì 28 luglio 2004.

La seduta termina alle ore 16,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra il decreto-legge in titolo recante misure urgenti per la riduzione del deficit pubblico e per l'attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di condono edilizio.

Le disposizioni sono nel loro complesso riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario», rimesso alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni.

In particolare, con il decreto in titolo si dispone una riduzione di 150 milioni di euro dello stanziamento per il credito d'imposta per l'incre-

mento dell'occupazione prevista a favore dei datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a incremento dell'organico (articolo 1, comma 1); si prevede una riduzione di 750 milioni di euro delle risorse destinate agli incentivi alle imprese di cui alla legge n. 488/1992 e una riduzione di 250 milioni di euro delle risorse destinate a contratti di programma e contratti d'area (articolo 1, comma 2); si dispone una riduzione di 100 milioni di euro delle disponibilità del fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 1, comma 3); si prevede che diventino vincolanti per l'acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni – con esclusione dei comuni fino a 1000 abitanti e montani fino a 5000 abitanti – i parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (articolo 1, comma 4). Il comma 5 dell'articolo 1, poi, prevede che, nell'ambito dei sistemi di controllo previsti dal Testo Unico sugli Enti locali, il referto della struttura preposta al controllo di gestione vada inviato anche alla Corte dei Conti, mentre il successivo comma 6 prevede la riduzione di stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, distinti per Ministeri. Oltre alla riduzione del 50 per cento dei residui di stanziamenti delle spese in conto capitale accertati al 31 dicembre dello scorso anno, il decreto prevede la riduzione del 30 per cento delle spese di funzionamento per consumi intermedi degli Enti previdenziali pubblici, nonché la riduzione delle spese per consulenze, missioni, rappresentanza e convegni delle pubbliche amministrazioni nella misura del 15 per cento della spesa annua media sostenuta nel 2001 e 2002. Si sofferma quindi sul comma 11 dell'articolo 1, che prevede per le Regioni e gli enti locali una riduzione del 10 per cento – rispetto alla spesa media sostenuta nel 2002 e nel 2003 – della spesa per l'acquisto di beni e servizi per il 2004, segnalando che la Camera dei deputati ha escluso l'applicazione di tale riduzione per le Regioni e gli enti locali «virtuosi».

Il comma 12 dell'articolo 1 prevede disposizioni in materia di formazione per i pubblici dipendenti, mentre il successivo comma 13 interviene sulla disciplina dei limiti di impegno previsti dalla legge finanziaria 2004.

L'articolo 1-*bis* prevede l'istituzione di due Fondi nello stato di previsione del Ministero della difesa, limitando così la riduzione di risorse previste dall'articolo 1, comma 6, con riferimento a quel Dicastero; incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, quella del Fondo di solidarietà per incentivare la stipula di assicurazioni a tutela dei danni provenienti da calamità e quella del Fondo per la protezione civile; è infine previsto l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostituitiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e la rivalutazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli immobili diversi dalla prima casa; si disciplinano infine le modalità di pagamento dell'imposta di bollo con procedura telematica e si aggiornano le tariffe dell'imposta stessa.

L'articolo 2 riguarda l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritti nei bilanci delle società assicurative, modifica il criterio di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'Irap determinando un maggior gettito a decorrere dal 2005, sopprime l'aliquota agevolata

dell'IRES – ex Irpeg – per le fondazioni bancarie e modifica le disposizioni relative all'accisa sui tabacchi lavorati.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 56/2000 in materia di indebitamento regionale, di determinazione delle aliquote definitive di compartecipazione all'IVA, all'addizionale regionale all'IRPER e alla quota di accise sulla benzina; infine prevede l'esenzione fiscale per le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle Regioni a favore di Enti o società possedute, anche indirettamente, per almeno il 51 per cento.

Si sofferma in particolare sul comma 1 di tale disposizione, che autorizza le Regioni a ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro precisi limiti: a tale riguardo osserva che, più che configurare una «deroga» alla disciplina attuativa dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, tale disposizione va interpretata nel senso di prevedere una possibilità di ricorso all'indebitamento per una spesa di investimento, ulteriore rispetto alle ipotesi già individuate dalla legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede misure per agevolare la costituzione di fondi di investimento immobiliare con l'apporto di beni pubblici e reca modifiche al decreto legge n. 269/2003, in materia dei cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5 del decreto-legge in titolo, con il quale viene data esecuzione alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di condono edilizio: osserva in primo luogo come la sentenza n. 196 del 2004 abbia affermato che è conforme a Costituzione la fissazione di un termine per l'esercizio della funzione legislativa regionale e la previsione che – in assenza di legge regionale – si applichi la legislazione statale di dettaglio. L'articolo 5 nel rideterminare il termine entro cui devono essere emanate le leggi regionali stabilisce un termine congruo, come richiesto dalla richiamata sentenza n. 196. Osserva inoltre che la mancata modifica dell'articolo 32, comma 26, del decreto-legge n. 269 del 2003, in considerazione degli effetti additivi della più volte richiamata decisione della Corte costituzionale, non preclude al legislatore regionale di disciplinare gli ambiti materiali che la Corte costituzionale ha espressamente dichiarato di sua competenza, dovendosi quindi ritenere che non sia indispensabile un adeguamento del comma 26 per consentire leggi regionali che stabiliscano limiti volumetrici inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale, ovvero le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1, ovvero l'entità e le modalità di versamento degli oneri concessori. Rileva, infine, che risultano soddisfatti gli altri princìpi sanciti dal Giudice delle leggi, in particolare quello di fissare un termine ragionevole per presentare la domanda di condono da parte degli interessati, stabilito a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio

del loro potere legislativo: in questo senso provvede infatti ora l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione formulata in merito all'articolo 1, comma 3.

In attesa del parere sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge in titolo, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (n. 394)

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e, non rilevando profili problematici di natura costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimersi – per quanto di competenza – in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3029) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER *(FI)*, in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo e, non ritenendo di dover formulare rilievi di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 393)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore VALDITARA *(AN)* riferisce sullo schema di decreto in titolo e, richiamato l'articolato parere reso dal Consiglio di Stato, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osserva-

zioni non ostative, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo:

l'esigenza di integrare lo schema in titolo, individuando le modalità di trasformazione delle istituzioni di cui si tratta in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *c)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

l'esigenza di limitare i rinvii operati a successivi decreti ministeriali per la disciplina di ambiti materiali (come negli articoli: 5 in materia di offerta formativa; 11, comma 5, in tema di requisiti di idoneità dei docenti; 16 comma 2 in materia di idoneità delle sedi; 17 in tema di fondazioni) che dovrebbero invece trovare disciplina in un regolamento sul quale si esprime compiutamente l'intero Governo, nella sua composizione collegiale, come richiesto dal citato articolo 2, comma 7, della legge n. 508, ovvero di escluderli per quegli ambiti nei quali la sottoposizione al rispetto (oltre che della legge e del regolamento in esame) anche di successivi decreti ministeriali, appare un'indebita compressione dell'autonomia delle singole istituzioni – come ad esempio nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 11, comma 1;

l'opportunità di prevedere, quanto meno, che i decreti ministeriali siano preceduti dall'individuazione di criteri generali, cui essi debbono attenersi.

Conviene la Sottocommissione.

(3042) ***Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che non presentano a suo avviso profili di rilievo costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2990) ***Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo volto a commemorare la figura di Giacomo Matteotti e a consentire interventi di restauro e manutenzione straordinaria della sua casa natale e del parco annesso. Dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame non suscita

alcun rilievo né in termini di costituzionalità, né in termini di congruità, propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3034) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore,*** approvato dalla Camera dei deputati

(183) ***VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero* – Business Communities**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra il disegno di legge n. 3034, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dettano misure per l'internazionalizzazione delle imprese e si conferisce al Governo una delega per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Si sofferma sull'articolo 3, comma 1, che sembra prefigurare – tra l'altro – specifici investimenti in favore degli sportelli unici regionali, destinati alla formazione del personale addetto; a tale proposito ritiene di dover segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare se tale previsione non sia lesiva delle competenze regionali in materia di formazione professionale del personale regionale. Dà quindi conto della delega conferita al Governo dal successivo articolo 6 e propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento di detta delega con quella già recata nello stesso ambito materiale dall'articolo 9 della legge di semplificazione 2001. Conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo, con le osservazioni appena formulate.

Illustra quindi il disegno di legge n. 183 e propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo anche ad esso, in quanto compatibili, le osservazioni testé formulate con riferimento al disegno di legge n. 3034.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sono dettate disposizioni correttive al decreto legislativo n. 276 del 2003. Richiamando il precedente parere reso il 22 luglio 2003 sul testo del decreto legislativo oggetto dei correttivi in esame, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a valutare se detto schema non rechi (in particolare agli articoli 7, 8, 9, 10 e 14) disposizioni di dettaglio in materia di contratto di apprendistato e di contratto di inserimento, riconducibili a una materia – quella della «formazione professionale» – che la Costituzione attribuisce alla

competenza legislativa delle Regioni, non siano lesive delle competenze regionali.

Concorda la Sottocommissione

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

117ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3012) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003:*** parere di nulla osta;

alla 4ª Commissione:

(3042) ***Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 9ª Commissione:

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere di nulla osta su emendamenti;

(523) ***BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura:*** parere di nulla osta su emendamenti;

(2825) ***DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura:*** parere di nulla osta su emendamenti.

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

32ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1966) ***BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, cmma 1, del Regolamento: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5ª Commissione:

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

357ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3040) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le seguenti proposte recano disposizioni identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.1, 1.3, 1.10, 1.11, 1.14, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.10, 4.5, 4.6, 6.3, 7.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5. Ritiene inoltre necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata ovvero valutare la modulabilità degli oneri derivanti dalle seguenti proposte al fine di valutare la congruità delle rispettive disposizioni di copertura, che peraltro appaiono formulate quali limiti di spesa massimi: 7.101, 7.0.100, 7.0.101, 10.0.200 e 10.0.201. Fa presente altresì l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle proposte 10.0.100 e 10.0.101 (che peraltro recano una clausola di copertura particolarmente significativa). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, tenuto anche conto del parere già reso alle Commissioni di merito.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di ribadire l'avviso contrario sugli emendamenti recanti disposizioni analoghe a quelle di proposte su cui la Sottocommissione si è già espressa in tal senso. Rileva, invece, che stante la copertura particolarmente significativa ovvero la formulazione quale limite massimo di spesa delle proposte 7.101, 7.0.100, 7.0.101, 10.0.200, 10.0.201, 10.0.100 e 10.0.101, la Sottocommissione non può che esprimersi in senso non ostativo, in conformità con l'orientamento assunto in precedenti occasioni.

Su proposta del relatore FERRARA *(FI)*, la Sottocommissione approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.1, 1.3, 1.10, 1.11, 1.14, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.10, 4.5, 4.6, 6.3, 7.0.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(2978-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse*****,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore NOCCO *(FI)*, con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

358ª seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 23,25.

(3012) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con avviso favorevole del GOVERNO, su proposta del relatore FERRARA *(FI)*, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul provvedimento all'esame.

(3029) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con avviso favorevole del GOVERNO, su proposta del relatore FERRARA *(FI)*, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 23,30.

I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

61ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3012) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003:*** parere favorevole;

(3029) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(3034) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

38ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(3029) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

47ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3012) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003***: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(3061) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(4ª - Difesa)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493).

– MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare (1533).

– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645).

– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace (2663).

– PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004 (3009).

II. Esame del disegno di legge:

– Deputato CARLI ed altri. – Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti (3047) *(Approvato dalla camera dei deputati).*

COMMISSIONI 4ª e 12ª RIUNITE

(4ª - Difesa)
(12ª - Igiene e sanità)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare (452)

– Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917)

– NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (1935)

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (n. 394).

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

(9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).

– BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado (1407).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione dei rappresentanti del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenuti dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573)

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e559 ad essi attinenti.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).

– BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).

– TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-*bis*) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-*ter*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonchè dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).

– Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

– CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).

– Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico (1296-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12).*

– COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).

– COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).

– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).

– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).

– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).

– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).

– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

– MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).

– DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407)

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile (n. 395).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).

II. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (3029) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'esercizio finanziario 2004 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 377).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 2/2004, relativo a «Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di "*Battlefield Target Identification Device*" (BTID) per l'identificazione "amico-nemico" da installare su piattaforme veicolari terrestri» (n. 388).

– Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Aeronautica n. 1/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo *(Design and Development - D&D)* del sistema missilistico denominato *Medium-Extended-Air Defence System* (MEADS) realizzato in cooperazione internazionale (n. 389).

– Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 1/2004, relativo alla «Migrazione verso la tecnologia JTRS *(Joint Tactical Radio System)* dei terminali del sistema MIDS-LVT *(Multifunctional Information Distribution System – Low Volume Terminal)*» (n. 390).

– Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Esercito/ Stato Maggiore Marina n. 1/2004, relativo alla fase di «Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) – Step 2 "*extended range*" (Programma Vulcano)» (n. 391).

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

– FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale (*Doc.* XXII, n. 27).

– e della petizione n. 838 ad esso attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba).*

– NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

– Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (3061) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonchè riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (3061) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).

– Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).

– Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

II. Discussione del disegno di legge:

– Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine (2990) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonchè riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2004 (n. 396).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

– Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

– Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in materia di procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e sull'attuazione degli articoli 20 e 21

della legge 3 maggio 2004 n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di regolamento recante: «Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni» (n. 392).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Disciplina dell'apicoltura (2919) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo).*

– BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).

– DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 16

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – *Business Communities* (183).

– e della petizione n. 145 ad essi attinente

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri).*

– BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (778).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).

– CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (3061) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

– Situazione dell'industria aeronautica e aerospaziale italiana: proposta di relazione

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Diposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (2848).

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).*

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella *ex* Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale (1196) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento).*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo sulla proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativi agli interventi per la Valle del Belice (n. 398).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).

– TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).

– MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale (2385).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (n. 394).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

– Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

III. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (3029) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14 e 14,30

ORE 14

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vicepresidente.

ORE 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione dell'Associazione Medici Senza Frontiere sulla situazione umanitaria in Sudan.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

– Audizione del Direttore della Direzione sviluppo iniziative per abbonati della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., in materia di raccolta del canone di abbonamento.

– Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Rai Holding S.p.A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14

Esame di una relazione:

– Sull'attività svolta nel periodo aprile 2003-luglio 2004.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili alla Regione

Sardegna ai sensi dell'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (n. 397).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 14

– Seguito dell'esame della proposta di relazione alle Camere sull'attività svolta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Mercoledì 28 luglio 2004, ore 4,30

– Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15.

€ 9,28